



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Tabelle di organizzazione

**Triennio
2020 – 2022**

PARTE PRIMA	7
DISCIPLINA ORDINAMENTALE	7
CAPO PRIMO	7
ASSEGNAZIONI E TRAMUTAMENTI INTERNI	7
§ 1. — <i>Indizione dei concorsi e legittimazione.</i>	7
§ 2. — <i>Criteri di valutazione.</i>	8
§ 3. — <i>Scambio di posti.</i>	9
§ 4. — <i>Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.</i>	9
§ 5. — <i>Trasferimenti d'ufficio.</i>	9
§ 6. — <i>Incompatibilità ex art. 19 ord. giud.</i>	10
§ 7. — <i>Benessere organizzativo.</i>	10
§ 8. — <i>Tutela della gravidanza, della genitorialità, dei doveri di cura e della salute.</i>	11
§ 9. — <i>Criteri organizzativi a tutela della gravidanza, della genitorialità, dei doveri di cura e della salute.</i>	11
§ 10. — <i>Conferimento di incarichi di coordinamento e collaborazione.</i>	12
§ 11. — <i>Supplenza e assegnazione per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative.</i>	12
CAPO SECONDO	13
PRESIDENTI DI SEZIONE	13
§ 12. — <i>Assegnazione e trasferimento dei presidenti titolari di sezione.</i>	13
§ 13. — <i>Compiti dei presidenti titolari.</i>	14
§ 14. — <i>Compiti dei presidenti di sezione non titolari.</i>	14
§ 15. — <i>Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di criticità nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti all'ufficio.</i>	14
CAPO TERZO	15
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI E SOSTITUZIONE IN CASO DI IMPEDIMENTO	15
§ 16. — <i>Criteri generali di composizione dei collegi</i>	15
§ 17. — <i>Astensione.</i>	16
§ 18. — <i>Criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento.</i>	16
§ 19. — <i>Modalità per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza. Disciplina delle "aree".</i>	17
PARTE SECONDA	17
DISCIPLINA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI E PENALI	17
CAPO PRIMO	17
DISCIPLINA COMUNE	17
§ 20. — <i>Componenti delle sezioni unite civili e penali.</i>	17
§ 21. — <i>Durata della permanenza.</i>	18

§ 22. — Criteri per l'assegnazione alle sezioni unite civili e penali.	19
§ 23. — Procedura per la scelta dei componenti delle sezioni Unite civili e penali.	19
CAPO SECONDO	20
SEZIONI UNITE CIVILI	20
§ 24. — Il magistrato coordinatore delle sezioni Unite civili.	20
§ 25. — L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili.	20
§ 26. — Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.	20
§ 27. — Criteri di assegnazione dei ricorsi.	21
§ 28. — Regole particolari di formazione dei collegi; ricusazione di un componente delle sezioni Unite civili; ricorso per revocazione.	22
§ 29. — Affari da assegnare alle sezioni Unite civili.	22
§ 30. — Disposizioni finali.	23
CAPO TERZO	24
SEZIONI UNITE PENALI	24
§ 31. — Il magistrato coordinatore delle sezioni Unite penali.	24
§ 32. — Fissazione delle udienze e formazione dei collegi.	24
§ 33. — Regole particolari di formazione dei collegi: ricusazione di un componente delle sezioni Unite penali; ricorso straordinario per errore di fatto; correzione di errore materiale.	25
§ 34. — Affari da assegnare alle sezioni Unite penali.	26
§ 35. — Disposizioni finali.	26
PARTE TERZA	26
SETTORE CIVILE	26
CAPO PRIMO	26
DISCIPLINA GENERALE	26
§ 36. — Criteri per la formazione dei calendari di udienza.	26
§ 37. — Criteri di formazione dei collegi.	26
§ 38. — Criteri nella assegnazione degli affari ai collegi.	26
§ 39. — Ufficio spoglio sezionale presso le sezioni ordinarie.	27
§ 40. — Criteri di assegnazione degli affari ai relatori.	28
CAPO SECONDO	29
DISCIPLINA SEZIONALE	29
SEZIONE PRIMA	29
§ 41. — Materie di competenza della sezione.	29
§ 42. — Organizzazione interna della Prima sezione.	29
SEZIONE SECONDA	29
§ 43. — Materie di competenza della sezione.	29

SEZIONE TERZA	30
§ 44. — <i>Materie di competenza della sezione</i>	30
SEZIONE LAVORO	30
§ 45. — <i>Materie di competenza della sezione Lavoro</i>	30
§ 46. — <i>Organizzazione interna della sezione Lavoro</i>	30
§ 47. — <i>Criteri di priorità per la sezione Lavoro</i>	31
SEZIONE QUINTA - TRIBUTARIA	31
§ 48. — <i>Materie di competenze della sezione Tributaria</i>	31
§ 49. — <i>Organizzazione interna della sezione Tributaria</i>	31
§ 50. — <i>Criteri di priorità della sezione Tributaria</i>	32
SEZIONE SESTA	32
§ 51. — <i>Criteri di assegnazione dei magistrati alla Sesta sezione</i>	32
§ 52. — <i>Criteri particolari di assegnazione degli affari ai relatori</i>	33
§ 53. — <i>Criteri particolari di formazione dei collegi</i>	34
§ 54. — <i>Criteri particolari di redazione dei provvedimenti</i>	34
PARTE QUARTA	34
SETTORE PENALE	34
CAPO PRIMO	34
DISCIPLINA GENERALE	34
§ 55. — <i>Criteri di formazione dei collegi</i>	34
§ 56. — <i>Assegnazione dei ricorsi</i>	35
§ 57. — <i>Esame preliminare dei ricorsi</i>	35
§ 58. <i>Partecipazione alle udienze</i>	36
§ 59. <i>Coordinamento dell'attività dei magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi</i>	36
§ 60. <i>Formazione dei ruoli di udienza</i>	37
§ 61. <i>Criteri per l'assegnazione degli affari ai relatori</i>	37
CAPO SECONDO	39
DISCIPLINA SEZIONALE	39
§ 62. — <i>Materie di competenza delle sezioni ordinarie</i>	39
SEZIONE PRIMA	39
SEZIONE SECONDA	40
SEZIONE TERZA	40
SEZIONE QUARTA	41
SEZIONE QUINTA	41
SEZIONE SESTA	42
COMPETENZA IN CASO DI ANNULLAMENTO CON RINVIO	42

SEZIONE SETTIMA.....	42
§ 63. — <i>Competenza della Settima sezione.....</i>	42
§ 64. — <i>Presidenza e composizione dei collegi della Settima sezione.....</i>	43
CAPO TERZO	43
CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI	43
§ 65. — <i>Criteri generali di distribuzione degli affari tra le sezioni.....</i>	43
§ 66. — <i>Criteri integrativi di distribuzione degli affari tra le sezioni.</i>	43
§ 67. — <i>Altri criteri di distribuzione degli affari.....</i>	45
PARTE QUINTA	45
SEZIONE FERIALE	45
§ 68 — <i>Organizzazione del periodo feriale.....</i>	45
§ 69. — <i>Materie di competenza della sezione Feriale.....</i>	46
§ 70. — <i>Attività di esame preliminare dei ricorsi dei componenti della sezione Feriale.</i>	47
§ 71. — <i>Udienze della sezione Feriale.</i>	48
§ 72. — <i>Recupero delle ferie.....</i>	48
§ 73. — <i>Ferie dei magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.....</i>	48
PARTE SESTA	48
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE.....	48
§ 74. — <i>Designazione dei componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche.</i>	48
PARTE SETTIMA.....	49
UFFICI ELETTORALI NAZIONALI E UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM.....	49
§ 75. — <i>Nomina dei componenti degli Uffici elettorali nazionali e dell'Ufficio centrale per il referendum..</i>	49
PARTE OTTAVA.....	49
SEGRETARIATO GENERALE	49
§ 76. — <i>Compiti del Segretario generale.....</i>	49
§ 77. — <i>Magistrati addetti al Segretariato generale.</i>	50
PARTE NONA	51
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO.....	51
§ 78. — <i>Compiti dell'Ufficio.</i>	51
§ 79. — <i>Organico.....</i>	51
§ 80. <i>Criteri di organizzazione del settore civile. Massimazione e redazione delle relazioni.</i>	53
§ 81. — <i>Criteri di organizzazione del settore penale.....</i>	54
§82 — <i>Assistenza di studio e applicazione alle sezioni della Corte dei magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.</i>	55
§ 83. — <i>Assegnazione alle sezioni dei magistrati del Massimario per l'assistenza di studio.....</i>	55
§ 84. — <i>Attività di assistenza di studio.....</i>	56

§ 85. — <i>Applicazione alle sezioni dei magistrati del Massimario per lo svolgimento delle funzioni di legittimità. Requisiti soggettivi.</i>	57
§ 86. — <i>Criteri regolatori dell'applicazione.</i>	57
§ 87. — <i>Individuazione delle sezioni e scelta dei magistrati.</i>	57
§ 88. — <i>Criteri di selezione.</i>	57
§ 89. — <i>Destinazione d'ufficio.</i>	58
§ 90. — <i>Durata dell'incarico.</i>	58
PARTE DECIMA	58
TIROCINI FORMATIVI	58
§ 91. — <i>Tirocini formativi.</i>	58
§ 92. — <i>Tirocini extra curriculari ex art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.</i>	58
§ 93. — <i>Tirocini extra curriculari ex art. 37, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011, n.98.</i>	59
§ 94. — <i>Tirocini extra curriculari ex art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.</i>	59
PARTE UNDICESIMA	60
CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE	60
§ 95. — <i>Compiti del C.E.D.</i>	60
§ 96. — <i>Struttura organizzativa e funzionamento.</i>	61
§ 97. — <i>Direttore del C.E.D.</i>	61
§ 98. — <i>Vicedirettore e magistrati addetti.</i>	61
PARTE DODICESIMA	62
§ 99. <i>Consiglio direttivo, Comitato per le pari opportunità e Commissione flussi.</i>	62
§ 100. <i>Presidente della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma.</i>	62
§ 101 – <i>Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione.</i>	62
§ 102 – <i>Ufficio per l'Innovazione della Suprema Corte di cassazione e della Procura Generale presso la Corte di cassazione.</i>	62
§ 103 – <i>Magistrato delegato del Primo Presidente per le problematiche relative all'attuazione del d. lgs. n. 81/2008.</i>	62

**TABELLE DI ORGANIZZAZIONE
TRIENNIO 2020 – 2022**

**PARTE PRIMA
DISCIPLINA ORDINAMENTALE**

**CAPO PRIMO
ASSEGNAZIONI E TRAMUTAMENTI INTERNI**

§ 1. — Indizione dei concorsi e legittimazione.

1.1. Di regola una volta all'anno e, comunque, in modo da assicurare il coordinamento con le pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri e in tutti i casi in cui sia necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da un settore ad un altro o da una sezione ad un'altra, il Primo Presidente, sentiti i presidenti titolari di sezione, provvede a pubblicare il bando dei posti da coprire. Il bando è comunicato, anche soltanto in via telematica e comunque mediante pubblicazione della comunicazione nell'archivio digitale dell'ufficio, con modalità tali da assicurarne l'effettiva conoscenza a tutti i magistrati della Corte e a quelli che vi siano stati destinati dal Consiglio superiore della magistratura e non vi abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per la presentazione della domanda, e invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze per i posti messi a concorso.

1.2. Nel bando il Primo Presidente specifica le ragioni organizzative della scelta in ragione degli obiettivi indicati nel Documento Organizzativo Generale e delle priorità dell'ufficio e indica altresì gli eventuali posti di risulta che provvederà sicuramente a coprire. Per i posti di risulta la data della vacanza coincide con quella del bando. Nel termine di cinque giorni dalla comunicazione, ciascun magistrato interessato può fare osservazioni sulle ragioni organizzative delle scelte esplicitate nel bando. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Primo Presidente provvede a modificare l'indicazione dei posti da pubblicare; in caso contrario, a conclusione della procedura di concorso interno, adotta decreto motivato contenente le risposte alle osservazioni.

1.3. Il magistrato destinato a domanda non può essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore, se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio cui è attualmente addetto, salvo comprovate esigenze di servizio da motivare specificamente e salvo l'ipotesi in cui la presa di possesso sia stata ritardata ai sensi dell'articolo 10-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d'ufficio lo spostamento, a domanda o di ufficio, ad altra sezione o settore può avvenire decorso un anno dall'effettiva presa di possesso. In ogni caso il termine, annuale o biennale, deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il Primo Presidente decide di provvedere alla sua copertura. I magistrati destinati alla Corte in esito a concorso del Consiglio Superiore della Magistratura per posti riservati rispettivamente al settore civile o al settore penale sono legittimati al trasferimento da un settore all'altro dopo un triennio dalla prima assegnazione. Ai fini del bando non si tiene conto dell'esperienza maturata in caso di assegnazione **temporanea** interna disposta durante il tempo necessario per l'espletamento del concorso interno.

1.4. Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il Primo Presidente invita gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento, con indicazione, a pena di inammissibilità, dell'ordine di preferenza entro il limite di tre posti pubblicati. Nel caso di pubblicazione da due a cinque posti, è ammissibile la presentazione soltanto di due domande. Non è ammessa la revoca della domanda dopo l'assegnazione di uno dei posti richiesti. Nel bando di concorso, il Primo Presidente indica i punteggi che saranno attribuiti per quanto attiene alle attitudini all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire. Nel bando sono indicati i parametri per la valutazione delle attitudini correlati alle specifiche competenze e materie trattate, qualificanti in relazione al posto messo a concorso, e sono preferiti i magistrati che hanno maturato

esperienze nella giurisdizione relative ad aree o materie uguali od omogenee al posto da ricoprire, privilegiandosi la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, e la specializzazione in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale. In caso di pari attitudini, possono essere valorizzate in via complementare altre esperienze, solo se pertinenti e idonee a comprovare l'idoneità professionale dell'aspirante in relazione al posto messo a concorso, tra cui l'esperienza maturata nell'esercizio di attività previste, dalle vigenti norme primarie e secondarie, per fare fronte alle esigenze organizzative.

1.5. Nella domanda di assegnazione o di tramutamento devono essere riportate e documentate a cura del candidato le attitudini possedute quali indicate nel bando. In caso di mancata documentazione delle attitudini, ai fini del bando, sarà considerato il solo criterio dell'anzianità di ruolo.

1.6. I posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti/tramutamenti (cosiddetti posti di risulta), che il Primo Presidente abbia espressamente indicato a copertura necessaria, sono messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso al provvedimento adottato dal Primo Presidente concernente l'esito del bando. Non è ammesso, se non per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta.

1.7. Per motivate esigenze di servizio, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita, per non più di sei mesi, al fine di evitare o ridurre il periodo di scopertura del posto che si rende vacante. Il differimento non esclude la decorrenza del termine di legittimazione ai fini di ulteriori trasferimenti.

§ 2. — Criteri di valutazione.

2.1. Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il Primo Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, applica il criterio di valutazione dell'attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunto dai parametri indicati al paragrafo 1.4, sempre che, salvo quanto previsto al paragrafo 2.3, non vi siano aspiranti che abbiano un'anzianità di ruolo di otto anni superiore agli altri; in tal caso prevale l'anzianità di ruolo.

2.2. Per anzianità di ruolo s'intende quella determinata dal decreto ministeriale di nomina e, all'interno del medesimo decreto ministeriale di nomina, dalla collocazione nella relativa graduatoria di concorso. In caso di valutazione di professionalità negativa o non positiva, in caso di mancato conseguimento della valutazione di professionalità astrattamente dovuta in base al decreto di nomina, o a causa di qualunque perdita di anzianità, anche per ragioni disciplinari, il magistrato retrocede nell'anzianità di ruolo nei termini indicati dal ruolo di anzianità nella magistratura, elaborato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 55 del d.p.r. n. 3/1957 e pubblicato sul sito intranet del Consiglio Superiore della Magistratura. La collocazione nel ruolo di anzianità nella magistratura si presume valida ad ogni effetto, salvo che il ritardato conseguimento della valutazione di professionalità dipenda dalla dilazione dei termini del relativo procedimento; se tale dilazione derivi però dalla ritardata presentazione, da parte del magistrato interessato, dell'autorelazione che dà avvio al procedimento, rimane valida la collocazione stabilita nel ruolo di anzianità nella magistratura.

2.3. Prevale in ogni caso il criterio delle attitudini:

a) - per l'assegnazione dei posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società e impresa, esecuzioni, procedure concorsuali, immigrazione e protezione internazionale, libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea (DL n. 13 del 2017, n. 13), desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini, indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente;

b) - per l'assegnazione dei posti nelle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea (DL n. 13 del 2017, n. 13), sono tenuti in considerazione anche l'aver partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, o la particolare competenza in materia acquisita per altra causa, nonché la conoscenza delle lingue straniere.

Per l'assegnazione dei posti suddetti, a parità di requisiti attitudinali, prevale in ogni caso l'anzianità di ruolo.

2.4. In ogni caso, sia nelle sezioni semplici che nelle sezioni Unite, deve essere assicurato un adeguato equilibrio di genere, avuto riguardo alle attitudini, alle specifiche esperienze professionali ed alle esigenze organizzative della sezione, anche in ragione della particolarità delle materie trattate.

2.5. La proposta deve contenere per ciascun posto o gruppo di posti una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante e deve essere comunicata a ciascuno di essi, ancorché non assegnatario del posto al quale ha chiesto di concorrere.

§ 3. – Scambio di posti.

3.1. Senza pregiudizio dei requisiti di legittimazione previsti dal paragrafo 1, è consentito, previa valutazione delle rispettive attitudini secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lo scambio di posto, purché non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell'ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei relativi posti.

3.2. La richiesta di scambio deve essere comunicata a tutti i magistrati dell'ufficio, con modalità tali da assicurarne l'effettiva conoscenza, indicando il termine per la presentazione delle osservazioni. Se emergono concorrenti domande, si procede al concorso interno secondo le forme e le scadenze indicate al paragrafo 1.

§ 4. – Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.

4.1. La delibera di assegnazione del magistrato di nuova destinazione, all'esito di concorso, ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell'immissione in possesso, è consentito fare fronte alle esigenze del posto da coprire mediante il ricorso agli strumenti previsti dalla vigente normativa primaria e secondaria.

4.2. Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato a un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere inserito nell'ufficio, con apposita deliberazione adottata nel rispetto degli eventuali vincoli di settore. In attesa dell'espletamento del concorso, è temporaneamente destinato con decreto motivato del Primo Presidente, per un periodo di sei mesi, prorogabile per non più di una volta, a uno dei posti vacanti del settore di destinazione. Espletato il concorso interno, i magistrati di nuova destinazione, risultati perdenti anche su eventuali posti di risulta o che non abbiano partecipato al bando, vanno collocati d'ufficio in uno dei posti di risulta a copertura necessaria. In mancanza, il Primo Presidente provvede a espletare un ulteriore concorso per i posti, in numero pari a quello dei magistrati di nuova destinazione ancora da collocare, liberatisi all'esito del concorso o liberi e non pubblicati, indicando le ragioni della copertura.

4.3. Di regola, il magistrato di nuova assegnazione per il primo mese partecipa ai collegi senza svolgere le funzioni di relatore, tranne il caso in cui abbia già svolto funzioni di legittimità oppure abbia prestato servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

4.4. In caso di riassegnazione alla Corte di cassazione a seguito di destinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, il magistrato va assegnato alla sezione di provenienza, ove il posto sia vacante. Diversamente si procede all'assegnazione temporanea a norma del paragrafo 4.2, in attesa dell'espletamento del concorso interno. La stessa disposizione si applica, se richiesto dall'interessato, anche nel caso di cessazione da un incarico direttivo e di riassegnazione del magistrato all'ufficio occupato prima del conferimento dell'incarico.

§ 5. – Trasferimenti d'ufficio.

5.1. Il trasferimento d'ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore al quale è assegnato è ammesso:

a) nel caso in cui occorra potenziare una sezione o un settore e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento;

b) nel caso in cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;

c) nel caso in cui, all'esito del concorso interno, risulti necessario individuare una destinazione tabellare compatibile in presenza di un insolubile conflitto relazionale all'interno della sezione;

d) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio nell'ipotesi di cui al paragrafo 6;

e) per eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione.

5.2. Nei casi di cui alle lettere a) e b), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell'ufficio che giustificano il provvedimento e dei criteri seguiti per l'individuazione dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta deve cadere sui magistrati con minore anzianità di ruolo operanti nel settore civile o penale di destinazione. Salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di tramutamento, la scelta può ricadere anche sui magistrati operanti in settori diversi da quello di destinazione.

5.3. Il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore per assegnazione o tramutamento d'ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso.

§ 6. — *Incompatibilità ex art. 19 ord. giud.*

6.1. L'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dall'art. 19 ord. giud. e casi analoghi di cui alla Circolare del C.S.M. P-12940 del 25 maggio 2007, come modificata dalla Circolare del C.S.M. P-8394 del 14 aprile 2009, e precisando, conseguentemente, il settore o la sezione ai quali non possono essere destinati.

6.2. Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 19 ord. giud. ed a casi analoghi di cui alla predetta Circolare, relative al settore o alla sezione di destinazione del magistrato, il Primo Presidente provvede immediatamente a destinare in via provvisoria, e comunque per non oltre sei mesi, il magistrato ad altro settore o sezione nei posti di risulta liberatisi all'esito dell'ultimo concorso ovvero, in caso di mancanza o insufficienza dei posti, in quelli vacanti non pubblicati, in attesa dell'espletamento del concorso interno. Il magistrato deve proporre domanda di trasferimento ad altro settore o ad altra sezione, partecipando al primo concorso successivamente indetto. Qualora, all'esito del concorso, non risulti assegnatario del posto richiesto, il magistrato è trasferito d'ufficio ad uno dei posti pubblicati eventualmente rimasti vacanti, o in subordine ad uno dei posti di risulta.

§ 7. — *Benessere organizzativo.*

7.1. È compito del dirigente dell'ufficio promuovere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso un'efficace organizzazione del lavoro e la creazione di relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale. Il dirigente dell'ufficio promuove la partecipazione dei magistrati all'organizzazione dell'ufficio, ascolta le loro proposte e mette a disposizione le informazioni pertinenti il loro lavoro. I magistrati devono essere coinvolti nelle scelte organizzative dell'ufficio che incidono sulla loro attività lavorativa e devono esserne valorizzate competenze e conoscenze.

7.2. Il Primo Presidente, previa interlocuzione con il Presidente Aggiunto, sentiti i presidenti di sezione titolari, i Direttori del Massimario e del C.E.D., promuove le opportune iniziative affinché nei diversi ambiti organizzativi della Corte sia assicurata, nell'esercizio delle relative competenze decisionali, la promozione di adeguati livelli di benessere organizzativo, in rapporto funzionale con gli obiettivi di qualità ed efficienza stabiliti, avendo riguardo in particolare:

- alla valorizzazione della partecipazione, anche avvalendosi di interpellati per l'inserimento in progetti organizzativi di innovazione;
- alla circolarità dell'informazione, mediante adeguati sistemi di comunicazione interna;
- al miglioramento dell'ambiente di lavoro;
- alla promozione di un clima relazionale collaborativo;
- alla equilibrata partecipazione di genere anche nelle aree omogenee delle sezioni, nel rispetto delle previsioni tabellari;
- alla distribuzione del carico di lavoro in modo equo e funzionale per qualità e quantità.

7.3. Per l'esame delle questioni organizzative i presidenti titolari, i Direttori del Massimario e del C.E.D. raccolgono, ciascuno per la parte di propria competenza, i contributi dei magistrati del rispettivo ufficio in apposite riunioni, dandone comunicazione al Primo Presidente.

7.4 Per il miglioramento e l'implementazione delle misure di benessere organizzativo, con cadenza annuale, si procede al monitoraggio dei provvedimenti adottati in merito.

§ 8. — Tutela della gravidanza, della genitorialità, dei doveri di cura e della salute.

8.1. Ai fini della migliore realizzazione del benessere organizzativo il Primo Presidente, d'intesa con il Presidente Aggiunto, con i Presidenti Titolari e con i Direttore del Massimario e del C.E.D., nell'adottare le misure di organizzazione dell'Ufficio, tiene conto dello stato di gravidanza, della maternità e paternità, e della malattia degli stessi, nonché dei compiti di cura dei magistrati genitori di prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nell'organizzazione degli uffici si deve tener conto, altresì, delle esigenze del magistrato connesse alla assistenza dei prossimi congiunti affetti da gravi patologie, quando non vi siano altri familiari che possano provvedervi.

8.2. Specifiche misure organizzative devono essere adottate dal Primo Presidente, sentiti i presidenti titolari, i Direttori del Massimario e del C.E.D, in ragione della presenza e delle esigenze dei magistrati in gravidanza, in maternità e, più in generale, della compatibilità del lavoro con le suddette necessità personali, familiari e i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedano alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente, e fino a sei anni di età degli stessi.

8.3 Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio sente preventivamente i magistrati interessati.

8.4. Le condizioni soggettive indicate al punto 1 non devono essere occasione di pregiudizio nel concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento della vita professionale. Nel caso di magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusiva o prevalente e fino a sei anni di età degli stessi, in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento delle funzioni tabellari.

8.5. Le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso. Eventuali necessità saranno compensate da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato.

§ 9. — Criteri organizzativi a tutela della gravidanza, della genitorialità, dei doveri di cura e della salute.

9.1. Nell'individuare le specifiche modalità con cui dare concreta attuazione alle disposizioni che precedono, i dirigenti si ispirano a criteri di flessibilità organizzativa. Il Primo Presidente, sentito l'interessato e il presidente titolare della sezione o dell'Ufficio del Massimario o del C.E.D., con provvedimento che deve intervenire tempestivamente, e nel caso in cui il magistrato debba riprendere servizio dopo l'astensione per gravidanza e maternità, o dopo prolungata assenza per malattia, almeno 15 giorni prima, individua le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.

9.2. I magistrati con prole di età inferiore a sei anni sono esentati da ogni attività ovvero incombenza ulteriore rispetto all'ordinaria attività giudiziaria, salva la disponibilità manifestata dal magistrato.

9.3. Misure analoghe a quelle previste dal punto che precede sono assunte anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

9.4. Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia, questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza. In tal caso il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio, tempestivamente almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo e previo coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.

9.5. Nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli articoli 16, 17, 28 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al magistrato non possono essere assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

9.6. Il periodo di astensione obbligatoria per congedo parentale e quello per congedo di paternità o parentale di durata superiore a tre mesi determinano la sospensione dei termini di permanenza massima nell'ufficio di appartenenza.

9.7. Le misure per la tutela della genitorialità si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

9.8. In caso di gravi patologie del magistrato o dei suoi figli, e di conseguente riconoscimento di eventuali esoneri, l'assegnazione di attività compensative potrà essere differita, entro il termine massimo di sei mesi, al fine di renderla effettivamente compatibile con le condizioni di salute del magistrato o con la sua situazione familiare rilevante nei termini di cui sopra.

9.9. Trovano applicazione, in quanto compatibili, i criteri di cui agli artt. 266 e 267 della Circolare 2020/2022.

§ 10. – Conferimento di incarichi di coordinamento e collaborazione.

10.1. Quando si verifica la scopertura di uno o più posti di presidente di sezione non titolare, il presidente titolare della sezione, per assicurare la funzione nomofilattica e fare fronte ai compiti organizzativi allo stesso affidati, può conferire incarichi temporanei di coordinamento, previo interpello tra i magistrati in servizio, con l'indicazione preventiva, **ai sensi del §. 12.2.**, dei criteri di valutazione degli aspiranti e nel tendenziale rispetto di criteri di rotazione. **Gli incarichi cessano con la copertura del posto.**

10.2. Il Primo Presidente, per specifiche e motivate esigenze di servizio può conferire incarichi di collaborazione previo interpello tra i magistrati in servizio presso la Corte e l'Ufficio del Massimario e del Ruolo, con l'indicazione preventiva dei criteri di valutazione e nel tendenziale rispetto di criteri di rotazione.

10.3. Per gli incarichi previsti dal §. 10.1. e dal §. 10.2. non è previsto esonero dal lavoro giudiziario.

§ 11. – Supplenza e assegnazione per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative.

11.1 Per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale è possibile fare ricorso ai seguenti istituti:

- a) supplenza, in caso di assenza o impedimento temporaneo;
- b) assegnazione interna, in caso di vacanza nell'organico o per il potenziamento dell'ufficio.

11.2. La supplenza comporta la sostituzione del magistrato, in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato dell'ufficio, individuato secondo i seguenti criteri:

1) nella formazione dei collegi, nelle attività di esame preliminare e spoglio, anche presso la Sesta sezione civile, alla sostituzione si provvede mediante il magistrato destinato di riserva nei turni di servizio;

2) in mancanza o nel caso di indisponibilità del magistrato individuato come riserva, se la supplenza è inferiore a sessanta giorni, il Primo Presidente individua, con decreto motivato che esplicita le ragioni, il supplente, preferibilmente tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito, secondo l'ordine crescente dell'anzianità di ruolo. In caso di supplenza superiore a sessanta giorni e in ogni caso in cui non sia possibile procedere con il magistrato individuato come riserva, si procede a interpello con comunicazione a tutti i magistrati dell'ufficio che devono essere posti in condizione di manifestare la propria disponibilità, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione; il supplente è scelto, sulla base del parametro attitudinale e, a parità, in base all'ordine crescente dell'anzianità di ruolo, tra i magistrati che hanno manifestato la disponibilità, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, espressamente indicate nel decreto motivato, non impongano una differente soluzione. Quando sussistono ragioni di urgenza, da indicare specificamente nel decreto del Primo Presidente, la supplenza superiore a sessanta giorni può essere disposta anche in assenza della procedura di interpello. Il provvedimento di supplenza adottato in deroga alla previsione del precedente n. 1 deve espressamente indicare: a) il magistrato mancante o impedito e le ragioni dell'assenza o dell'impedimento; b) le ragioni della scelta del magistrato, tenuto conto delle attitudini e, a parità, dell'anzianità crescente dell'anzianità di ruolo, nonché della comparazione delle esigenze di servizio e delle esigenze eccezionali che non permettono di procedere a norma del precedente n. 1 ovvero la sussistenza delle ragioni di urgenza; c) il termine di durata della sostituzione; d) le attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività e, nei casi di supplenza a tempo parziale, i giorni della settimana nei quali

il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito. È escluso il ricorso alla supplenza in ogni ipotesi di vacanza del posto in organico.

11.3. Si può fare ricorso alla assegnazione interna, anche a tempo parziale, per sopperire a vacanze nell'organico, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza. Essa comporta il temporaneo spostamento, anche a tempo parziale, di un magistrato da una sezione o da un settore, nelle more dell'espletamento del concorso interno. L'assegnazione interna, di durata non superiore a novanta giorni prorogabili una sola volta per uguale periodo, è disciplinata dai seguenti criteri:

1) salvo che sussistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate nel decreto del Primo Presidente, si procede a interpello tra tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio che devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione;

2) va preferito il magistrato che ha prestato il consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione;

3) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;

4) nella scelta devono essere preferiti i magistrati che ordinariamente esercitano funzioni analoghe, a partire da quello con minore anzianità di ruolo;

5) quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi settori o sezioni di provenienza. A parità di valutazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato: a) delle attitudini specifiche desumibili dalle esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione; b) della maggiore anzianità di ruolo;

6) Il decreto del Primo Presidente che dispone l'assegnazione deve espressamente indicare: a) le esigenze imprescindibili e prevalenti del settore o della sezione di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la comparazione con quelle del settore o della sezione di provenienza; b) l'eventuale consenso dell'assegnato; c) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno; in quest'ultimo caso, il provvedimento deve contenere l'indicazione delle attività da svolgere e i compiti che rientrano nelle funzioni assegnate secondo le previsioni tabellari, il progetto organizzativo e i turni di servizio.

CAPO SECONDO PRESIDENTI DI SEZIONE

§ 12. — Assegnazione e trasferimento dei presidenti titolari di sezione.

12.1. Ai fini dell'assegnazione e del trasferimento dei presidenti titolari di sezione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle assegnazioni e ai tramutamenti interni.

12.2. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio e sentito il Presidente Aggiunto, provvede all'assegnazione o al tramutamento in base ai criteri di valutazione riguardanti i seguenti parametri:

a) la capacità organizzativa valutata sulla base della pregressa attività e dei risultati ottenuti nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

b) la capacità professionale, desunta anche dalla qualità dei provvedimenti redatti, e della dimostrata disponibilità alle esigenze dell'ufficio.

12.3. A parità di valutazione, prevale il più anziano nell'ufficio di presidente di sezione. A parità di anzianità prevale il candidato appartenente al genere meno rappresentato.

12.4. Le domande di assegnazione e trasferimento dovranno essere corredate da un progetto organizzativo che tenga conto delle specifiche esigenze della sezione di destinazione e contenga proposte utili per il miglioramento della sua organizzazione e del suo funzionamento.

12.5. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche all'assegnazione e al trasferimento dei presidenti di sezione non titolari.

§ 13. — Compiti dei presidenti titolari.

13.1. Il presidente titolare è responsabile del corretto funzionamento e della buona organizzazione dei servizi della sezione.

13.2. Il presidente titolare indice periodiche riunioni di sezione per lo scambio di informazioni su questioni e argomenti nuovi o di speciale importanza, anche oggetto di contrasto eventualmente inconsapevole, per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza ed evitare contrasti, anche inconsapevoli, nonché su aspetti organizzativi tesi a migliorare l'efficienza del servizio e a determinare criteri omogenei ed efficaci con cui individuare i ricorsi destinati alla trattazione in pubblica udienza o con rito camerale.

Dopo l'esecutività del progetto tabellare, i presidenti titolari procedono con provvedimento motivato da sottoporre al Consiglio Direttivo per il tramite del Primo Presidente all'indicazione degli incarichi specificamente conferiti ai presidenti di Sezione nell'ambito di ciascuna Sezione ai sensi del §. 14.

Dopo l'esecutività del progetto tabellare, i presidenti titolari procedono all'indicazione degli incarichi specificamente conferiti ai presidenti di sezione nell'ambito di ciascuna sezione.

13.3. In relazione al riequilibrio dei carichi di lavoro e ai ritardi nel deposito dei provvedimenti, il presidente titolare collabora con il Primo Presidente nello svolgimento dei compiti previsti dal paragrafo 15.

13.4. Il presidente titolare promuove ogni opportuna iniziativa ai fini del benessere fisico e psicologico dei magistrati (paragrafo 7).

13.5. In caso di assenza o impedimento, il presidente titolare è sostituito dal presidente di sezione con maggiore anzianità di ruolo.

§ 14. — Compiti dei presidenti di sezione non titolari.

14.1. Il presidente di sezione non titolare presiede i collegi e svolge la correlata attività giudiziaria, collabora con il presidente titolare nello svolgimento di ogni attività funzionale all'organizzazione della sezione e all'esercizio della nomofilachia.

14.2. Il presidente di sezione non titolare svolge, su incarico del presidente titolare, funzioni di coordinamento di aree omogenee.

14.3. Nelle aree omogenee oggetto di attribuzione, i presidenti di sezione non titolari contribuiscono a prevenire i contrasti, anche inconsapevoli, di giurisprudenza mediante ogni opportuna misura, tenendone informato il presidente titolare. Essi coordinano, inoltre, la predisposizione e la diffusione all'interno della sezione di massime provvisorie su questioni di diritto nuove o di particolare importanza e curano l'aggiornamento dei magistrati sulla normativa e sulla giurisprudenza costituzionale ed europea nelle materie di loro competenza.

14.4. Ulteriori specifiche attività, in aggiunta a quelle indicate, possono essere attribuite, con decreto motivato del presidente titolare, tenuto conto della competenza e della disponibilità del presidente di sezione non titolare, per particolari e comprovate esigenze della sezione da indicarsi specificamente, sentiti gli altri presidenti di sezione e dandone informazione al Primo Presidente.

*§ 15. — Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di **criticità** nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti all'ufficio.*

15.1. Al fine di verificare la corretta funzionalità operativa dell'ufficio, anche sotto il profilo della tempestività nella definizione degli affari assegnati ai magistrati, i presidenti titolari dispongono una verifica generale sui termini di deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell'ufficio, comunicandone l'esito al Primo Presidente a fine febbraio e fine settembre di ogni anno.

15.2. Nel caso in cui all'esito del monitoraggio emergano situazioni di criticità, **secondo i parametri indicati dal Primo Presidente**, che necessitino di interventi organizzativi, i presidenti titolari, sentiti i presidenti della sezione e i magistrati interessati, adottano sollecitamente i provvedimenti necessari per porvi rimedio, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano, e ne danno comunicazione al Primo Presidente.

15.3. Fermo restando il dovere di segnalazione dei ritardi rilevanti in sede disciplinare, il presidente titolare promuove lo smaltimento dei processi in cui i ritardi siano maturati, programmando con il magistrato interessato un piano di rientro sostenibile.

15.4. Si applicano in quanto compatibili le ulteriori misure organizzative di cui all'art. 173 della Circolare Tabelle 2020/2022.

CAPO TERZO

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI E SOSTITUZIONE IN CASO DI IMPEDIMENTO

§ 16. — Criteri generali di composizione dei collegi.

16.1. La composizione dei collegi, l'assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati nell'ambito delle stesse, nonché la sostituzione dei magistrati in caso di astensione, ricusazione o impedimento sono disciplinate dai criteri generali che seguono. Eventuali deroghe devono essere introdotte con decreto motivato, da emanarsi, ove possibile, almeno tre mesi prima della sua attuazione.

16.2. I collegi sono predisposti con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data dell'udienza, ferma restando la diversa disciplina relativa al periodo feriale. La formazione dei Collegi precede quella dei ruoli.

16.3. Ogni sezione convoca i collegi, in pubblica udienza o in camera di consiglio, per almeno quattro giorni alla settimana, salve le eventuali festività, compatibilmente con la disponibilità di organico. Il numero delle udienze o delle adunanze per il semestre è fissato dal presidente titolare della sezione sulla base dell'organico disponibile e dei parametri di impegno individuale di seguito indicati.

16.4. Salvi eventuali esoneri, da disporsi con decreto motivato, ciascun consigliere partecipa di regola a quattro collegi al mese e resta a disposizione, quale riserva, per una o, per motivate esigenze, per più convocazioni mensili, possibilmente nei giorni precedenti o successivi a quelli delle udienze o adunanze effettivamente tenute. Di regola ciascun consigliere non può partecipare in una settimana a più di due udienze o adunanze che, ove accorpate in un'unica sequenza, devono essere distanziate di almeno sette giorni da quelle successive. Nel numero mensile sono comprese le udienze delle sezioni unite civili e penali, le adunanze camerale della Sesta sezione civile e della Settima sezione penale e le udienze pubbliche del Tribunale superiore delle acque pubbliche. La partecipazione del consigliere a un numero di udienze o adunanze superiore a quattro, oltre a quella di riserva, può essere disposta con decreto motivato dal presidente titolare della sezione, sentito l'interessato, per far fronte ad esigenze indifferibili. I presidenti titolari delle sezioni garantiscono l'equilibrata assegnazione dei magistrati alle udienze pubbliche, alle adunanze camerale, alle camere di consiglio.

16.5. Il presidente titolare della sezione presiede il collegio, di regola, due volte al mese. I presidenti non titolari presiedono il collegio di regola quattro volte al mese.

16.6. Qualora il numero dei presidenti in servizio presso la sezione sia insufficiente ad assicurare la presidenza di tutti i collegi, la presidenza delle udienze o adunanze eccedenti è assicurata dai consiglieri più anziani di ruolo, purché abbiano maturato tre anni di anzianità nell'ufficio. A tale fine, sono designati, per non più di due volte al mese, i due consiglieri di maggiore anzianità nel ruolo e, per una volta al mese, i consiglieri con anzianità di ruolo, immediatamente successiva secondo l'ordine decrescente, fino all'esaurimento dell'esigenza di formazione dei collegi.

16.7. Con il decreto che fissa il numero delle convocazioni dei collegi, il presidente titolare può disporre con provvedimento motivato che uno o più dei consiglieri con maggiore anzianità di ruolo non siano chiamati a funzioni di presidenza, su loro richiesta o per obiettive, imprescindibili ragioni di servizio.

16.8. I collegi sono composti con la partecipazione di quattro consiglieri individuati, di regola, a rotazione, in numero di due secondo l'ordine decrescente di anzianità di ruolo e in numero di due secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo. Quando il numero dei consiglieri in servizio presso la sezione non sia sufficiente per formare ulteriori collegi, ovvero quando il collegio allargato risponda ad opportune esigenze organizzative da specificare in apposito provvedimento motivato, i collegi possono essere composti con la partecipazione di un numero di consiglieri superiore a quattro.

16.9. Nell'ambito della competenza di ciascuna sezione, possono essere individuate, **secondo le disposizioni di cui al §. 19**, aree omogenee di competenza specialistica la cui trattazione è affidata a collegi formati, nel rispetto dei criteri indicati al punto precedente, da magistrati in possesso di competenze ed esperienze specifiche.

16.10. I presidenti titolari delle sezioni civili, ove possibile, non inseriscono nei turni di servizio del giorno di lunedì i magistrati destinati a comporre i collegi delle sezioni unite civili, la cui celebrazione è tabellarmente prevista nel giorno di martedì.

16.11. I presidenti titolari delle sezioni penali, ove possibile, non inseriscono nei turni di servizio del martedì i magistrati delle rispettive sezioni impegnati a comporre i collegi delle sezioni unite penali, le cui udienze sono tabellarmente previste il giorno di giovedì.

16.12. Nella composizione dei collegi deve essere assicurata la tendenziale parità di genere.

16.13. Qualsiasi modifica nella composizione dei collegi e nei ruoli, dovuta a sopraggiunti impedimenti o a ragioni d'incompatibilità, deve essere disposta con decreto motivato del presidente titolare o, in sua assenza, del presidente non titolare più anziano di ruolo che sia presente in ufficio. Eventuali rinvii a nuovo ruolo, la cui necessità emerga prima dell'udienza, sono adottati dal presidente titolare con decreto.

16.14. I presidenti di sezione ed i consiglieri chiamati a comporre uffici o commissioni elettorali costituiti per legge presso la Corte di cassazione in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative, politiche ed europee, nonché in occasione delle votazioni per la elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura, sono esonerati dal primo turno di udienza fissato nel semestre successivo a quello in cui sono stati proclamati i risultati delle elezioni. Analogo esonero compete ai presidenti di sezione ed ai consiglieri chiamati a far parte della Commissione ministeriale di esame per l'iscrizione nell'Albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per i quali si avrà a riferimento il semestre successivo alla approvazione della graduatoria definitiva dell'esame.

16.15. I consiglieri ammessi al corso annuale, di durata non inferiore a tre giorni, organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, in deroga a quanto disposto dal paragrafo 16.4, partecipano di regola, nel mese di riferimento, a tre udienze e restano a disposizione, quale riserva, per una o, per motivate esigenze, per più udienze.

§ 17. — Astensione.

17.1. Sull'astensione dei presidenti di sezione e dei consiglieri della Corte di cassazione decide il Primo Presidente o, in sua assenza, il Presidente Aggiunto. In loro assenza o in presenza di comprovate ragioni di urgenza, sull'astensione dei consiglieri decide il presidente della sezione di appartenenza degli stessi. Sull'astensione del Presidente Aggiunto decide il Primo Presidente.

17.2. I Presidenti titolari riferiscono ogni tre mesi in ordine alle domande di astensione presentate ed ai provvedimenti adottati nel trimestre, con nota riassuntiva da trasmettersi al Segretario generale, il quale provvede al monitoraggio delle relative pratiche.

§ 18. — Criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento.

18.1. Il Primo Presidente, in caso di astensione, è sostituito dal Presidente Aggiunto o, in assenza di questi, dal presidente titolare di sezione più anziano di ruolo previsto come componente del collegio.

18.2. Salvo quanto previsto al paragrafo che precede, per ogni udienza o adunanza di tutte le sezioni, è designato un consigliere di riserva, per l'eventualità che uno dei componenti del collegio, compreso il presidente, si trovi giustificatamente nell'impossibilità di partecipare all'udienza.

18.3. L'individuazione del consigliere di riserva avviene contestualmente alla formazione dei collegi di udienza, a rotazione, secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo, tenendo conto delle esigenze di accorpamento dei giorni di udienza rappresentate dai consiglieri.

18.4. Il consigliere di riserva impedito è sostituito secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo con decreto motivato del presidente titolare o, in sua assenza, del presidente non titolare più anziano di ruolo, presente in ufficio o, in ipotesi eccezionale di assenza, dal consigliere più anziano di ruolo presente in ufficio.

18.5. Salvo quanto previsto al precedente punto 1, in caso di accoglimento dell'istanza di astensione, si provvede alla sostituzione con il magistrato tabellarmente indicato come riserva per l'udienza cui avrebbe dovuto partecipare il magistrato autorizzato ad astenersi.

18.6. Qualora vengano accolte plurime istanze di astensione dei magistrati componenti il collegio, alla loro sostituzione si provvede, di regola, nell'ordine, con il magistrato tabellarmente indicato come riserva e, quindi, con gli altri magistrati della sezione secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo.

18.7. il presidente del collegio è sostituito dal componente più anziano in ruolo, purché in servizio da almeno tre anni presso la Corte.

18.8. Le regole indicate ai paragrafi precedenti si applicano anche per la ricusazione.

§ 19. — Modalità per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza. Disciplina delle "aree".

19.1. Per assicurare l'uniformità della giurisprudenza, all'interno di ciascuna sezione possono essere individuate, da parte del presidente titolare, di concerto con gli altri magistrati ad essa assegnati, aree tematiche omogenee cui è preposto un presidente non titolare con il compito di seguire l'evoluzione degli orientamenti, di prevenire contrasti inconsapevoli, di segnalare quelli consapevoli ai fini della loro pronta risoluzione. Può essere disposta l'assegnazione a più aree.

19.2. La composizione di ciascuna area è parametrata alla sua ampiezza, al numero complessivo degli ambiti specialistici, ai flussi di lavoro, all'organico della sezione, ai posti effettivamente coperti e a un'equa ripartizione di genere.

19.3. L'assegnazione dei magistrati a ciascuna area avviene all'esito di interpello con decreto motivato del presidente titolare della sezione che dà conto delle preferenze espresse e delle specifiche esperienze professionali maturate. Qualora il numero delle preferenze espresse ecceda i posti disponibili, il decreto motivato di assegnazione a ciascuna area dà conto delle attitudini e del merito e, in caso di parità, della maggiore anzianità di ruolo, purché in presenza di un servizio di almeno tre anni presso la Corte di cassazione. In caso di preferenze in numero inferiore ai posti disponibili in ciascuna area, la destinazione alla stessa avverrà d'ufficio, tenuto conto delle attitudini, del merito, della minore anzianità di ruolo.

19.4. La permanenza in ciascuna area non può avere durata inferiore a due anni **e non può superare i sei anni in caso di assegnazione esclusiva. Il termine decorre dalla data di esecutività della presente tabella.**

19.5. La medesima materia non può essere trattata in via esclusiva da un solo consigliere

19.6. Al fine di assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza, il presidente titolare della sezione, all'atto della formazione dei ruoli, fissa, ove possibile, alla medesima udienza la trattazione dei ricorsi che implicano la soluzione di questioni omogenee.

19.7. Al medesimo scopo, il presidente titolare convoca periodiche riunioni per favorire lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali fra i magistrati della sezione. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare i magistrati del Massimario, previa intesa fra il presidente di sezione e il Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

19.8. Il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto da lui delegato, d'intesa con il Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, promuove la periodica predisposizione da parte dei magistrati del Massimario di relazioni riassuntive sui temi oggetto di contrasti giurisprudenziali attuali e non risolti e provvede a metterle a disposizione dei presidenti di sezione e dei magistrati della Corte per le valutazioni e le eventuali iniziative di loro competenza.

**PARTE SECONDA
DISCIPLINA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI E PENALI**

**CAPO PRIMO
DISCIPLINA COMUNE**

§ 20. — Componenti delle sezioni unite civili e penali.

20.1. Sono componenti delle sezioni Unite civili e penali il Primo Presidente, il Presidente Aggiunto, i presidenti titolari, i presidenti non titolari in numero non inferiore ad uno per ciascuna delle sezioni civili e penali, i consiglieri in numero non inferiore a cinque per ciascuna sezione civile, esclusa la Sesta, e a quattro per ciascuna sezione penale, esclusa la Settima.

20.2. La determinazione concreta del numero viene comunque effettuata tenendo conto del flusso dei ricorsi provenienti dalle sezioni e dell'oggetto dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse.

§ 21. — Durata della permanenza.

21.1. Fatta eccezione per i presidenti titolari di sezione **e per il coordinatore**, la permanenza di ciascun magistrato nelle sezioni Unite non può eccedere il limite di sei anni, anche non continuativi, calcolato a partire dalla data del decreto di nomina con riferimento, rispettivamente, alle funzioni di consigliere o di presidente di sezione non titolare.

21.2. Nell'ipotesi di trasferimento ad altro ufficio o di collocamento fuori ruolo, il magistrato che ha perso per tale ragione la qualità di componente delle sezioni unite, o che non l'ha ancora ricoperta, al momento del rientro presso la Corte di cassazione può essere assegnato alle sezioni unite, rispettati gli ordinari criteri di selezione, solo dopo che siano trascorsi almeno due anni dal rientro in Corte. In caso di collocamento fuori ruolo per un periodo inferiore ai due anni, detto termine è ridotto ad un anno.

21.3. Il magistrato destinato ad un incarico che comporti l'esonero totale dal lavoro giurisdizionale per un tempo superiore a sei mesi e se ne avvalga, ovvero che sia collocato in aspettativa per il medesimo tempo, per motivi diversi da quelli previsti dai paragrafi 8 e 9, perde la veste di componente delle sezioni unite anche se non ha maturato la permanenza di sei anni e, al momento di cessazione dell'incarico o dell'aspettativa, non riassume, per ciò solo, tale qualità. Detto magistrato può nuovamente essere assegnato alle sezioni unite, rispettati gli ordinari criteri di selezione, partecipando al primo interpello per la copertura di posti resisi vacanti presso le medesime sezioni Unite, successivamente alla cessazione dell'incarico o della aspettativa.

21.4. Il consigliere componente delle sezioni Unite che consegua le funzioni di presidente di sezione non titolare cessa di appartenere alle stesse. Può nuovamente esservi assegnato, partecipando, nel rispetto degli ordinari criteri di selezione, al primo interpello per la copertura di posti di presidente non titolare resisi vacanti dopo l'assunzione delle funzioni di presidente. Analogamente è da dirsi, nel rispetto del complessivo limite temporale di permanenza di sei anni previsto per ciascuna funzione, nel caso in cui un consigliere o un presidente di sezione non titolare sia trasferito in via definitiva ad altra sezione.

21.5. Per i consiglieri e per i presidenti di sezione non titolari che hanno superato il limite di permanenza di sei anni, l'avvicendamento avverrà gradualmente, secondo i seguenti criteri:

- limite massimo complessivo di cessazione dell'assegnazione alle sezioni Unite, per ogni anno solare, di sette componenti per quelle civili e di cinque componenti per quelle penali;
- limite di sostituzione di non più di due componenti per ciascuna sezione civile e di non più di un componente per ciascuna sezione penale per ogni anno solare;
- individuazione del componente uscente nel magistrato con maggiore durata di permanenza presso le sezioni Unite e, in caso di pari durata, del magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

21.6. Il consigliere componente delle sezioni Unite che assuma le funzioni di presidente di sezione è sostituito da un consigliere della sezione di provenienza, previo interpello da diramarsi entro trenta giorni dalla perdita della qualifica di consigliere del precedente componente: momento questo in cui deve sussistere la legittimazione degli aspiranti.

21.7. La procedura per la sostituzione del magistrato uscente deve essere avviata almeno due mesi prima rispetto alla data di scadenza, ovvero non appena resa nota una diversa causa di cessazione della permanenza, fermo restando che il magistrato che abbia maturato la durata di permanenza massima è prorogato nell'assegnazione alle sezioni Unite ove designato componente di collegi precedentemente fissati, e ciò anche nel caso in cui il componente abbia nelle more conseguito le funzioni di presidente di sezione.

21.8. Fanno, inoltre, parte delle sezioni Unite civili e penali due magistrati, uno per il settore civile e uno per quello penale, che svolgono funzioni di coordinatore; partecipano di norma come componenti a tutti i collegi e svolgono le altre funzioni descritte ai paragrafi 24 e 31.

21.9. I magistrati coordinatori delle sezioni unite civili e penali sono nominati, previo interpello, con decreto motivato del Primo Presidente, fra i componenti delle sezioni unite designati da almeno due anni con l'osservanza delle procedure e dei criteri indicati per l'assegnazione alle sezioni unite.

21.10. L'incarico di coordinatore ha durata di tre anni decorrenti dalla nomina ed è eventualmente rinnovabile per uguale periodo.

§ 22. — Criteri per l'assegnazione alle sezioni unite civili e penali.

22.1. L'assegnazione dei magistrati alle sezioni unite civili e penali avviene su domanda o d'ufficio.

22.2. Sono assegnati alle sezioni Unite i consiglieri che, nell'ultimo decennio, abbiano prestato servizio presso la sezione cui sono assegnati per almeno tre anni o per almeno quattro complessivi in caso di servizio non continuativo.

22.3. La cessazione dell'appartenenza alla sezione di provenienza determina la decadenza del magistrato dalle sezioni Unite.

22.4. Le dichiarazioni di disponibilità vanno comunicate alla Prima Presidenza e devono essere corredate da una scheda di autorelazione con l'indicazione dei titoli.

22.5. L'assegnazione dei magistrati alle sezioni Unite è regolata dal criterio della specifica attitudine, desunto nell'ordine:

- dai provvedimenti redatti nell'ambito delle funzioni di legittimità da cui traspaia, in particolare, la capacità di individuare e risolvere, con chiarezza, pertinenza e sinteticità, le questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione e di inquadrare i singoli istituti nel sistema; a tal fine devono essere esaminati sia i provvedimenti eventualmente prodotti che quelli estratti a campione tra quelli non contenenti una motivazione semplificata depositati nell'ultimo triennio, il cui numero paritario è indicato nell'interpello in misura non inferiore a dieci e non superiore a venti per ciascuna delle due tipologie;

- dalla diligenza dimostrata, **di regola**, con il costante rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti;

- dalla specifica attività di studio e ricerca (relazioni per le sezioni Unite, relazioni tematiche) presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo;

- **dall'attività svolta presso la sesta sezione civile e da quella di esame preliminare dei ricorsi penali;**

- da **specifiche** esperienze di studio e ricerca nell'ambito della Corte di cassazione o di altri uffici delle istituzioni che si occupano di questioni giuridiche (Consiglio Superiore della Magistratura, Corte costituzionale, istituzioni UE o internazionali, uffici legislativi);

- da altre esperienze maturate nell'esercizio delle funzioni di legittimità, **anche nella Procura Generale della Corte di cassazione;**

- dalla produzione scientifica.

22.6. A parità di attitudine prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

22.7. A parità dei requisiti di cui ai commi precedenti prevale il magistrato appartenente al genere meno rappresentato.

§ 23. — Procedura per la scelta dei componenti delle sezioni Unite civili e penali.

23.1. Il procedimento per la scelta dei componenti delle sezioni Unite civili e penali si articola attraverso le seguenti fasi:

a) valutazione dei titoli da parte del presidente titolare della sezione di appartenenza sulla base del protocollo allegato alla tabella;

b) conferenza del Primo Presidente, del Presidente Aggiunto e dei presidenti titolari, rispettivamente, delle sezioni civili o penali, compreso il Coordinatore della Settima sezione penale, ai fini della valutazione dei titoli di ogni aspirante; alla conferenza partecipano anche il coordinatore delle sezioni Unite per l'ambito d'interesse e un magistrato del Segretariato generale in funzione di segretario;

c) designazione con decreto motivato del Primo Presidente;

d) parere del Consiglio Direttivo.

23.2. Per quanto riguarda i presidenti di sezione non titolari, oltre ai requisiti sopra specificati al paragrafo 22, vanno considerate in via prioritaria la pregressa attività di componente delle sezioni Unite e, in subordine, l'anzianità di servizio nella funzione e le attività svolte su delega del presidente titolare. In caso di parità, prevale il presidente di sezione non titolare più anziano in ruolo.

CAPO SECONDO SEZIONI UNITE CIVILI

§ 24. — Il magistrato coordinatore delle sezioni Unite civili.

24.1. Il magistrato coordinatore delle sezioni Unite civili è nominato tra i componenti delle sezioni unite civili che siano stati assegnati alle medesime da almeno due anni, con la osservanza del procedimento e dei criteri indicati nei paragrafi 22 e 23.

24.2. Il magistrato coordinatore delle sezioni Unite civili coadiuva il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto nell'espletamento dei seguenti incumbenti organizzativi:

- fissazione del calendario delle udienze e formazione dei collegi;
- raccordo con l'Ufficio del Massimario e del Ruolo;
- raccordo con gli uffici sezionali incaricati dell'esame preliminare dei ricorsi;
- controllo sulla predisposizione delle relazioni del Massimario sulle questioni da trattare e della massimazione delle decisioni adottate.

24.3. Il magistrato coordinatore è preposto all'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili.

24.4. In considerazione della particolare complessità e gravosità della funzione, il magistrato coordinatore è impegnato nella sezione di appartenenza, di regola, per una sola udienza al mese.

§ 25. — L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili.

25.1. L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili svolge ogni attività propedeutica e utile alla fissazione delle udienze delle sezioni Unite civili, soprattutto al fine di assicurare la costante ricognizione delle questioni controverse.

25.2. I compiti dell'Ufficio consistono:

- a) nella classificazione dei ricorsi di competenza delle sezioni Unite;
- b) nello spoglio orientato alla individuazione del valore ponderale e delle modalità di trattazione dei ricorsi;
- c) nella selezione dei ricorsi per cui si ritiene necessaria la relazione da parte dell'Ufficio del massimario;
- d) nella formazione dei "calepini" di udienza;
- e) nel formare e aggiornare periodicamente gli elenchi dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite per la composizione di contrasti o per la decisione di questioni di particolare importanza;
- f) nella diffusione interna di tali elenchi, in modo che le sezioni semplici siano informate delle questioni all'esame delle sezioni Unite;
- g) nella diffusione interna di una informazione provvisoria sui contenuti delle decisioni;
- h) nell'alimentazione e aggiornamento di un archivio informatico articolato per materie delle suddette informazioni, curandone la immediata diffusione ai componenti delle sezioni Unite;
- g) nella trasmissione per la diffusione anche all'esterno della Corte delle ordinanze di rimessione alle sezioni Unite.

25.3. L'Ufficio è composto dal magistrato coordinatore delle sezioni Unite civili e da almeno altri due magistrati, selezionati a seguito di apposito interpellato e nominati con decreto del Primo Presidente per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta per un triennio. Fermo quanto previsto dal paragrafo 24.4. per il magistrato coordinatore, ai magistrati componenti l'ufficio è riconosciuto l'esonero da una udienza mensile nella sezione di appartenenza.

25.4. Costituiscono requisiti per il conferimento dell'incarico di componente dell'Ufficio l'appartenenza alle sezioni Unite o l'aver prestato servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo dimostrando spiccate attitudini di studio, nonché l'impegno ad assicurare una assidua presenza in Corte.

§ 26. — Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.

26.1. Le sezioni Unite civili tengono di regola due udienze ogni mese, escluso agosto, di martedì.

26.2. I collegi sono predisposti dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione fra i presidenti titolari delle sezioni civili, con almeno sei mesi di anticipo, con riferimento ai seguenti periodi temporali: gennaio-marzo, aprile-luglio; settembre-dicembre.

26.3. La formazione dei collegi precede la formazione dei ruoli di udienza.

26.4. Presiedono i collegi delle sezioni Unite civili il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari delle sezioni civili.

26.5. Secondo quanto previsto dal paragrafo 21.8. è di regola componente di ogni collegio il coordinatore delle sezioni Unite.

26.6. Partecipano di regola ad ogni udienza il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto e, a turno, un presidente titolare di sezione, che coadiuva il presidente del collegio; un presidente non titolare che è assegnatario di ricorsi in relazione alla competenza della sezione di appartenenza; non meno di sei e non più di otto consiglieri, di regola provenienti ciascuno da sezione diversa da quella cui appartiene il presidente non titolare.

26.7. I collegi vengono predisposti curando la partecipazione equilibrata di magistrati con diverse anzianità di assegnazione alle sezioni Unite ed assicurando che in tutte le udienze ci sia almeno un componente rappresentante di ciascuna sezione, **anche garantendo, tendenzialmente e ove possibile, l'equilibrio di genere.**

26.8. Il componente del collegio che riveste la qualità di presidente di sezione non titolare deve essere individuato, salvo deroghe eccezionali e motivate, tra i presidenti di una sezione diversa da quella cui appartiene il presidente titolare, qualora questi sia chiamato a presiedere il collegio.

26.9. I presidenti di sezione o i consiglieri che abbiano preso parte quali componenti a una udienza delle sezioni Unite civili di regola non possono partecipare alle udienze immediatamente successive, dovendo essere assicurata l'alternanza e la paritaria partecipazione alle udienze di tutti i componenti della medesima sezione. Deve essere, in ogni caso, assicurata la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti.

26.10. Ai magistrati con incarico di relatore alle sezioni Unite civili va assegnata di regola nella sezione di appartenenza una udienza in meno nello stesso mese o in quello immediatamente successivo.

26.11. Il magistrato che risulti impegnato quale componente delle sezioni Unite civili di regola non può tenere udienza nella sezione di appartenenza nel giorno antecedente o successivo.

26.12. Per ogni udienza sono designati due componenti supplenti, per il caso di documentato impedimento di un componente del collegio, individuati secondo un criterio automatico di rotazione fra tutti i componenti delle varie sezioni, esclusi i presidenti, tenuto conto degli impegni di udienza presso le sezioni di appartenenza. Ove, per un impedimento, debba essere sostituito il relatore, tale incarico può essere assegnato ad altro componente del collegio tenuto conto della sua specifica esperienza professionale e della trattazione di questioni analoghe. Allo stesso deve essere assicurato un tempo adeguato per lo studio del ricorso; qualora ciò non sia possibile il ricorso, salve imprescindibili esigenze di urgenza, deve essere rinviato a nuovo ruolo.

In caso di impedimento di uno dei supplenti, si procede alla sua sostituzione, rispettando il criterio di rotazione, salve particolari ragioni di urgenza in relazione al tempo di comunicazione dell'impedimento e considerate le condizioni di reperibilità, evitandosi peraltro la sostituzione di un supplente con un consigliere designato quale componente del collegio in una udienza già fissata nella sezione di provenienza.

§ 27. — Criteri di assegnazione dei ricorsi.

27.1. L'assegnazione dei ricorsi a ciascuna udienza avviene nell'ordine in cui pervengono alla cancelleria delle sezioni Unite o al Primo Presidente, salvo quanto di seguito previsto.

27.2. A tale criterio cronologico si può derogare quando le sezioni unite devono risolvere questioni di massima di particolare importanza o contrasti che necessitano di decisione immediata per indirizzare la giurisprudenza ed evitare l'inflazione del contenzioso, nonché per le seguenti ipotesi:

- a) regolamenti preventivi di giurisdizione in materia elettorale;
- b) ricorsi avverso decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;
- c) ricorsi avverso decisioni del Consiglio Nazionale Forense;
- d) ricorsi in materia di stato, famiglia e persone;

e) ricorsi in relazione ai quali è stata presentata specifica e motivata istanza di sollecita trattazione, valutata positivamente dal Primo Presidente;

f) ricorsi che propongono questioni uguali o connesse con quelle prospettate da altri ricorsi - la cui fissazione è determinata in funzione del numero del registro generale - e di cui risulta opportuna la trattazione unitaria;

g) conflitti negativi di giurisdizione.

27.3. Ogni ricorso viene esaminato dall'Ufficio preparatorio del procedimento che provvede a:

a) proporre, con la scheda di cui al successivo punto c), le modalità di definizione processuale (pubblica udienza - trattazione camerale ex art. 380-bis cod. proc. civ. - richiesta al P.G. della requisitoria - redazione di proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. - rimessione alla sezione ex art. 374 cod. proc. civ.);

b) richiedere all'Ufficio del massimario la redazione di una breve e sintetica relazione su specifiche questioni o su particolari profili di interesse;

c) redigere per ciascun ricorso - di cui si proponga la rimessione alla pubblica udienza, la redazione di relazione e la richiesta al Procuratore Generale - una breve scheda informativa, inserita anche in archivio informatico, contenente la sintesi del fatto, il richiamo dei precedenti e la valutazione di complessità del ricorso, scheda che la cancelleria provvede a distribuire a ciascun componente del collegio e al Procuratore Generale.

27.4. Ultimati tali adempimenti, i ricorsi vengono disposti in ordine cronologico in due gruppi: uno per i ricorsi da trattare in pubblica udienza ed un altro per quelli da trattare in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.

27.5. Definito l'ordine di trattazione dei ricorsi, questi sono assegnati ai magistrati secondo l'ordine decrescente di anzianità, tenendo conto peraltro dell'esigenza che l'incarico di relatore sia di regola assegnato a un magistrato della sezione competente per la materia controversa, sempre che non sia stato l'estensore di una delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto. Va assicurata in ogni caso la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti. La scelta del relatore va operata di regola a rotazione fra i componenti, pur dovendosi privilegiare la specifica esperienza professionale del magistrato da designare che abbia trattato questioni analoghe.

§ 28. — Regole particolari di formazione dei collegi; ricusazione di un componente delle sezioni Unite civili; ricorso per revocazione.

28.1. Nel caso di ricusazione di componenti delle sezioni Unite civili decide un collegio del quale non faccia parte il componente ricusato. Ove sia possibile decidere nella stessa udienza, previa designazione del relatore, si provvede alla sostituzione del componente ricusato mediante il supplente. Con il medesimo criterio si procede, sempre che sia possibile decidere nella medesima udienza, in caso di ricusazione di più di un componente del collegio.

28.2. Nel caso di ricorso per revocazione contro sentenze delle sezioni unite civili, il ricorso è assegnato a un apposito collegio di cui non facciano parte componenti del collegio che ha emesso il provvedimento oggetto del ricorso. Il collegio è composto da consiglieri della medesima sezione di provenienza, in ordine decrescente di anzianità di permanenza nelle sezioni unite. Al Primo Presidente subentra il Presidente Aggiunto o, in sua assenza, il più anziano nella funzione tra i presidenti titolari delle sezioni civili escluso quello che ha fatto parte del collegio che ha emesso la decisione impugnata. In ugual modo si provvede se deve essere sostituito il Presidente Aggiunto o un presidente titolare. Subentra al presidente di sezione non titolare un consigliere della medesima sezione, in ordine decrescente di anzianità di permanenza alle sezioni Unite.

§ 29. — Affari da assegnare alle sezioni Unite civili.

29.1. Sono assegnati alle sezioni Unite civili:

- i ricorsi con motivi attinenti alla giurisdizione, che non siano assegnati alle sezioni semplici (art. 374, comma 1, cod. proc. civ.);

- i contrasti di giurisprudenza in materia civile;

- le questioni di massima di particolare importanza (art. 374, comma secondo, cod. proc. civ.);

- le decisioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio nazionale forense, della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;
- i regolamenti e i conflitti di giurisdizione.

§ 30. — Disposizioni finali.

30.1. Per quanto non espressamente stabilito si osservano le disposizioni previste per le sezioni civili.

CAPO TERZO

SEZIONI UNITE PENALI

§ 31. — *Il magistrato coordinatore delle sezioni Unite penali.*

31.1. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 21.8, il magistrato coordinatore delle sezioni Unite penali ha l'incarico di coadiuvare il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto nell'espletamento dei seguenti incumbenti organizzativi:

- fissazione del calendario delle udienze e formazione dei collegi;
- raccordo con gli uffici sezionali incaricati dell'esame preliminare dei ricorsi;

31.2. Nell'espletamento dell'incarico, il coordinatore cura altresì:

- a) lo spoglio dei ricorsi rimessi o assegnati alle sezioni Unite (con riferimento all'apprezzamento del valore ponderale degli stessi ed ai termini di prescrizione e di custodia cautelare);
- b) la verifica della persistenza del denunciato contrasto di giurisprudenza;
- c) l'individuazione delle questioni controverse e il collegamento con l'Ufficio del Massimario e del Ruolo per la tempestiva redazione della relazione;
- d) la vigilanza sulla completezza e puntualità degli adempimenti della cancelleria delle sezioni Unite penali;
- e) la preparazione delle udienze, con il compito di segnalare l'avvenuta trattazione di ricorsi uguali o analoghi in precedenti udienze;
- f) la verifica della corretta massimazione dei principi affermati dalla sentenza.

31.3. Il coordinatore usufruisce di un esonero del 25% dal lavoro presso la sezione di appartenenza con conseguente riduzione di un'udienza.

§ 32. — *Fissazione delle udienze e formazione dei collegi.*

32.1. Le sezioni Unite penali tengono, di regola, non meno di una udienza al mese, (escluso agosto) il giorno di giovedì.

32.2. I collegi sono predisposti dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione fra i presidenti titolari delle sezioni penali, con almeno sei mesi di anticipo, in relazione ai seguenti periodi temporali: gennaio-marzo, aprile-luglio, settembre-dicembre.

32.3. La formazione dei collegi precede la formazione dei ruoli di udienza.

32.4. Presiedono i collegi delle sezioni Unite penali il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei fra i presidenti titolari delle sezioni penali.

32.5. Secondo quanto previsto dal paragrafo 21.8 è di regola componente di ogni collegio il coordinatore delle sezioni Unite. Ne sono altresì componenti, a turno, un presidente titolare di sezione, un presidente di sezione non titolare e cinque consiglieri a rotazione provenienti da ciascuna delle sezioni, diverse da quella cui appartiene il presidente non titolare. Il componente del collegio che riveste la qualità di presidente di sezione non titolare deve essere individuato, salvo casi eccezionali che devono essere oggetto di decreto motivato, tra i presidenti di una sezione diversa da quella cui appartiene il componente avente la qualità di presidente titolare.

32.6. A ciascuna udienza fissata in calendario vengono assegnati con congruo anticipo, tenuto conto degli adempimenti connessi agli avvisi e alla predisposizione della relazione da parte dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, i ricorsi rimessi dalle singole sezioni o assegnati dal Primo Presidente.

32.7. Ai fini di quanto previsto dall'art.610, comma 2, cod. proc. pen., i magistrati delegati all'esame preliminare dei ricorsi penali trasmettono tempestivamente al Primo Presidente le richieste di assegnazione alle sezioni Unite formulate dalle parti prima che il ricorso venga inserito nel ruolo di udienza sezionale ovvero segnalano al Primo Presidente la speciale importanza delle questioni implicate dal ricorso o la sussistenza di contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni su una questione di diritto oggetto di un motivo di ricorso, tenendo conto anche delle relazioni sui contrasti di giurisprudenza trasmesse dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

32.8. L'assegnazione dei ricorsi a ciascuna udienza avviene nell'ordine di loro pervenienza alla cancelleria delle sezioni Unite penali o al Primo Presidente.

32.9. All'assegnazione degli affari ai collegi e alla designazione del relatore provvedono il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, il più anziano nella funzione fra i presidenti titolari delle sezioni penali.

32.10. Nel caso previsto dall'art. 618 cod. proc. pen. può essere disposta la restituzione del ricorso alla sezione di provenienza solo nei casi previsti dall'art. 172 disp. att. cod. proc. pen.

32.11. I presidenti di sezione o i consiglieri che abbiano preso parte quali componenti a una udienza delle sezioni Unite penali, di regola, non possono partecipare alle udienze immediatamente successive, dovendo essere assicurata l'alternanza e la paritaria partecipazione alle udienze di tutti i componenti della medesima sezione.

32.12. L'incarico di relatore, per le questioni che investono profili di diritto sostanziale, deve essere di regola assegnato a un magistrato della sezione competente per la materia controversa, sempre che non sia stato estensore di una delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto. La scelta del relatore va operata, di regola, a la rotazione fra tutti i componenti, pur dovendosi privilegiare la specifica esperienza professionale del magistrato che abbia trattato questioni analoghe. Deve essere, in ogni caso, assicurata la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti.

32.13. Per il caso di documentato impedimento di un componente del collegio, per ogni udienza sono designati due componenti supplenti individuati secondo un criterio automatico di rotazione fra tutti i componenti delle varie sezioni, esclusi i presidenti, tenuto conto degli impegni di udienza presso la sezione di appartenenza. Ove, per un impedimento, debba essere sostituito il relatore, tale incarico può essere assegnato ad altro componente del collegio, tenuto conto della sua specifica esperienza professionale e della trattazione di questioni analoghe. Allo stesso deve essere assicurato un tempo adeguato per lo studio del ricorso; qualora ciò non sia possibile, il ricorso, salve imprescindibili esigenze di urgenza, deve essere rinviato a nuovo ruolo.

32.14. In caso di impedimento di uno dei supplenti, si procede alla sua sostituzione, rispettando il criterio di rotazione, salve particolari ragioni di urgenza in relazione al tempo di comunicazione dell'impedimento e considerate le condizioni di reperibilità, evitando peraltro la sostituzione di un supplente con un consigliere designato quale componente del collegio in una udienza già fissata nella sezione di provenienza.

32.15. Ai magistrati con incarico di relatore alle sezioni Unite penali di regola va assegnata nella sezione di appartenenza una udienza in meno nello stesso mese o in quello immediatamente successivo.

32.16. Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 16.11, il magistrato impegnato quale componente in una udienza delle sezioni Unite penali il martedì antecedente l'udienza o il giorno o successivo non può tenere udienza o figurare come supplente nella sezione di appartenenza.

§ 33. — Regole particolari di formazione dei collegi: ricusazione di un componente delle sezioni Unite penali; ricorso straordinario per errore di fatto; correzione di errore materiale.

33.1. Nel caso di ricusazione di un componente delle sezioni Unite penali decide un collegio del quale non faccia parte il componente ricusato. Ove sia possibile decidere nella stessa udienza, previa designazione del relatore, si provvede alla sostituzione mediante il supplente.

33.2. Nel caso di ricorso straordinario per errore di fatto contro sentenze delle sezioni Unite penali, il ricorso è assegnato a un apposito collegio di cui non faccia parte alcuno dei componenti del collegio che ha emesso la sentenza impugnata. Il collegio è composto da consiglieri della medesima sezione di provenienza, in ordine decrescente di anzianità di permanenza nelle sezioni Unite. Al Primo Presidente, subentra il Presidente Aggiunto o, in sua assenza, il più anziano nella funzione tra i presidenti titolari delle sezioni penali, escluso quello che abbia fatto parte del collegio che ha emesso la decisione impugnata. In ugual modo si provvede se devono essere sostituiti il Presidente Aggiunto o un presidente titolare. Il presidente di sezione non titolare viene sostituito da un consigliere della medesima sezione in ordine decrescente di anzianità di permanenza nelle sezioni Unite.

33.3. Nel caso di procedura di correzione di errori materiali relativi a decisioni delle sezioni Unite penali, di essa è investito il primo collegio utile e, se possibile, la relazione è affidata allo stesso componente estensore del provvedimento nel quale l'errore materiale è stato rilevato.

§ 34. — *Affari da assegnare alle sezioni Unite penali.*

34.1. Sono assegnati alle sezioni Unite penali:

- i ricorsi rimessi dalle singole sezioni penali in presenza di contrasti di giurisprudenza, anche potenziali, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen., **nonché i ricorsi rimessi dalle singole sezioni penali a norma dell'art. 618 cod. proc. civ.;**

- i ricorsi assegnati dal Primo Presidente in presenza di questioni di speciale importanza o quando occorra dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni, a norma dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.;

- le ricusazioni di componenti delle sezioni Unite penali;

- i ricorsi straordinari per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. contro sentenze delle sezioni Unite penali;

- le correzioni di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. relativi a decisioni delle sezioni unite penali.

§ 35. — *Disposizioni finali.*

35.1. Per quanto non espressamente stabilito si osservano le disposizioni tabellari previste per le sezioni penali.

PARTE TERZA SETTORE CIVILE

CAPO PRIMO DISCIPLINA GENERALE

§ 36. — *Criteri per la formazione dei calendari di udienza.*

36.1 In occasione della formazione dei calendari di udienza, i presidenti delle sezioni civili predeterminano il numero delle udienze pubbliche e delle adunanze della camera di consiglio.

36.2 Ai fini dell'assegnazione dei magistrati ai collegi e della assegnazione degli affari ai magistrati, l'attività espletata nell'udienza pubblica è parificata a quella svolta in adunanza camerale.

§ 37. — *Criteri di formazione dei collegi.*

37.1. La formazione dei collegi avviene nel rispetto dei criteri generali fissati dal paragrafo 16.

37.2. A tali modalità può derogarsi motivatamente per la formazione di collegi destinati alla trattazione di materie specialistiche (famiglia, lavoro, società e impresa, esecuzioni, procedure concorsuali, immigrazione e protezione internazionale, libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).

§ 38. — *Criteri nella assegnazione degli affari ai collegi.*

38.1. Nell'assegnazione degli affari ai collegi, si tiene conto dell'ordine di iscrizione del ricorso nel ruolo generale, della data di inizio del processo di merito e delle esigenze di fissazione prioritaria o sincronica connesse alla trattazione dei seguenti affari:

1) ricorsi che per disposizione di legge esigono sollecita trattazione;

2) ricorsi che attengono a diritti fondamentali della persona;

3) ricorsi che presentano questioni analoghe, in relazione alle quali risulta necessario rafforzare la funzione nomofilattica;

4) ricorsi che presentano questioni nuove suscettibili di riproporsi in un numero non trascurabile di controversie.

38.2. Ai predetti criteri può derogarsi per altre apprezzabili ragioni, da indicare con provvedimento motivato del Presidente titolare.

38.3. I ricorsi trasmessi alla sezione, a seguito dell'esame preliminare presso la Sesta sezione civile, sono sottoposti al Presidente titolare e sono esaminati dall'Ufficio spoglio secondo le direttive impartite.

38.4. I ricorsi sono suddivisi per aree tematiche, per materia, per tipologia di questioni, sulla base delle indicazioni risultanti dallo spoglio, ed a ciascuno di essi viene attribuito un valore ponderale, secondo la seguente scansione:

- valore ponderale 1: ricorsi aventi ad oggetto questioni di diritto già decise; vizi di motivazione; numero di motivi di ricorso non superiore a tre;
- valore ponderale 2: ricorsi che non siano riconducibili all'ipotesi precedente o a quella successiva;
- valore ponderale 3: ricorsi aventi ad oggetto questioni nuove o con i quali viene pro-posto un numero notevole di censure che investono punti autonomi della decisione e/o con notevole numero di parti aventi posizioni non omogenee;
- valore ponderale 4: ricorsi aventi ad oggetto questioni nuove di particolare difficoltà;
- valore ponderale 5: ricorsi di eccezionale difficoltà per la complessità della materia e/o del quadro normativo di riferimento. In caso di mancata indicazione il valore è uguale a 1.

38.5. Nell'attribuzione dei valori ponderali si deve comunque tenere conto della consistenza quantitativa degli atti processuali.

§ 39. — Ufficio spoglio sezionale presso le sezioni ordinarie.

39.1. Presso ogni sezione civile ordinaria è costituito l'Ufficio spoglio, coordinato di regola da un presidente di sezione non titolare, composto da consiglieri. Ad esso possono essere destinati anche magistrati del Massimario applicati con funzioni giurisdizionali alle sezioni civili, previo concerto tra il presidente titolare e il Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, e tirocinanti.

39.2. Qualora i presidenti non titolari non siano in numero sufficiente, il presidente titolare può demandare il coordinamento dell'ufficio spoglio a un consigliere individuato previo interpello interno.

39.3. Il numero complessivo dei consiglieri addetti all'ufficio spoglio è determinato per ciascuna sezione dal rispettivo presidente titolare in proporzione all'organico della sezione, tenuto conto del numero di aree tematiche esistenti e del flusso dei procedimenti, e in ogni caso in misura non inferiore a tre e non superiore a nove consiglieri.

39.4. La nomina dei componenti di ciascun Ufficio spoglio sezionale, e del coordinatore qualora sia un consigliere, è effettuata dal Primo Presidente all'esito di interpello promosso dal presidente titolare della sezione

39.5. Qualora risponda all'interpello per il coordinamento o per la composizione dell'ufficio spoglio un numero di aspiranti superiore a quello dei posti pubblicati, la scelta è effettuata in aderenza ai seguenti criteri:

- precedenti esperienze di selezione degli affari;
- specifica esperienza nelle singole materie della sezione;
- pregresso servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo;
- anzianità di ruolo.

39.6. Nell'ipotesi di numero insufficiente o di assenza di aspiranti, la individuazione è effettuata d'ufficio sulla base degli stessi criteri indicati al punto precedente, sentito l'interessato.

39.7. Il coordinatore e i componenti dell'Ufficio spoglio assicurano l'impegno all'assidua presenza in ufficio e l'assolvimento del compito per un periodo almeno biennale **e rinnovabile fino a un massimo di 4 anni**. Almeno un mese prima della scadenza i posti dell'Ufficio spoglio vengono messi a concorso con interpello. **Il termine decorre dalla data di esecutività della presente tabella.**

39.8. I componenti dell'Ufficio spoglio sono esentati di regola da un turno di udienza mensile.

39.9. Il presidente titolare assicura l'equa distribuzione del carico di lavoro dei magistrati del Massimario applicati a funzioni giurisdizionali e addetti all'Ufficio spoglio.

39.10. Sulla base di direttive formulate dal presidente titolare, l'Ufficio spoglio presso le sezioni ordinarie:

- procede allo spoglio informatizzato di tutti i ricorsi già pendenti o sopravvenuti in sezione;
- predispone una apposita scheda informatizzata di spoglio, ove indica il valore ponderale del ricorso, l'area tematica di appartenenza, la materia, la data di iscrizione, la o le questioni prospettate con i motivi di ricorso, i precedenti;

-finalizza la selezione alla formazione di ruoli di udienza omogenei, alla individuazione del contenzioso seriale, di possibili accorpamenti, di questioni nuove o di questioni con soluzioni giurisprudenziali non univoche;

- indica, ove ne ricorrano i presupposti fissati dall'art. 375, ultimo comma, c.p.c., come modificato dalla legge n. 197 del 2016, di conversione del d. l. n.168 del 2016, l'opportunità della trattazione in pubblica udienza.

- segnala, altresì, i ricorsi che per le caratteristiche delle parti, della materia o per altre ragioni, possono avere un particolare rilievo.

39.11. Il presidente titolare e/o i presidenti non titolari delegati presso le sezioni ordinarie utilizzano le schede informatiche redatte per formare i ruoli delle udienze con questioni il più possibile omogenee.

39.12 Ai fini di quanto previsto dall'art.374, comma secondo, c.p.c., l'Ufficio spoglio trasmette, ove rilevanti, al Primo Presidente le richieste di assegnazione alle sezioni unite formulate dalle parti e segnala allo stesso le questioni di particolare importanza, nonché la sussistenza di contrasti tra le sezioni ordinarie.

§ 40. — Criteri di assegnazione degli affari ai relatori.

40.1. L'assegnazione dei ricorsi a ciascun componente del collegio è effettuata dal presidente titolare, sulla base della scheda di spoglio, di regola secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo, e, salvo quanto previsto per le materie specialistiche, in modo da garantire una equilibrata distribuzione del carico di lavoro all'interno della sezione di appartenenza ed in ciascuna udienza o adunanza, con le seguenti eccezioni:

a) in caso di rifissazione dell'udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo, il ricorso, se possibile, deve essere assegnato al medesimo relatore;

b) in caso di rimessione alla sezione ordinaria di ricorso già discusso nella sottosezione, il ricorso, ove possibile, deve essere assegnato allo stesso relatore;

c) in caso di fissazione della medesima udienza per ricorsi uguali o simili ovvero attinenti alla medesima questione di fatto e/o di diritto, gli stessi possono essere assegnati al medesimo relatore o distribuiti tra quest'ultimo ed il consigliere che lo segue nell'ordine crescente di anzianità di ruolo;

d) qualora sia necessario risolvere particolari questioni di diritto che richiedono la specifica esperienza professionale di determinati consiglieri.

40.2. Nel caso in cui più consiglieri siano in possesso di una competenza specifica nella materia che costituisce oggetto del ricorso, si segue nell'assegnazione il criterio dell'anzianità crescente di ruolo, salvo che la questione sia stata già esaminata da un altro consigliere in qualità di relatore.

40.3. Non è consentita la destinazione di un consigliere alla trattazione di una determinata materia in via esclusiva.

40.4. In caso di eccezione al criterio di cui al punto 1, il presidente titolare o il presidente da lui delegato procede alla annotazione della deroga indicandone i motivi, riconducibili ad una delle ipotesi sopra indicate.

**CAPO SECONDO
DISCIPLINA SEZIONALE**

SEZIONE PRIMA

§ 41. — Materie di competenza della sezione.

Acque	Filiazione
Adozione	Immigrazione e Protezione Internazionale
Alimenti	Inabilitazione
Arbitrato	Interdizione
Azienda e Impresa	Mandato di credito
Borsa	Materia elettorale
Cittadinanza	Minori
Concorrenza e consorzi	Opere dell'ingegno (beni immateriali)
Contratti bancari	Opere pubbliche
Diritto internazionale privato	Persone fisiche e giuridiche
Diritto amministrativo	Responsabilità civile dei giudici, limitatamente ai ricorsi che riguardano i giudici della Terza sezione civile
Edilizia economica e popolare	Società
Equa riparazione, limitatamente ai ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile	Stato civile
Espropriazione per pubblica utilità	Titoli di credito
Fallimento	
Famiglia	

§ 42. — Organizzazione interna della Prima sezione.

42.1. La sezione è organizzata in cinque aree tematiche: area 1, famiglia e persone; area 2, banca, borsa, società e titoli di credito e le controversie in materia bancaria e finanziaria; area 3, fallimento e procedure concorsuali; area 4, Pubblica amministrazione; area 5, protezione internazionale e immigrazione.

42.2. A ciascuna delle aree è preposto un presidente di sezione che, dopo la formazione dei calendari di udienza da parte del presidente titolare, provvede alla formazione dei ruoli di udienza, all'assegnazione dei ricorsi ai magistrati, all'adempimento dei connessi incumbenti, alla presidenza dei collegi giudicanti e allo svolgimento delle altre attività previste ai paragrafi 14 e 19.

42.3. L'assegnazione dei magistrati alle aree può essere non esclusiva.

42.4. Di regola i collegi in materia di protezione internazionale e immigrazione sono formati a rotazione da tutti i magistrati della sezione nel rispetto delle regole tabellari.

SEZIONE SECONDA

§ 43. — Materie di competenza della sezione.

Agenzia (tranne rito del lavoro)	Mediazione
Appalto	Mutuo
Comunione - Condominio	Nuova opera - Danno temuto
Deposito	Patrocinio a spese dello Stato
Divisione	Possesso
Donazione	Proprietà
Edilizia	Provvedimenti disciplinari degli ordini professionali
Enfiteusi	Rendita perpetua e vitalizia
Equa riparazione, tranne i ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile	Riforma fondiaria
Lavoro autonomo - Profess./onorari	Sanzioni amministrative, escluse quelle in

materia finanziaria, valutaria, di lavoro e di previdenza
Servitù
Successioni
Superficie

Trascrizione
Urbanistica
Usi civici
Usufrutto - Uso - Abitazione
Vendita - Permuta – Riporto

SEZIONE TERZA

§ 44. — *Materie di competenza della sezione.*

Anticresi
Arricchimento
Assicurazione
Contratti agrari
Contratto estimatorio
Contratti in genere
Diritto della navigazione
Esecuzione forzata
Fideiussione
Gestione di affari
Gioco e scommessa
Ipoteca
Locazioni e comodato
Mandato - Commissione
Cessione di beni ai creditori

Obbligazioni in genere
Pagamento d'indebito
Pegno
Prescrizione e decadenza
Privilegi
Promesse unilaterali
Responsabilità civile
Responsabilità civile dei giudici, tranne i ricorsi che riguardano giudici della Terza sezione civile
Somministrazione
Spedizione
Transazione
Trasporto

SEZIONE LAVORO

§ 45. — *Materie di competenza della sezione Lavoro.*

Lavoro privato; Diritto sindacale; Lavoro pubblico; Previdenza e assistenza.

§ 46. — *Organizzazione interna della sezione Lavoro.*

46.1. La sezione è organizzata in tre aree, distinte per competenza: area 1, lavoro pubblico; area 2, previdenza e assistenza; area 3, lavoro privato e diritto sindacale.

46.2. L'attività delle tre aree è coordinato dal presidente titolare il quale provvede direttamente anche alla gestione (in particolare alla formazione dei ruoli) di una delle suddette aree, delegando ad altri due presidenti (designati in base al criterio di competenza) la gestione delle due rimanenti aree.

46.3. A ciascuna delle tre aree è assegnato un numero di consiglieri e di presidenti stabilito con criterio proporzionale in base al numero dei ricorsi pendenti e alle presenze effettive. L'assegnazione è tendenzialmente esclusiva, ma è consentita, in relazione ad esigenze specifiche, in particolare per la formazione dei collegi, la coassegnazione a due aree.

46.4. L'assegnazione a ciascuna area ha durata minima di due anni. Il passaggio dei consiglieri da un'area all'altra avviene sulla base di interpello che ha luogo con cadenza biennale e, in caso di necessità, d'ufficio, con provvedimento del presidente titolare sentiti gli altri presidenti della sezione. L'assegnazione d'ufficio è effettuata in base ai criteri di competenza e specializzazione al fine di garantire il corretto esercizio della funzione nomofilattica e, a parità di attitudini, secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo. In ogni caso il passaggio dei consiglieri da un'area all'altra è attuato attraverso un meccanismo di rotazione idoneo a garantire la coerente evoluzione della giurisprudenza di ciascuna area e l'arricchimento delle esperienze dei singoli consiglieri.

46.5. Nell'ambito di ciascuna area sono fissate udienze pubbliche e adunanze camerale sulla base dei criteri indicati dall'art. 375, ultimo comma, c.p.c. Il calendario delle udienze e delle adunanze camerale, nonché la composizione dei collegi – in base agli organici di ciascuna area - vengono fissati con congruo anticipo dal presidente titolare, sentiti i presidenti delegati delle aree.

§ 47. — Criteri di priorità per la sezione Lavoro.

47.1. In applicazione dei criteri generali di cui al paragrafo 38, nella trattazione dei ricorsi nell'ambito di ciascuna area si attribuisce la precedenza:

a) a quelli aventi ad oggetto i licenziamenti, in particolare quelli regolati dalla legge 92/2012, o le dimissioni che si assumono invalide;

b) a quelli per i quali le parti abbiano prospettato particolari situazioni di urgenza positivamente riscontrate dal presidente titolare;

c) ai ricorsi proposti a norma dell'art. 420-bis c.p.c. ed ai ricorsi per revocazione proposti a norma dell'art. 391-bis c.p.c.;

d) ai ricorsi aventi ad oggetto peculiari questioni giuridiche che, per la loro complessità e per la loro diffusione presso i giudici di merito, è opportuno siano sollecitamente decise dalla Corte nell'esercizio del suo ruolo nomofilattico.

47.2. La trattazione dei ricorsi che sollevino importanti questioni giuridiche e riguardino un elevato numero di controversie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione o ai giudici di merito potrà essere preceduta, al fine di pervenire ad una decisione che coinvolga un ampio numero dei magistrati della sezione e sia particolarmente idonea a dar luogo ad un indirizzo consolidato, da riunioni di sezione indette dal presidente titolare o dal presidente di area, sentito il presidente titolare.

SEZIONE QUINTA - TRIBUTARIA

§ 48. — Materie di competenze della sezione Tributaria.

48.1. Le materie di competenza della sezione sono: imposte dirette, Iva, accise, tributi doganali, tributi locali, imposta di registro e altre imposte indirette, nonché le relative sanzioni.

§ 49. — Organizzazione interna della sezione Tributaria.

49.1. La quinta sezione civile - tributaria è organizzata in tre aree: area 1, imposte dirette (e quelli promiscui secondo criteri di prevalenza delle imposte dirette); area 2, tributi armonizzati (e quelli promiscui secondo criteri di prevalenza dei tributi armonizzati); area 3, tributi locali e altri tributi diversi da quelli devoluti alla prime due aree.

49.2. La gestione delle aree (con particolare riferimento allo spoglio sezionale e alla formazione dei ruoli) può essere delegata a tre presidenti coordinatori designati in base alla competenza settoriale e alla maggiore anzianità nell'ufficio di presidente nella sezione.

49.3. Il coordinatore della sottosezione tributaria della sesta sezione cura il collegamento e lo scambio di informazioni con il presidente titolare della Quinta sezione e con i presidenti non titolari coordinatori delle tre aree.

49.4. A ciascuna delle tre aree è assegnato un numero di consiglieri e di presidenti stabilito con criterio proporzionale in base al numero dei ricorsi pendenti e alle presenze effettive. L'assegnazione è tendenzialmente esclusiva, ma è consentita, in relazione ad esigenze specifiche, in particolare per la formazione dei collegi, la coassegnazione a due aree.

49.5. L'assegnazione a ciascuna area ha durata minima di due anni. Il passaggio dei consiglieri da un'area all'altra avviene sulla base di interpello che ha luogo con cadenza biennale e, in caso di necessità, d'ufficio, con provvedimento del presidente titolare sentiti gli altri presidenti della sezione. L'assegnazione d'ufficio è disposta in base ai criteri di competenza e specializzazione al fine di garantire il corretto esercizio della funzione nomofilattica, e a parità di attitudini secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo. Il passaggio dei consiglieri da un'area all'altra deve essere realizzato attraverso un meccanismo di rotazione

idoneo a garantire la coerente evoluzione della giurisprudenza di ciascuna area e l'arricchimento delle esperienze dei singoli consiglieri.

49.6. Nell'ambito di ciascuna area sono fissate udienze pubbliche e adunanze camerali sulla base dei criteri indicati dall'art. 375, ultimo comma, c.p.c. Il calendario delle udienze e delle adunanze camerali, nonché la composizione dei collegi – in base agli organici di ciascuna area - vengono fissati con congruo anticipo dal presidente titolare, sentiti i presidenti delegati delle aree.

§ 50. – Criteri di priorità della sezione Tributaria.

50.1. In applicazione dei criteri generali di cui al paragrafo 38, nella trattazione dei ricorsi nell'ambito di ciascuna delle aree si attribuisce la precedenza: a) a quelli aventi ad oggetto il recupero di aiuti di Stato; b) a quelli per i quali le parti abbiano prospettato particolari situazioni di urgenza positivamente riscontrate dal presidente titolare o dal presidente coordinatore se all'uopo delegato; c) ricorsi di più risalente iscrizione, qualora non ricompresi in provvedimenti di condono; d) ai ricorsi proposti contro decisioni in cause di revocazione ed ai ricorsi per revocazione proposti a norma dell'art. 391-bis c.p.c.; e) ai ricorsi aventi ad oggetto peculiari questioni giuridiche che, per la loro difficoltà e per la loro diffusione presso i giudici di merito, è opportuno siano sollecitamente decise dalla Corte nell'esercizio del suo ruolo nomofilattico; f) ai ricorsi rinviati a nuovo ruolo e a quelli rimessi in pubblica udienza da adunanze camerali. Nel caso sub f) è perseguita, ove possibile, l'invarianza del relatore, eccezion fatta per le deroghe tabellarmente previste in via generale.

50.2. La trattazione dei ricorsi che sollevino importanti questioni giuridiche e riguardino un elevato numero di controversie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione o ai giudici di merito potrà essere preceduta, al fine di pervenire ad una decisione che coinvolga un ampio numero dei magistrati della sezione e sia particolarmente idonea a dar luogo ad un indirizzo consolidato, da riunioni di sezione indette dal presidente titolare o dal presidente di area, sentito il presidente titolare.

SEZIONE SESTA

§ 51. — Criteri di assegnazione dei magistrati alla Sesta sezione.

51.1. La Sesta sezione, alla quale è demandata la verifica preliminare prevista dall'art. 376, primo comma, c.p.c., si articola in cinque sottosezioni, ciascuna corrispondente ad una sezione ordinaria e formata da presidenti di sezione non titolari, qualora destinati per l'esercizio delle funzioni di coordinatore, e consiglieri appartenenti alla stessa.

51.2. A ciascuna delle sottosezioni è preposto, in qualità di coordinatore, un presidente non titolare di sezione o un consigliere, designato dal Primo Presidente, previo interpello, sentiti il presidente della corrispondente sezione ordinaria ed il presidente della Sesta sezione, tenendo conto, in particolare, dell'esperienza maturata nel settore di competenza tabellare e nell'attività di esame preliminare dei ricorsi. A parità di attitudine prevale l'anzianità di ruolo.

51.3. Il presidente titolare della Sesta sezione può svolgere anche le funzioni di coordinatore di una sottosezione.

51.4. Il presidente della Sesta sezione può delegare al coordinatore l'adozione dei provvedimenti di diretta remissione dei ricorsi alle sezioni ordinaria all'esito del sommario esame dei ricorsi, la nomina dei relatori, la formazione dei collegi, la fissazione delle adunanze previste dall'art. 380-bis c.p.c. Tenuto conto dell'andamento dei flussi, il coordinatore può essere temporaneamente coadiuvato da non più di due consiglieri per l'esame sommario dei ricorsi, secondo un turno prestabilito.

51.5 I Coordinatori segnalano al Primo Presidente e al presidente titolare della sezione i ricorsi che per le caratteristiche delle parti, della materia o per altre ragioni, possono avere particolare rilievo.

51.6. Il presidente titolare della Sesta con l'ausilio dei Coordinatori effettua con cadenza trimestrale il monitoraggio delle attività della sezione.

51.7. L'assegnazione dei consiglieri alla Sesta sezione è disposta con decreto motivato del Primo Presidente sentiti il presidente titolare di ciascuna sezione ed il presidente della Sesta sezione, nonché il coordinatore della sottosezione, previo interpello tra gli appartenenti alla corrispondente sezione ordinaria.

51.8. Gli aspiranti devono aver maturato di regola, salvo che l'organico sezionale non lo consenta, una anzianità di servizio di almeno due anni nella Corte. Ai fini dell'assegnazione si tiene conto della specializzazione degli aspiranti e dell'esperienza dagli stessi maturata nell'esercizio delle funzioni di legittimità, nonché della capacità di individuare prontamente le questioni proposte con il ricorso e di fornirvi risposta con motivazione sintetica, al fine di assicurare una rapida trattazione dei ricorsi, mediante la sollecita definizione di quelli inammissibili, manifestamente fondati o infondati e la sollecita trasmissione degli altri alle sezioni ordinarie. In caso di pluralità di aspiranti a parità di attitudine prevale il consigliere con maggiore anzianità di ruolo.

51.9. In assenza di aspiranti, la designazione ha luogo d'ufficio tra i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione ordinaria, secondo i requisiti di legittimazione e attitudinali indicati al paragrafo 51.8. Nella scelta, in caso di assegnazione di ufficio, deve essere favorita la partecipazione progressiva di tutti i componenti della sezione ordinaria alla sottosezione. In caso di parità va designato il consigliere con la minore anzianità di ruolo.

51.10. Il numero dei consiglieri destinati alla Sesta sezione è determinato con decreto motivato del Primo Presidente, sentiti il presidente titolare della sezione ordinaria e della Sesta sezione. Di regola i consiglieri sono coassegnati alla Sesta sezione, in un rapporto tendenziale di 2/3 rispetto alle presenze effettive, per un periodo di tre anni rinnovabile, con progressiva rotazione, tenuto conto del periodo di coassegnazione già trascorso. Nella determinazione dei consiglieri da coassegnare va tenuto conto del numero dei ricorsi pendenti e delle prevedibili sopravvenienze, nonché del numero di consiglieri necessario per il funzionamento delle corrispondenti sezioni semplici e per le esigenze di definizione dell'arretrato.

51.11. Qualora specifiche ragioni organizzative, che devono essere oggetto di adeguata motivazione, con particolare riguardo alle materie e ai flussi degli affari, lo richiedano può disporsi temporaneamente l'assegnazione esclusiva; la stessa avrà durata di due anni con la possibilità di un solo rinnovo, tenuto conto del periodo di assegnazione già trascorso. Trova applicazione il paragrafo 51.10, terzo periodo.

51.12. Ciascun consigliere in regime di coassegnazione continua a prestare servizio presso la sezione di appartenenza partecipando di regola a tre udienze pubbliche o adunanze camerale al mese. Presso la sottosezione sarà componente del collegio nella qualità di relatore di ricorsi **almeno** in una adunanza camerale con un numero di ricorsi non inferiore a 12, esclusi quelli aventi ad oggetto correzione di errore materiale.

51.13. L'assegnazione esclusiva comporta la destinazione per tutte le attività d'ufficio esclusivamente alla sottosezione. In tal caso, il consigliere partecipa in qualità di relatore di regola a quattro adunanze camerale mensili presso la sottosezione, con un numero di ricorsi non inferiore a 12, esclusi quelli aventi ad oggetto correzione di errore materiale.

§ 52. — *Criteri particolari di assegnazione degli affari ai relatori.*

52.1. Per ogni fascicolo, al momento del deposito del ricorso e dell'iscrizione a ruolo, viene creato un documento elettronico, da inserirsi nel Sistema Informatico della Corte (SIC), nel quale vengono registrate tutte le informazioni che si acquisiscono o si formano nelle fasi successive di lavorazione.

52.2. Tutti i ricorsi aventi ad oggetto materie non rientranti nella competenza delle sezioni unite sono assegnati automaticamente alla sesta sezione, alla quale vengono trasmessi dalla cancelleria centrale civile scaduto il termine per il deposito del controricorso e comunque non oltre sessanta giorni, salvo le ipotesi di ricorso incidentale, e assegnati alle singole sottosezioni in base alla ripartizione delle competenze prevista per le sezioni ordinarie

52.3. La cancelleria della sesta sezione trasmette i ricorsi tempestivamente ai coordinatori che, con cadenza bisettimanale, in ragione delle deleghe di cui al paragrafo 51.4., provvedono ad assegnarli ai consiglieri della sottosezione secondo un'equa e funzionale distribuzione del carico di lavoro, tenuto conto della quantità e della qualità degli affari anche in vista della possibile definizione nella sesta sezione ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., ovvero a rimetterli direttamente alla sezione ordinaria.

52.4. I consiglieri assegnatari, tendenzialmente entro due mesi dalla ricezione, se ne ricorrono le condizioni, predispongono la proposta di inammissibilità, manifesta infondatezza o manifesta fondatezza del ricorso, ovvero dispongono che sia trasmesso alla sezione ordinaria.

52.6. Il presidente titolare o i coordinatori a ciò delegati, programmano la formazione dei collegi con cadenza semestrale e la fissazione dei ruoli delle camere di consiglio su un arco temporale tendenzialmente semestrale.

52.7. I ricorsi in materia di licenziamento cui si applica l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, e quelli proposti a norma dell'art. 420-bis c.p.c. e dell'art. 64 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'iscrizione a ruolo e non appena scaduti i termini per il deposito del controricorso, sono immediatamente trasmessi alla sottosezione Lavoro, che, compiuto lo spoglio, provvede a trasmetterli senza ritardo alla sezione Lavoro.

§ 53. — Criteri particolari di formazione dei collegi.

53.1. Il presidente della Sesta sezione o i coordinatori all'uopo delegati formano i ruoli delle adunanze camerali, accorpando i ricorsi che prospettino questioni identiche o affini o inerenti alle stesse materie, ed includendo nei collegi, come relatori, i consiglieri che abbiano predisposto le corrispondenti proposte di cui all'art. 380-bis c.p.c.

53.2. Le questioni di natura esclusivamente processuale, che implicino l'enunciazione di principi di diritto di portata generale limitatamente ai profili di stretta competenza della sezione, devono essere trattate da collegi composti dal presidente titolare e dai coordinatori delle sottosezioni, individuati a rotazione di regola secondo l'ordine decrescente dell'anzianità di ruolo.

53.3. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti del collegio, la sostituzione, ove non possa provvedersi mediante l'utilizzazione della riserva, è disposta dal presidente della Sesta sezione mediante la designazione di altro magistrato appartenente alla medesima ed in subordine ad altra sottosezione, ed in via ulteriormente gradata dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto mediante la designazione di altro magistrato appartenente alla corrispondente sezione ordinaria.

53.4. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'assegnazione degli affari ed alla formazione dei collegi delle sezioni ordinarie.

§ 54. — Criteri particolari di redazione dei provvedimenti.

54.1. I ricorsi decisi dalla Sesta sezione sono definiti con ordinanza con motivazione sintetica, redatta secondo criteri redazionali uniformi per tutte le sezioni.

54.2. Presso la Sesta sezione è istituito un gruppo di lavoro permanente, composto dal presidente titolare, da un massimo di due consiglieri per sottosezione e da un magistrato addetto al CED, ripartito in due sottogruppi, uno per il diritto sostanziale ed uno per il diritto processuale, con il compito di predisporre stringhe motivazionali uniformi su questioni ricorrenti e consolidate, da poter richiamare all'interno delle ordinanze con motivazione sintetica.

**PARTE QUARTA
SETTORE PENALE**

**CAPO PRIMO
DISCIPLINA GENERALE**

§ 55. — Criteri di formazione dei collegi.

55.1 I collegi delle sezioni penali sono composti secondo le regole previste al paragrafo 16, integrate dai seguenti criteri:

1) fatte salve motivate eccezioni, la presidenza delle udienze tematiche è assicurata dal presidente titolare o dal presidente non titolare delegato all'area tematica;

2) il presidente titolare non è di regola presente nella sequenza delle udienze successiva alla prima e alla terza di ogni mese;

3) i magistrati che hanno chiesto l'accorpamento delle udienze vengono designati per due udienze, eventualmente consecutive, nella stessa settimana ed a settimane alterne:

4) i magistrati che sono esonerati parzialmente dalle udienze non sono considerati in una sequenza su quattro, in caso di esonero nella misura del 25%, e in una sequenza su due, in caso di esonero nella misura del 50%;

5) i consiglieri delegati all'esame preliminare dei ricorsi, per quanto possibile, non devono far parte dei collegi nella settimana in cui sono impegnati nel turno di spoglio.

55.2 Sulla base del numero di udienze programmate per il semestre, il presidente titolare individua i magistrati chiamati a funzioni di presidenza nel semestre secondo le regole generali fissate nel paragrafo 16.

55.3. Il presidente titolare può derogare ai suddetti criteri, per le ragioni di seguito indicate e dando conto delle stesse, in caso di evenienze di carattere eccezionale, nonché per lo svolgimento di udienze tematiche, per l'inserimento nei collegi di consiglieri di nomina recente o per assicurare la continuità del collegio nei procedimenti di particolare complessità non definibili in un'unica udienza, tenendo altresì conto degli impegni istituzionali dei singoli magistrati, sempre che siano tempestivamente comunicati e non interferiscano con l'ordinato svolgimento delle udienze, e delle esigenze correlate ad un equilibrato carico di lavoro dei magistrati.

55.4 La formazione dei collegi per udienze straordinarie è disposta con provvedimento motivato e deve assicurare tendenzialmente la contemporanea partecipazione di due consiglieri in possesso di maggiore anzianità di ruolo presso la sezione e di altri due consiglieri tra quelli meno anziani di ruolo, tenendo conto altresì delle esigenze correlate ad un equilibrato carico di lavoro dei magistrati, e di partecipazione a rotazione di tutti i consiglieri.

§ 56. — *Assegnazione dei ricorsi.*

56.1. Dopo la registrazione, i procedimenti vengono trasmessi alle sezioni competenti secondo i criteri tabellari e tenendo conto, per le categorie di reato assegnate a turnazione, della data in cui il ricorso è pervenuto alla cancelleria centrale penale.

§ 57. — *Esame preliminare dei ricorsi.*

57.1. Presso ciascuna sezione è costituito l'ufficio esame preliminare dei ricorsi del quale fanno parte, di regola, non meno di quattro e non più di sei consiglieri delegati dal Primo Presidente, che abbiano maturato un'anzianità di due anni nella Corte e di almeno un anno presso la sezione e che si impegnano a essere continuativamente presenti in Corte per almeno una settimana al mese.

57.2. La designazione dei consiglieri e, tra questi, del Coordinatore, avviene su proposta del presidente titolare, previo interpello tra i magistrati della sezione in possesso di specifiche attitudini; a parità prevale il più anziano di ruolo. L'incarico ha una durata massima di quattro anni. L'avvicendamento nell'ambito dell'ufficio di ciascuna sezione deve essere graduale e non può comportare la sostituzione di più di due magistrati per anno solare, a partire dal magistrato delegato in data più remota. L'incarico di Coordinatore ha durata biennale, rinnovabile per uguale periodo, nel limite massimo di 6 anni di permanenza all'Ufficio spoglio.

57.3. Il Coordinatore dell'Ufficio spoglio aggiorna tempestivamente il presidente titolare, o il presidente da quest'ultimo eventualmente delegato, sulle questioni sorte nell'ambito dell'attività di spoglio e sui flussi quantitativi e qualitativi dei ricorsi.

57.4. I consiglieri provvedono, secondo le direttive emanate dal Primo Presidente a norma dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., all'esame preliminare dei ricorsi trasmessi dalla cancelleria centrale penale alla sezione e inoltrano alla Settima sezione i ricorsi per i quali rilevano una causa di inammissibilità, attribuendo loro un valore ponderale di difficoltà da 1 a 3. Nel caso in cui non rilevino una causa di inammissibilità, verificata la competenza interna della sezione, attribuiscono a ciascun ricorso un "valore ponderale di difficoltà" e indicano sulla copertina del fascicolo i termini di custodia cautelare e di prescrizione nonché, ove necessario, le relative sospensioni e ogni altra informazione necessaria alla valutazione dell'impegno richiesto dal ricorso.

57.5. Per la determinazione del "valore ponderale di difficoltà" viene indicato sulla copertina del fascicolo, poi annotato dalla cancelleria nel sistema informatico, un numero, secondo una scala crescente di difficoltà da 1 ad 8 e sulla base dei seguenti criteri:

- valore ponderale 1: procedimenti nei quali vi sia un solo ricorrente che propone una sola questione giuridica di agevole soluzione;
- valore ponderale 2: procedimenti concernenti due o più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche di agevole soluzione;
- valore ponderale 3: procedimenti relativi ad un ricorrente che propone una questione giuridica ritenuta complessa o nuova;
- valore ponderale 4: procedimenti con più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche complesse o nuove;
- valore ponderale 5: procedimenti con uno o più imputati che propongono una o più questioni giuridiche di particolare rilevanza o complessità;
- valore ponderale 6: procedimenti molto complessi e/o con un numero di ricorrenti da cinque a dieci;
- valore ponderale 7: procedimenti molto complessi e/o con un numero di ricorrenti da undici a trenta;
- valore ponderale 8: procedimenti molto complessi e/o con un numero di oltre trentuno ricorrenti.

In caso di mancata indicazione il valore è uguale a 1; per i ricorsi de plano, di regola, il valore è uguale a 0,5.

57.6. Il coefficiente numerico per la determinazione del valore ponderale può subire un incremento da una a due unità tenuto conto:

- a) della mole dei documenti da esaminare;
- b) del numero dei difensori di cui è prevedibile la presenza in udienza;
- c) della complessità delle fonti;
- d) del numero delle parti diverse dall'imputato;
- e) della novità della materia.

57.7. Nell'esame dei ricorsi i consiglieri segnalano al Primo Presidente le questioni suscettibili di rimessione alle sezioni Unite ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.

Segnalano altresì **al Primo Presidente e al Presidente titolare della Sezione** i ricorsi che per le caratteristiche delle parti, della materia o per altre ragioni, possono avere un particolare rilievo.

§ 58. Partecipazione alle udienze.

58.1. Ciascun consigliere dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi partecipa di regola ad almeno due udienze mensili presso la sezione di appartenenza e ad una presso la Settima sezione penale, con un esonero pari al 25% (paragrafo 64.2).

§ 59. Coordinamento dell'attività dei magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi.

59.1. Il Primo Presidente nomina, con decreto motivato e previo interpello, tra i presidenti non titolari, il coordinatore dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi il quale riveste anche la qualità di presidente coordinatore della Settima sezione e svolge altresì l'incarico di referente della cancelleria centrale penale (paragrafo 64.). L'individuazione avviene di regola tra i presidenti che hanno abbiano maturato una specifica attitudine organizzativa e un'esperienza non inferiore a sei anni, anche non continuativi, presso la Corte e che hanno svolto l'incarico di magistrato addetto all'ufficio esame preliminare dei ricorsi; a parità di attitudini prevale il più anziano di ruolo.

59.2. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

59.3. Il coordinatore della Settima sezione assicura:

- il raccordo funzionale e operativo con gli uffici spoglio sezionali;
- i rapporti con la cancelleria centrale penale e, ove necessario, con il CED;
- risolve i contrasti e le questioni di competenza interna, salvo quanto previsto al paragrafo 62.1;
- la vigilanza sull'attività dei magistrati co-assignati alla sezione;
- partecipa alle riunioni indette dal Primo Presidente con i presidenti titolari e con i consiglieri delegati;
- **la formazione dei calendari di udienza della Settima Sezione, previo raccordo con i Presidenti titolari delle Sezioni penali ordinarie.**

§ 60. Formazione dei ruoli di udienza.

60.1. Il presidente titolare di ogni sezione, esclusa la Settima, cura la fissazione prioritaria dei procedimenti ex art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen., nonché di quelli individuati come urgenti per altre rilevanti ragioni indicate con provvedimento motivato. Si considerano sempre urgenti i procedimenti rinviati per impedimento del relatore o per altre cause e destinati alla riassegnazione secondo le regole tabellari.

60.2. Fissati i ricorsi prioritari e urgenti, il presidente titolare assegna i restanti secondo l'ordine crescente di iscrizione a ruolo.

60.3. Per i procedimenti con numero di ricorrenti pari o superiore a 30 o comunque particolarmente complessi il presidente titolare, con decreto motivato, può disporre che l'assegnatario sia sostituito, nella udienza che precede o nelle udienze che seguono a quella di trattazione, dal supplente di turno cui andranno assegnati i relativi ricorsi.

60.4. Il presidente titolare o il presidente di sezione delegato, sulla base delle indicazioni concernenti i valori ponderali dei ricorsi, provvede alla formazione dei ruoli assicurando l'equilibrata distribuzione dei ricorsi.

§ 61. Criteri per l'assegnazione degli affari ai relatori.

61.1. Per le sezioni penali diverse dalla Settima, il presidente titolare - valutata la consistenza qualitativa e quantitativa delle pendenze e delle prevedibili sopravvenienze - individua con congruo anticipo, per il periodo di un semestre, le udienze da riservare in tutto o in parte ai procedimenti da trattare in pubblica udienza, quelle da riservare in tutto o in parte ai procedimenti da trattare in camera di consiglio (partecipata e non), ed una o più udienze da riservare agli affari urgenti che si rendesse necessario fissare nel corso del periodo di riferimento.

61.2. Il ruolo nel periodo di riferimento viene determinato fissando i procedimenti con priorità e quelli urgenti, a partire da quelli di più remota iscrizione, curando l'equilibrata distribuzione del carico di lavoro tra le singole udienze e tra i relatori. Ultimata l'assegnazione dei suddetti procedimenti nelle udienze più vicine, seguendo l'elenco allo scopo predisposto, vengono progressivamente assegnati gli ulteriori procedimenti fino all'esaurimento delle udienze disponibili.

61.3. Per i ricorsi con priorità e particolarmente urgenti sopravvenuti - che sia assolutamente necessario fissare prima ed indipendentemente dalla formazione della lista dei procedimenti urgenti per il semestre successivo - il presidente titolare, con provvedimento motivato, dispone l'assegnazione nella udienza previamente riservata ai processi indifferibili, individuando il relatore nell'ambito dei magistrati del collegio già formato, secondo l'ordine decrescente di anzianità di ruolo, tenendo altresì conto nell'indicazione del relatore dell'assegnazione dei procedimenti con valore ponderale superiore a 4 assegnati a ciascun magistrato nell'arco del semestre.

61.4. Presso ciascuna sezione il presidente titolare predispone un elenco dei ricorsi di maggiore rilevanza, accessibile ai magistrati della sezione anche per via informatica, nel quale devono essere annotati i ricorsi cui è stato attribuito un peso ponderale superiore a 4 o che presentino aspetti di particolare complessità, con l'indicazione dei relatori.

61.5. Fermo quanto previsto nei paragrafi precedenti, per ogni udienza ordinaria, vengono assegnati e fissati affari qualitativamente e quantitativamente rapportati all'entità dei procedimenti pendenti in sezione e alla possibilità di loro definizione nell'ambito di un'unica udienza, tenendo conto dell'opportunità di non concentrare nella stessa udienza più procedimenti di elevato valore ponderale, nel rispetto del complessivo limite di carico pari a **70 punti ponderali per udienza. Tale limite può essere elevato fino a 80 in presenza di ricorsi seriali ciascuno di valore ponderale non superiore a 2.**

61.6. Nelle udienze, anche straordinarie, in cui viene fissata la trattazione di un procedimento con valore ponderale superiore a 6, potrà essere fissato un numero contenuto e proporzionato di altri ricorsi, purché di valore ponderale 1 o 2, preferibilmente da trattare in camera di consiglio non partecipata. Per i processi di valore ponderale superiore a 6 possono essere designati due relatori.

61.7. Nell'assegnazione ai singoli relatori si procede in ordine decrescente, dal più anziano di ruolo, partendo dal ricorso di più antica iscrizione. Per i procedimenti pervenuti successivamente viene individuato il magistrato il cui carico d'udienza presenta il valore ponderale più basso e si procede all'assegnazione fino a quando il carico di lavoro dei singoli relatori raggiunga un livello tendenzialmente equivalente.

61.8. Il carico individuale e complessivo deve essere equilibrato e sostenibile e va fissato per le singole udienze sulla base del criterio di un'equa distribuzione del lavoro che tenga conto, oltre che dei criteri stabiliti nel punto 61.5, sia della somma degli indici numerici di difficoltà individuati in sede di esame preliminare dei ricorsi, sia dell'effettiva rilevanza delle questioni giuridiche da trattare, della consistenza degli atti, del grado di esperienza maturato nell'esercizio delle funzioni di legittimità dai magistrati che compongono il collegio e della loro assegnazione a specifiche aree tematiche e dell'eventuale specializzazione in determinate materie.

61.9. Va concentrata, ove possibile, nella medesima udienza la trattazione di questioni riconducibili a una medesima area tematica o di questioni affini, per le quali si renda comunque opportuna la definizione unitaria, nonché dei ricorsi originati dal medesimo provvedimento cautelare. In nessun caso è però consentita la destinazione di un magistrato alla trattazione di una determinata materia in via esclusiva.

61.10. Nel caso di udienze destinate alla trattazione sia in pubblica udienza che in camera di consiglio, partecipata o non, si procede, con il metodo sopra descritto, prima alla assegnazione dei ricorsi da trattare in pubblica udienza e poi di quelli da trattare in camera di consiglio, assegnando, per ciascuna categoria, un numero di ricorsi tale da compensare l'impegno prevedibile per l'esame dei ricorsi con il più elevato valore ponderale.

61.11. L'assegnazione a un magistrato di un ricorso cui siano collegati procedimenti da definire mediante la soluzione di uguali questioni giuridiche comporta di regola l'assegnazione al medesimo magistrato dei procedimenti collegati, ferma restando l'equa ripartizione dei carichi di lavoro nel periodo di riferimento.

61.12. E' ammessa la deroga ai criteri sopra indicati soltanto mediante provvedimento specificamente motivato del presidente titolare, per inderogabili esigenze organizzative o di nomofilachia.

61.13. I ricorsi che non possono essere trattati nel corso dell'udienza di fissazione per l'assenza del relatore o per altra causa restano di regola assegnati, per la trattazione in altra udienza, al medesimo relatore. Il rinvio deve essere effettuato, possibilmente, per una udienza in cui figurino un collegio almeno con lo stesso relatore e lo stesso presidente, aggiungendo il ricorso a quelli già fissati. Nel caso in cui il procedimento sia di rilevante complessità, o comunque di valore ponderale pari o superiore a cinque, o sussistono ragioni di urgenza, è fissata per la trattazione apposita udienza straordinaria. Nell'udienza straordinaria di regola non sono trattati ulteriori procedimenti, salva espressa e motivata deroga da parte del presidente titolare ed acquisito il parere del presidente del collegio. Fuori dai casi indicati il ricorso è assegnato ad altra udienza del successivo semestre secondo i criteri generali, con la procedura di assegnazione degli affari urgenti.

61.14. Nella formazione del calendario semestrale di cui al paragrafo 55. è riservata una specifica udienza, di regola mensile, per la trattazione in via non esclusiva degli affari con priorità di trattazione, urgenti e dei procedimenti di rilevante complessità o, comunque, di valore ponderale pari o superiore a cinque, per i quali non è possibile la fissazione nelle udienze del semestre. Per la composizione del collegio, fermo il criterio di rotazione tra i magistrati della sezione, si applicano i criteri indicati ai paragrafi 55. e 61.. Onde consentire la tempestiva fissazione dei suddetti affari, nell'udienza riservata possono essere fissati soltanto i procedimenti il cui carico ponderale complessivo non superi di regola la metà di quello ordinariamente previsto; quando non risulta necessario procedere alla fissazione di ricorsi con priorità assoluta di trattazione, urgenti complessi o ponderosi, il carico dell'udienza può essere integrato nella misura necessaria a ristabilire il normale carico di lavoro.

61.15. Nel caso in cui sopravvengano ulteriori affari con priorità assoluta di trattazione e urgenti che impongono l'immediata e indifferibile trattazione del procedimento, è fissata una apposita udienza straordinaria individuata dal presidente titolare; nell'udienza straordinaria non sono trattati ulteriori procedimenti. Fuori dai casi indicati, il ricorso è assegnato ad altra udienza del successivo semestre secondo i criteri generali, con la procedura di assegnazione degli affari urgenti. Per la composizione del collegio si applicano i criteri indicati al paragrafo 55. Il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto, valutate le ragioni di priorità e urgenza, autorizza la fissazione dell'udienza straordinaria e adotta la conseguente variazione tabellare.

CAPO SECONDO DISCIPLINA SEZIONALE

§ 62. — *Materie di competenza delle sezioni ordinarie.*

62.1. Salvo quanto previsto dal paragrafo 66., gli affari penali sono attribuiti alle sezioni ordinarie secondo i seguenti principi e criteri direttivi. Gli eventuali contrasti interni sono risolti dal presidente coordinatore di cui al paragrafo 64.; in caso di ulteriore motivato contrasto la questione è risolta dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto cui sia stata attribuita la delega al settore penale.

SEZIONE PRIMA

62.2. Affari di competenza della Prima sezione:

- delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241 - 313 cod. pen.), eccettuati i reati di cui al paragrafo **66**;
- contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti (artt. 682 - 685 cod. pen.), in relazione ai delitti di cui agli artt. 260 - 263 cod. pen.;
- reati in materia di fascismo (L. 20.6.1952 n. 645), reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis cod. pen.; l. 13.10.1975, n. 654 e d.l. 26.4.1993, n. 122, convertito in legge 25.6.1993, n. 205) e reato di genocidio (l. 9 ottobre 1967, n. 962);
- delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414 - 421 cod. pen.), eccettuati quelli di cui agli artt. 416, 416-bis, 416-ter, ma compreso l'art. 416 cod. pen., quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- delitti in materia di associazioni segrete (l. 25.1.1982, n. 17) e di carattere militare (d.l.vo 14 febbraio 1948, n. 43);
- delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422 - 448 cod. pen.), esclusi l'incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen., e il delitto di strage;
- delitti contro la persona (limitatamente agli artt. 575 - 579 cod. pen.);
- delitti di tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 cod. pen.);
- delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente di cui all'art. 601-bis cod. pen.;
- contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica (artt. 650 - 671 cod. pen.), salvo quella di cui all'art. 659 cod. pen. di competenza della Terza sezione penale;
- contravvenzioni concernenti armi ed esplosivi (artt. 695 - 704 cod. pen.), e reati previsti da leggi speciali in materia, nonché il delitto di ricettazione che riguarda armi, munizioni o esplosivi;
- delitti e contravvenzioni previsti da leggi speciali in materia di pubblica sicurezza interna e internazionale e ordine pubblico nonché contravvenzioni alle leggi di P.S.;
- reati di cui al d.lgs. 6/9/2011, n. 159;
- contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica (artt. 672 - 681 cod. pen., esclusa la contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen.);
- reati in materia di immigrazione;
- conflitti di giurisdizione e di competenza e provvedimenti in materia di assistenza giudiziaria di cui all'art. 724, comma 6, cod. proc. pen.;
- provvedimenti concernenti misure di sicurezza;
- provvedimenti emessi dai giudici militari anche in sede di rinvio;
- ricorsi in materia di renitenza alla leva militare e rifiuto del servizio militare (DPR 14.2.1964, n. 237; l. 15.12.1972, n. 772; l. 8.7.1998, n. 230);
- ricorsi in materia di esecuzione penale, esclusi quelli riguardanti le esecuzioni con riferimento alla legislazione speciale di competenza della Terza sezione penale e quelli concernenti i sequestri (probatori, preventivi e conservativi) che sono attribuiti in base alla competenza per materia della sezione per il reato cui si riferiscono;
- ricorsi in materia di ordinamento penitenziario.

SEZIONE SECONDA

62.3. Affari di competenza della Seconda sezione:

- delitti contro il patrimonio previsti dagli artt. da 627 a 648 ter.1 c.p. (esclusi il delitto previsto dall'art. 630 c.p. e quello previsto dall'art. 648 c.p. nei casi in cui il delitto di ricettazione sia di competenza della Prima o della Terza sezione penale);
- reati previsti da leggi speciali in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di valori, nonché reati in materia di possesso e trasferimento di valori;
- contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (artt. 705-713 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione.

SEZIONE TERZA

62.4. Affari di competenza della Terza sezione:

- reato di cui all'art. 349 c.p.;
- delitti contro il sentimento religioso o la pietà dei defunti (artt. 402-413 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- delitti di violenza sessuale (artt. 416 co. 7; 414 bis; 609 bis-609 undecies c.p.) e contro la moralità pubblica ed il buoncostume (artt. 527-529 c.p.);
- delitti contro la personalità individuale previsti dagli artt. da 600-bis a 600 septies c.p.;
- reati previsti dalla legge 19.2.2004, n. 40;
- reati previsti dalla legge 20.2.1958, n. 75;
- contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p.;
- contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p.;
- contravvenzione concernente la tutela della riservatezza (art. 734 bis c.p.);
- contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi (artt. 718-726 c.p.);
- reati in materia di violenza in occasione di manifestazioni sportive e ricorsi in tema di prevenzione della violenza sportiva (l. 401/ 89, d.l. n. 336/2001 conv. in l. 377/2001 e successive modificazioni);
- contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria (artt. 728 e 730 c.p.);
- contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (artt. 731, 733, 734 c.p.);
- violazione delle leggi doganali e sui monopoli, nonché di tutte le leggi tributarie e finanziarie, anche se connesse con il delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- reati in materia di diritto di autore previsti dalla legge n. 633/1941 e il delitto di ricettazione nei casi in cui riguarda la detta materia;
- reato di disastro ambientale ed altri reati previsti dalla legge 22.5.2015, n.68;
- reati in materia di beni culturali ed ambientali;
- reati in materia di inquinamento e rifiuti;
- reati in materia di edilizia ed urbanistica;
- reati in materia di navigazione area e marittima;
- reati in materia di commercio ed in materia sanitaria;
- reati in materia di caccia e pesca;
- reati concernenti la disciplina degli alimenti e delle etichettature;
- delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 c.p.) e reati previsti da leggi speciali in materia;
- reati concernenti violazioni in materia d'approvvigionamenti e consumi;
- reati previsti dal d.lgs 12.1.2007, n. 11 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti);
- ricorsi in materia di esecuzione relativa alla legislazione speciale di competenza della sezione;

- i ricorsi per il reato di cui all'art. 323 c.p. e in tema di reati di falso quando sono connessi con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di edilizia ed urbanistica;
- reati di maltrattamento o impiego illecito di animali;
- reati di cui agli artt. 727 bis e 733 bis c.p.;
- reati in materia di sicurezza dei giocattoli;
- reati in materia di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 bis DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel terzo quadrimestre dell'anno;
- tutti gli affari penali non rientranti nella competenza di altre sezioni, perché non espressamente previsti.

SEZIONE QUARTA

62.5. Affari di competenza della Quarta sezione:

- delitti colposi di comune pericolo (reati previsti dagli artt. 423-bis, secondo comma, e 449 - 452 cod. pen.);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.)
- reati colposi (tranne quelli attribuiti alle altre sezioni);
- delitti di furto (artt. 624, 624-bis, 625; 626 cod. pen.) per i soli ricorsi che sopravvengono nel secondo quadrimestre dell'anno;
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- reati in materia di circolazione stradale;
- reati previsti dalle leggi sul trasporto;
- reati in materia di stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75-bis DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel primo quadrimestre dell'anno;
- ricorsi relativi a riparazione di errori giudiziari e riparazione per ingiusta detenzione;
- ricorsi in materia di patrocinio dei non abbienti;
- ricorsi in materia di liquidazione dei compensi ai difensori di ufficio, ai periti, consulenti tecnici d'ufficio, ai custodi e agli altri ausiliari del giudice, nominati nell'ambito delle diverse procedure, comprese quelle di prevenzione.

SEZIONE QUINTA

62.6. Affari di competenza della Quinta sezione:

- delitti contro la fede pubblica (artt. 453 - 497 cod. pen.), eccetto i casi in cui siano connessi con reati di competenza della Terza sezione;
- delitti contro la persona (artt. 580 - 593 cod. pen., esclusi gli artt. 589 e 590 cod. pen. di competenza della Quarta sezione);
- delitti contro l'onore (artt. 595 - 599 cod. pen.);
- delitto di cui all'art. 600 cod. pen.;
- delitti di sequestro di persona, arresto illegale, indebita limitazione della libertà personale, abusi di autorità contro arrestati e detenuti, perquisizioni e ispezioni arbitrarie (artt. 605 - 609 cod. pen.);
- delitti contro la libertà morale (artt. 610 - 613 cod. pen.);
- delitti contro l'inviolabilità del domicilio (artt. 614 - 615-quinquies cod. pen.);
- delitti contro la inviolabilità dei segreti (da art. 616 ad art. 623-bis cod. pen.);
- delitti di furto (artt. 624; 624-bis; 625; 626 cod. pen.) per i soli ricorsi che sopravvengono nel primo e nel terzo quadrimestre dell'anno;
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo (artt. 688 - 691 cod. pen.);
- delitti previsti dagli artt. 593-bis e 593-ter cod. pen. e dalla l. 22.5.78, n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
- reati commessi con il mezzo della stampa;
- reati in materia societaria, nonché in materia bancaria e creditizia, di borsa, di fallimento e istituti connessi, di titoli di credito;

- reato di cui all'art. 19 della l. 27.1.2012 n. 3;
- reati elettorali, compresi quelli previsti dalla l. 2.3.2004, n. 61;
- reati previsti dalla l. 9.1.2006, n. 7 (disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile).

SEZIONE SESTA

62.7. Affari di competenza della Sesta sezione:

- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 - 360 cod. pen.), eccetto il reato di cui all'art. 323 cod. pen., salvo che nei casi di cui al paragrafo 62.4;
- delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 401 cod. pen.) e inosservanza dei provvedimenti del giudice di pace (d. l.vo 28.8.2000, n. 274, art. 56);
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- reati contro la famiglia (artt. 556 - 574 cod. pen.);
- contravvenzione di cui all'art. 716 cod. pen.;
- reati di cui all'art. 96 della Costituzione e alla legge cost. 16.1.1989, n. 1, anche in sede di rinvio e in materia di conflitti;
- reati in materia di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75-bis DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel secondo quadrimestre dell'anno;
- ricorsi in materia di estradizione, e, in generale, di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, esclusa la risoluzione dei conflitti di cui all'art. 724, comma 6, cod. proc. pen.

COMPETENZA IN CASO DI ANNULLAMENTO CON RINVIO

62.8. I ricorsi avverso il provvedimento emesso in sede di rinvio sono attribuiti alla competenza:

- della Prima sezione, quando l'annullamento è stato disposto dalla Quinta sezione, e viceversa;
- della Seconda sezione, quando l'annullamento è stato disposto dalla Sesta sezione, e viceversa;
- della Terza sezione, quando l'annullamento è stato disposto dalla Quarta sezione, e viceversa.

62.9. In deroga a quanto stabilito al punto precedente, quando l'annullamento con rinvio è stato disposto per ragioni esclusivamente processuali e senza alcuna valutazione del merito del ricorso, si applicano i criteri ordinari.

SEZIONE SETTIMA

§ 63. — *Competenza della Settima sezione.*

63.1. La Settima sezione è competente per la definizione dei ricorsi per i quali il magistrato delegato dal Primo Presidente all'esame preliminare abbia rilevato una causa di inammissibilità, anche a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., salvo che ricorrano ragioni di urgenza che impongono l'immediata trattazione de plano nella sezione ordinaria.

63.2. La sezione, oltre a ordinanze di inammissibilità, può emettere sentenze di annullamento senza rinvio esclusivamente nei seguenti casi: improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale; estinzione del reato per morte dell'imputato, per remissione di querela, per prescrizione quando manchi la costituzione di parte civile; fatto non previsto dalla legge come reato, anche per abolitio criminis o per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice; possibilità di procedere alla determinazione della pena a norma dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

63.3. Nei casi di mutamenti normativi o di pronunce della Corte costituzionale che incidono sulla pena, intervenuti dopo l'assegnazione alla Settima sezione, quest'ultima può emettere sentenze di annullamento con rinvio. Ove si tratti di ricorsi avverso sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 e 599-bis cod. proc. pen., la sezione può pronunciare sentenze di annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di provenienza.

63.4. La sezione può adottare i provvedimenti correttivi previsti dall'art. 619 cod. proc. pen.

63.5. Qualora il ricorso del pubblico ministero, pur in presenza di altri motivi inammissibili, contenga censure attinenti all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria o alla mancata applicazione di pene

accessorie non discrezionali o di sanzioni amministrative obbligatorie, la sezione può emettere pronunce definitive di annullamento senza rinvio, limitatamente ai detti punti, adottando le conseguenti statuizioni.

§ 64. — Presidenza e composizione dei collegi della Settima sezione.

64.1. La Settima sezione è coordinata da un presidente di sezione non titolare in organico a una delle sezioni penali, nominato dal Primo Presidente all'esito di procedura di interpello, secondo quanto previsto al paragrafo 59, cui spetta un esonero dalle altre attività in misura non superiore al 50%. Il presidente coordinatore svolge le attività indicate al punto 59.3.

64.2. I componenti dei singoli collegi sono individuati sulla base di un assetto organizzativo che prevede la tendenziale co-assegnazione di tutti i magistrati di ciascuna sezione, per favorire il più ampio scambio di esperienze e di orientamenti e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro. I magistrati che svolgono l'attività di spoglio tengono, di regola, una udienza mensile alla Settima sezione. In ogni caso, i magistrati che tengono udienza alla Settima sezione fruiscono della corrispondente riduzione del numero delle udienze sezionali (punto 58.1).

64.3. Salvo deroghe specificamente motivate, la composizione dei collegi deve prevedere la designazione di componenti provenienti da una medesima sezione, almeno uno dei quali, di regola, addetto all'esame preliminare dei ricorsi.

64.4. La presidenza del collegio è affidata di regola ad un presidente di sezione o al consigliere con maggiore anzianità di ruolo individuato secondo i criteri indicati al paragrafo 55.

64.5. I procedimenti vengono assegnati secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo, in numero di regola non inferiore a centosessanta per udienza, oltre ai procedimenti ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., egualmente distribuiti tra i componenti del collegio, escluso il presidente, secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo. Per ogni trimestre, il presidente coordinatore può variare il numero dei ricorsi da trattare in funzione del numero delle pendenze di ogni singola sezione.

64.6. Dei procedimenti selezionati per l'udienza, vengono preliminarmente individuati quelli pertinenti a materie che, secondo le disposizioni tabellari, avrebbero dovuto essere trattate dalle sezioni di provenienza dei componenti del collegio, a ciascuno dei quali gli stessi vengono assegnati.

64.7. I ricorsi in materia cautelare personale e reale sono trattati prioritariamente.

CAPO TERZO

CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI

§ 65. — Criteri generali di distribuzione degli affari tra le sezioni.

65.1. Nell'assegnazione degli affari alle sezioni, si tiene conto:

a) delle competenze per materia indicate al paragrafo 62 e al paragrafo 66, salvo che per esigenze di buona amministrazione o per far fronte a specifiche contingenze derivanti da particolare aggravio di lavoro presso taluna delle sezioni, il Primo Presidente, con decreto motivato, disponga temporanee variazioni nei criteri di ripartizione delle materie;

b) del reato ritenuto nel provvedimento impugnato, a meno che il ricorso non abbia ad oggetto l'originaria qualificazione di un reato più grave, che in tal caso determina la competenza;

c) nei procedimenti oggettivamente cumulativi, esclusivamente dei reati oggetto di ricorso nell'ambito dei quali va individuato quello più grave che determina l'assegnazione alla sezione; salvo quanto previsto al paragrafo 66, per reato più grave deve intendersi quello determinato ai sensi degli artt. 4 e 16 cod. proc. pen.; in caso di reati di pari gravità va preso in considerazione il reato commesso per primo e, in caso di contemporaneità, quello ritenuto più grave dal giudice di merito anche ai fini della continuazione.

65.2. I ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della sezione Feriale e della Settima sezione vanno assegnati alla sezione competente alla data in cui il ricorso perviene alla Corte di cassazione.

§ 66. — Criteri integrativi di distribuzione degli affari tra le sezioni.

66.1. I ricorsi avverso provvedimenti emessi in procedimenti per fatti di criminalità organizzata e terroristica di cui all'elenco sotto riportato e quelli avverso provvedimenti in tema di misure di prevenzione

personali o reali, sono assegnati secondo una turnazione trimestrale alle seguenti sezioni: Sesta, Quinta, Prima, Seconda. Analogo criterio si applica agli incidenti di esecuzione in materia di misure di prevenzione personale e reale. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di efficacia delle presenti tabelle di organizzazione, il primo turno trimestrale è attribuito per rotazione alla sezione che segue quella che l'anno precedente ha svolto il turno per prima; e così via.

Elenco dei reati:

- 1) art. 270 cod. pen. (associazioni sovversive);
- 2) art. 270-bis cod. pen. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
- 3) art. 270-ter cod. pen. (assistenza agli associati dei reati di cui agli artt. 270 e 270-bis cod. pen.); art. 270-quater cod. pen. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); art. 270-quater.1 cod. pen. (organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo); art. 270-quinquies cod. pen. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); art. 270-quinquies.1 cod. pen. (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo); art. 270-quinquies.2 cod. pen. (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro);
- 4) art. 280 cod. pen. (attentato per finalità terroristiche o di eversione); art. 284 cod. pen. (insurrezione armata contro i poteri dello Stato); art. 285 cod. pen. (Devastazione, saccheggio e strage); art. 286 cod. pen. (guerra civile);
- 5) art. 289-bis cod. pen. (sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione, e 289-ter cod. pen. (sequestro di persona a scopo di coazione);
- 6) art. 305 cod. pen. (cospirazione politica mediante associazione); art. 306 cod. pen. (banda armata);
- 7) art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere) nel caso in cui non sia prevista la competenza specifica di una sezione;
- 8) art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso);
- 9) art. 416-ter cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso);
- 10) art. 422 cod. pen. (strage);
- 11) art. 630 cod. pen. (sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione);
- 12) reati per i quali risulti contestata o ritenuta in sentenza l'aggravante del fatto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 625/1979, convertito nella l. n. 15/1980 e del d.l. n. 374/2001 conv. in l. n. 438/2001, oppure per i quali risultino concesse le attenuanti di cui all'art. 4 del cit. d.l. n. 625/1979, ovvero di cui all'art. 2 o all'art. 3 l. n. 304/1982, oppure quella di cui all'art. 3 l. n. 34/1987.

66.2. Le disposizioni di cui al punto precedente si osservano anche nel caso di distinti ricorsi attinenti a uno stesso procedimento relativo a più imputati e/o a più imputazioni, qualora si proceda per uno dei reati ivi elencati. Nel caso in cui sopravvengano ulteriori ricorsi relativi allo stesso procedimento, già assegnato ai sensi del punto precedente, essi vanno attribuiti alla sezione che già conosce del primo ricorso, fatto salvo il caso in cui quest'ultimo sia stato già definito; in tal caso l'assegnazione deve essere fatta alla sezione divenuta competente in base ai turni di criminalità organizzata.

66.3. In deroga a quanto stabilito dal paragrafo 65, la competenza per turno di criminalità organizzata attrae qualunque altra competenza, anche per reati più gravi.

66.4. Nel caso in cui vengano trasmessi, in tempi successivi, ricorsi attinenti a uno stesso provvedimento concernente più imputati e/o più imputazioni, la sezione competente va individuata avuto riguardo al reato più grave secondo il criterio indicato al paragrafo 65.

In caso di erronea attribuzione del ricorso a una sezione da parte dell'ufficio spoglio, cui abbia fatto seguito la fissazione dell'udienza da parte del presidente titolare, rimane ferma la competenza di tale sezione. Questa regola non si applica ai ricorsi sopravvenuti che sono assegnati secondo i criteri ordinari.

66.5. Per quanto concerne i ricorsi in materia di procedimenti cautelari personali e reali, nel caso in cui vengano trasmessi, in tempi successivi, ricorsi attinenti a uno stesso provvedimento applicativo (ordinanza genetica) concernente più imputati e/o più imputazioni, per la nozione di stesso procedimento, ai fini dell'applicazione della regola attrattiva, occorre fare riferimento al provvedimento cautelare di base (ovvero di primo grado), anche se esso sia stato oggetto di distinte e autonome impugnazioni e decisioni di riesame o di appello.

§ 67. — *Altri criteri di distribuzione degli affari.*

67.1. Sulla ricusazione dei magistrati della Corte decide la sezione correlata a quella di appartenenza del magistrato ricusato, individuata secondo il criterio dell'annullamento con rinvio, salvo deroghe giustificate dall'assoluta urgenza di provvedere, secondo decreto motivato del Primo Presidente.

67.2. Sulla ricusazione dei magistrati della Settima sezione penale decide la sezione ordinaria competente ad esaminare i ricorsi a seguito di cassazione con rinvio dei provvedimenti emessi dalla sezione originariamente assegnataria del ricorso.

67.3. Sulla rimessione dei procedimenti decide la sezione competente per materia in ordine al reato oggetto del procedimento.

67.4. Sulla revisione, sul ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. e sulla rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., nonché sulla revocazione della confisca ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, decide, qualora si tratti di provvedimenti emessi dalle sezioni ordinarie, la sezione individuata secondo il criterio previsto per l'annullamento con rinvio e, per la Settima sezione, la sezione ordinaria competente a esaminare i ricorsi a seguito di cassazione con rinvio dei provvedimenti emessi dalla sezione originariamente assegnataria del ricorso.

67.5. Al di fuori della suddetta ipotesi il ricorso è assegnato alla sezione competente per materia.

67.6. Le stesse regole si applicano ai procedimenti relativi alle istanze di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., purché non presentate congiuntamente alla richiesta di incidente di esecuzione che, in tal caso, determina la competenza.

67.7. Restano, per contro, di competenza della sezione ordinaria che ha emesso il provvedimento le procedure di correzione di errore materiale.

PARTE QUINTA SEZIONE FERIALE

§ 68 — *Organizzazione del periodo feriale.*

68.1. Il Primo Presidente adotta, di regola entro il 10 maggio di ciascun anno, **la proposta di organizzazione del periodo feriale, comprensiva dei dieci giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo feriale fissato con decreto ministeriale e dei cinque giorni lavorativi successivi al termine del predetto periodo, tenuto conto della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la regolamentazione del suddetto periodo. Il numero delle udienze ordinarie nei mesi di luglio e settembre di massima è ridotto in misura proporzionale al numero di giorni di quei mesi destinati a ferie e periodo cuscinetto.** La proposta deve tenere conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i magistrati hanno diritto a un periodo di ferie di trenta giorni l'anno. Almeno la metà di detto periodo deve essere goduta nel periodo feriale, salvo eccezionali ragioni di servizio, da motivare in modo specifico nel provvedimento di autorizzazione delle ferie;

- b) ai magistrati spettano, inoltre, i sei giorni di riposo previsti dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n.937, che, entro il termine previsto dalle disposizioni normative primarie e secondarie, possono essere richiesti, senza alcun vincolo o limite legato al contemporaneo godimento di altri giorni di congedo ordinario;

- c) nel periodo feriale i turni di presenza dei magistrati devono garantire le udienze, lo spoglio dei ricorsi, le attività e l'emissione dei provvedimenti urgenti e indifferibili;

- d) il periodo di cui alla lettera c), salve particolari e motivate esigenze, è ripartito con turni non inferiori a una settimana;

- e) la scelta dei magistrati in servizio nel suddetto periodo va operata assicurando una equa rotazione, basata sull'anzianità crescente di ruolo tra tutti i magistrati, avuto riguardo anche ai turni delle annualità precedenti, e tenuto conto della esigenza di assicurare la presenza in servizio, per ciascun settore, di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale;

- f) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato, in rapporto agli organici sezionali e all'esigenza di garantire la rappresentanza professionale delle sezioni, in misura tale da assicurare la funzionalità dell'ufficio;

- g) i prospetti indicano i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati a espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli;

- **h) fissazione nel cd. periodo cuscinetto dei soli ricorsi urgenti e indifferibili.**

68.2. Durante il periodo feriale, funziona una sola sezione, con attribuzioni promiscue. Alla stessa sono assegnati, previo interpello, almeno un presidente di sezione, anche non titolare, per ciascun periodo; in caso di pluralità di presenze nel singolo periodo, il più anziano di ruolo funge da coordinatore del servizio. Sono assegnati altresì, previo interpello, un numero di consiglieri necessario ad assicurare in ogni caso la presenza di almeno un consigliere di ciascuna delle sezioni penali, esclusa la Settima, per ogni segmento dell'intero periodo feriale. Deve essere garantita l'attività di spoglio, cui va assicurato il necessario supporto da parte dei magistrati di ciascuna sezione. Non possono fare parte dei collegi penali i magistrati che hanno preso servizio in Corte da meno di un anno e i magistrati del settore civile, salvo che abbiano già prestato servizio, negli ultimi tre anni, per almeno un anno nel settore penale della Corte o abbiano in precedenza svolto, negli ultimi tre anni, funzioni giudicanti in materia penale nei gradi di merito. Possono, altresì, far parte dei collegi, in rappresentanza della sezione di assegnazione, i magistrati dell'Ufficio del Massimario che svolgono funzioni di legittimità, nei limiti delle udienze che sono autorizzati a tenere mensilmente. Nel caso di insufficienza delle domande, il Primo Presidente provvede d'ufficio alla designazione dei presidenti di sezione e dei consiglieri delle varie sezioni secondo l'ordine crescente dell'anzianità di ruolo, con priorità di chi non ha prestato in precedenza servizio feriale. In caso di impedimento del presidente della sezione Feriale ne svolge le funzioni il consigliere più anziano di ruolo presente in servizio per ciascun periodo. In caso di incompatibilità, astensione e ricusazione dei magistrati del collegio feriale, il medesimo è integrato o costituito con i magistrati in servizio, secondo l'ordine decrescente dell'anzianità di ruolo, compresi quelli dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo applicati alle sezioni per lo svolgimento di funzioni di legittimità; in tal caso, del collegio non può fare parte più di un magistrato applicato a funzioni di legittimità.

68.3. Durante lo stesso periodo i magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo prestano servizio, secondo il prospetto predisposto dal Direttore dell'Ufficio, assicurando: collaborazione alla Presidenza e ai magistrati componenti della sezione Feriale; costante presenza in ufficio; la gestione del ruolo; l'eventuale collaborazione all'esame preliminare dei ricorsi urgenti o in caso di indisponibilità del magistrato addetto. Nei giorni precedenti quelli di udienza e nei giorni di udienza, i magistrati di turno addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo si rendono disponibili per eventuali ricerche.

68.4. Durante lo stesso periodo, presso il Centro Elettronico di Documentazione prestano servizio, a turno e in via non esclusiva, il Direttore, **il vicedirettore ed i due magistrati addetti**. I suddetti magistrati, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono fare parte, nel rispetto delle previsioni tabellari e avendone i requisiti, del collegio della Sezione feriale nel medesimo periodo.

68.5. I presidenti titolari predispongono i prospetti relativi al "periodo cuscinetto", individuato con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, e indicano, nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 68.1, lett. e), i magistrati chiamati ad assicurare, per ciascuna Sezione penale diversa dalla Settima, le udienze per la trattazione dei procedimenti nei casi previsti dai paragrafi n. 69.2. e 69.3., nonché le attività di esame preliminare dei ricorsi e l'emissione dei provvedimenti urgenti e indifferibili. I Presidenti titolari assicurano altresì che i magistrati indicati nel periodo precedente all'inizio del servizio feriale non siano indicati nel periodo successivo, e viceversa.

Delle udienze svolte nel periodo cuscinetto si deve tener conto nella perequazione dei carichi di lavoro.

§ 69. — Materie di competenza della sezione Feriale.

69.1. In materia civile la sezione Feriale tratta esclusivamente i ricorsi elettorali e quelli la cui ritardata trattazione potrebbe comportare un grave e d irreparabile pregiudizio.

69.2. In materia penale la sezione Feriale tratta in udienza pubblica:

1. i ricorsi relativi a procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare per i quali:

a) vi sia stata dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini (art. 2, comma 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742);

b) i termini di custodia cautelare scadano nel periodo feriale o nei quarantacinque giorni successivi, previa ordinanza con la quale è dichiarata l'urgenza del processo (art. 2, comma 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742);

2. i ricorsi relativi a procedimenti per i quali la prescrizione matura durante il periodo feriale o nei successivi quarantacinque giorni, previa ordinanza con la quale è dichiarata l'urgenza del processo (art. 2, comma 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742).

69.3. In materia penale la sezione Feriale tratta in camera di consiglio:

1. i ricorsi contro misure cautelari custodiali per i quali vi sia dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini (art. 2, comma 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742);

2. i ricorsi contro misure cautelari personali e reali emesse nell'ambito di procedimenti di criminalità organizzata (art. 2, comma 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742; Sez. U. sentenza n. 37501 del 15/07/2010).

69.4. La valutazione della necessità di trattare nel periodo feriale i procedimenti per i quali non opera la sospensione dei termini è affidata al presidente coordinatore della sezione Feriale, sulla base delle segnalazioni provenienti dagli uffici spoglio sezionali. Per i ricorsi in cui i termini di custodia cautelare maturano nel periodo intercorrente dal 15 al 30 ottobre, il presidente della sezione Feriale, ove non sussistano motivi di urgenza, provvede alla fissazione del ricorso dinanzi alla sezione competente.

69.5. Prima del periodo di cui al paragrafo 68.1., lett. c), la valutazione di cui al paragrafo 69.4. è effettuata dai presidenti titolari, d'intesa con il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto delegato al settore penale, sulla base delle indicazioni degli uffici sezionali per l'esame preliminare dei ricorsi delle rispettive sezioni, quando, in ragione della obiettiva urgenza, i ricorsi devono essere trattati con la massima celerità davanti alla sezione Feriale. Nel periodo di cui al paragrafo 68.1., lett. c), agli adempimenti necessari alla trattazione dei procedimenti nonché, prima di tale periodo, per fornire il necessario supporto al presidente coordinatore, provvede la cancelleria della Sezione Feriale individuata a rotazione con il provvedimento di cui al paragrafo 68.1.

§ 70. — Attività di esame preliminare dei ricorsi dei componenti della sezione Feriale.

70.1. I magistrati componenti la sezione Feriale effettuano, nella sezione penale di appartenenza, lo spoglio di tutti i ricorsi pervenuti nel periodo feriale; nel corso del mese di luglio, se già non addetti normalmente allo spoglio, affiancano per due settimane i magistrati che vi sono addetti e sono proporzionalmente esonerati dalle udienze. Il presidente della sezione Feriale modifica, con motivato provvedimento, i turni o le assegnazioni dei ricorsi da sottoporre all'esame preliminare, ove ne ravvisi la necessità. L'esame preliminare nel periodo feriale si svolge con le seguenti modalità:

a) affari ordinari: lo spoglio ha ad oggetto l'esame preliminare e la selezione di tutti i ricorsi, ivi compresi anche il rilievo delle cause di inammissibilità e la relativa assegnazione alla Settima sezione penale, ovvero alla sezione Feriale qualora ne ricorrano le condizioni;

b) affari di competenza della sezione Feriale: lo spoglio ha ad oggetto la selezione ed il conseguente invio alla cancelleria della sezione Feriale dei ricorsi relativi agli affari urgenti di competenza della stessa sezione, da trattarsi in pubblica udienza o in camera di consiglio nel periodo feriale, compatibilmente con il rispetto dei termini di legge;

c) nel caso di ricorsi pervenuti in epoca tale che non ne renda possibile, per l'obbligo di osservanza dei termini anzidetti, la trattazione nel periodo feriale, sono ugualmente inviati alla sezione quei ricorsi per i quali - ove non si provveda subito a dare inizio agli adempimenti necessari per la loro trattazione - potrebbe verificarsi, nelle more, la decorrenza dei termini di prescrizione o di custodia cautelare, nonché quelli che presentino particolari ragioni di urgenza per la loro incidenza sulla libertà personale. Il presidente della sezione Feriale verifica in via preliminare se si renda necessaria la trattazione del ricorso nel periodo feriale e, per i casi in cui ciò debba avvenire, provvede alla emissione del decreto di cui all'art. 169 disp. att. cod. proc. pen.; negli altri casi provvede, invece, previa dichiarazione di urgenza, alla fissazione del ricorso dinanzi alla sezione competente, inserendolo nei ruoli già predisposti per la ripresa. Nel medesimo modo si procede nella ipotesi in cui procedimenti già fissati nel periodo feriale debbano essere rinviati per qualsiasi causa a data successiva alla scadenza dello stesso periodo. A tal fine, presso le cancellerie delle sezioni penali, deve essere assicurata la costante presenza di personale che esegua i provvedimenti necessari, firmati dal

presidente della sezione in sostituzione dei presidenti delle sezioni ordinarie. Con le stesse modalità si procede per processi già fissati in feriale e da rinviare per qualsiasi causa.

70.2. Prima dell'inizio del periodo feriale compete al presidente titolare della sezione, cui il ricorso è stato originariamente assegnato, emettere l'ordinanza di urgenza ai sensi dell'art. 2, comma 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742.

70.3. I turni dei magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi distinti per sezione di provenienza sono determinati, se necessario, con successivo provvedimento dal presidente della sezione Feriale. I magistrati assegnatari dei ricorsi provvedono ad eseguire lo spoglio di tutti i ricorsi pervenuti nei giorni di turno e rimangono titolari degli stessi fino alla eliminazione della loro pendenza, salva diversa disposizione del presidente della sezione Feriale. A tal fine il collaboratore di cancelleria addetto alla singola sezione indica quotidianamente nella nota di trasmissione dei fascicoli provenienti dal Ruolo Generale il magistrato assegnatario.

§ 71. — Udienze della sezione Feriale.

71.1. La sezione Feriale tiene almeno un'udienza settimanale, sia in materia penale che civile.

71.2. Per ogni udienza è indicato il magistrato di riserva il quale subentra automaticamente in caso di astensione, ricusazione o impedimento del magistrato componente ordinario del collegio. I magistrati in servizio nel periodo feriale devono comunque assicurare la loro immediata reperibilità per la decisione sulle istanze di ricusazione.

71.3. Il presidente della sezione Feriale o, in caso di suo impedimento, il consigliere più anziano presente, con provvedimento motivato, può fissare udienze straordinarie, integrare o modificare i collegi, dare ulteriori disposizioni in merito all'esame preliminare dei ricorsi ed adottare ogni più opportuna misura atta ad assicurare il buon funzionamento della sezione.

§ 72. — Recupero delle ferie.

72.1. In assenza di formale rigetto per ragioni di servizio del presidente titolare della sezione di appartenenza, i magistrati che hanno composto la sezione Feriale e non hanno fornito indicazioni precise in relazione al periodo di fruizione del congedo ordinario, recuperano le ferie maturate in considerazione del servizio prestato, per i giorni corrispondenti all'attività lavorativa resa durante il periodo feriale, secondo quanto previsto dalle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura e compatibilmente con le esigenze di servizio, comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

72.2. Nel caso di recupero ferie inferiore a trenta giorni, la partecipazione del consigliere alle udienze va disposta in misura proporzionale al numero dei giorni da recuperare nel mese di riferimento.

§ 73. — Ferie dei magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

73.1. I magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo fruiscono del periodo di ferie secondo le esigenze di detto ufficio e comunque entro i limiti indicati con provvedimento generale del Primo Presidente.

73.2. Per i magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo applicati con funzioni di legittimità, il periodo di ferie deve essere altresì concordato con il presidente titolare della sezione.

PARTE SESTA TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

§ 74. — Designazione dei componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

74.1. La designazione dei consiglieri di cassazione chiamati a comporre, in qualità di titolari e supplenti, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha luogo mediante concorso interno, nel rispetto del procedimento previsto per le assegnazioni ed i tramutamenti interni, in quanto compatibile.

74.2. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente provvede alla designazione sulla base dei seguenti criteri:

a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta 1) dalla pregressa attività svolta in qualità di componente dei tribunali regionali delle acque pubbliche e, in via gradata, 2) da esperienze

specifiche, maturate nella trattazione delle controversie in materia di diritti reali e di questioni in materia di pubblica amministrazione, che il candidato ha l'onere di indicare puntualmente in sede di autorelazione affinché vengano considerate;

- b) anzianità nel ruolo;
- c) appartenenza al genere meno rappresentato.

74.3. Ai fini della designazione del presidente supplente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'assegnazione ed al trasferimento dei presidenti di sezione, avendo particolare riguardo, nella valutazione delle pregresse esperienze, all'attività svolta in qualità di componente del medesimo Tribunale o delle sezioni unite civili della Corte di cassazione.

PARTE SETTIMA

UFFICI ELETTORALI NAZIONALI E UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

§ 75. – Nomina dei componenti degli Uffici elettorali nazionali e dell'Ufficio centrale per il referendum.

75.1. La scelta dei componenti degli Uffici elettorali nazionali ha luogo mediante concorso interno, nel rispetto del procedimento previsto per le assegnazioni ed i tramutamenti interni, in quanto compatibile.

75.2. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente provvede alla scelta sulla base dei seguenti criteri:

- a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dall'esperienza specifica maturata nella trattazione del contenzioso in materia elettorale;
- b) anzianità nel ruolo;
- c) appartenenza al genere meno rappresentato.

75.3. In mancanza di aspiranti, si provvede d'ufficio sulla base dei medesimi criteri.

75.4. La nomina dei componenti dell'Ufficio centrale per il referendum avviene secondo il criterio dell'anzianità indicato dall'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

PARTE OTTAVA

SEGRETARIATO GENERALE

§ 76. — Compiti del Segretario generale.

76.1. Il Segretario generale, con la collaborazione dei componenti dell'ufficio del Segretariato, in attuazione delle direttive del Primo Presidente:

a) assicura il coordinamento organizzativo delle attività della Corte, con particolare riferimento ai rapporti con la dirigenza amministrativa, i servizi di cancelleria, la Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia, il Servizio unico di prevenzione, i responsabili per la sicurezza e il medico competente;

b) cura i rapporti con le Istituzioni nazionali e, segnatamente, con il Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte costituzionale, il Ministero della giustizia, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio universitario nazionale, nonché l'interlocuzione della Prima Presidenza con ogni altro ente o autorità;

c) cura, avvalendosi anche dell'Ufficio relazioni internazionali, le relazioni e gli scambi di esperienza, studio e informazione con le Corti comunitarie, internazionali e di altri paesi e assiste la Prima Presidenza nei rapporti con autorità ed enti comunitari, internazionali e stranieri;

d) acquisisce ed elabora le informazioni, i documenti e ogni necessario materiale per la preparazione della Relazione inaugurale dell'anno giudiziario e cura l'organizzazione della relativa cerimonia;

e) tiene i rapporti con il Consiglio Direttivo, con la Commissione flussi, con l'Ufficio Innovazione Cassazione (U.I.C.) e con il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.);

f) sovrintende all'attività dell'Ufficio stampa e dell'Ufficio relazioni con il pubblico;

g) riferisce al Primo Presidente sugli affari di volta in volta affidati al suo esame e cura i compiti di segreteria direzionale per il Primo Presidente e il Presidente Aggiunto;

h) mantiene i rapporti con la Scuola Superiore della magistratura e con la struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione;

i) sovrintende all'organizzazione dei tirocini formativi;

l) sovrintende alla raccolta dei dati statistici e al monitoraggio delle attività della Corte, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi di cui all'art. 37 DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n.111/2011, degli obiettivi stabiliti con il Documento organizzativo generale e al rispetto della vigente tabella di organizzazione;

m) esamina e istruisce le pratiche relative alle istanze e agli esposti diretti al Primo Presidente, del quale esegue le direttive;

n) sovrintende alla gestione del personale di magistratura, in ordine al quale, nei limiti della delega eventualmente attribuita dal Primo Presidente, sottoscrive gli atti di ordinaria amministrazione, con particolare riferimento ai congedi ordinari e alle altre istanze amministrative;

o) svolge ogni altro compito assegnato dal Primo Presidente.

76.2. Il Segretario generale è nominato con decreto motivato del Primo Presidente, per la durata del suo incarico, previo interpello tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità e che, per esperienze e attitudini, abbiano l'idoneità a svolgere i compiti sopra indicati; in caso di pari attitudini complessive prevale il più anziano di ruolo. Si applicano le previsioni del paragrafo 2.2.

§ 77. — Magistrati addetti al Segretariato generale.

77.1. Per la migliore organizzazione del Segretariato generale, possono essere nominati, secondo i criteri e la stessa procedura previsti per la nomina del Segretario generale, un Segretario generale aggiunto, che svolge funzioni vicarie, e uno o più Vice segretari generali, fino a un massimo di tre.

77.2. Il Segretario generale aggiunto è scelto tra i consiglieri che abbiano positivamente superato la sesta valutazione di professionalità, i Vice segretari generali tra i consiglieri in servizio presso la Corte.

77.3. Il Segretario generale e i magistrati addetti al Segretariato restano in carica, dopo la cessazione dell'incarico del Primo Presidente, fino al trentesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo capo dell'ufficio, salvo che siano dal medesimo confermati.

77.4. Il decreto di nomina determina l'entità della riduzione dall'attività giudiziaria spettante ai magistrati del Segretariato generale. L'attività giudiziaria non può comunque essere inferiore al 25% di quella ordinariamente svolta dai magistrati della sezione di appartenenza.

PARTE NONA
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

§ 78. — Compiti dell'Ufficio.

78.1. Compiti istituzionali dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo sono l'analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità, condotta allo scopo di creare le condizioni di un'utile e diffusa informazione (interna ed esterna alla Corte di cassazione), necessaria per il miglior esercizio della funzione nomofilattica.

78.2. L'analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità si articola nelle seguenti attività:

- lettura, selezione e massimazione dei provvedimenti civili e penali;
- redazione, ad integrazione della suddetta prioritaria attività, di concise "notizie di decisione" limitatamente ai provvedimenti di speciale rilievo da pubblicare nel sito web ("servizio novità"), sulla base delle linee guida indicate nei decreti presidenziali istitutivi del servizio;
- segnalazione dei contrasti, della avvenuta risoluzione degli stessi e degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità, nonché delle più rilevanti novità normative;
- redazione delle relazioni per i ricorsi assegnati alle sezioni Unite, che impongano la risoluzione di contrasti o che presentino questioni di massima di particolare importanza;
- redazione di sintetiche relazioni informative, ove necessarie per i ricorsi rimessi alle sezioni Unite;
- assistenza di studio e contributo alla formazione dei ruoli di udienza delle sezioni;
- relazioni periodiche sulle decisioni relative ai principali orientamenti della Corte di cassazione;
- relazioni, anche di ufficio, su novità legislative, specie se di immediata incidenza sul giudizio di legittimità;
- approfondimenti scientifici e relazioni tematiche, richiesti dai presidenti di sezione previo concerto con il Direttore dell'Ufficio del massimario;
- studi di rilievo comparatistico;
- rassegne di giurisprudenza.

78.3. La massimazione, la segnalazione dei contrasti e le relazioni per le Sezioni Unite, nonché l'applicazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali, costituiscono attività prioritaria dei magistrati addetti al Massimario. Ogni altra attività a cui essi possono essere addetti è comunque diretta a favorire la funzione nomofilattica della Corte.

§ 79. — Organico.

79.1. L'organico dell'Ufficio comprende sessantasette magistrati di tribunale (art. 115 O.G., come modificato dall'art. 74 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 conv. nella l. 9 agosto 2013 n. 98), un Direttore, due Vicedirettori, uno per il settore penale ed uno per il settore civile, e due coordinatori, uno per il settore penale ed uno per il settore civile.

79.2. Il riparto dei magistrati tra il settore civile e quello penale è stabilito all'inizio di ogni anno, dal Direttore, sentiti i Vicedirettori, d'intesa con il Primo Presidente, tenendo conto dei compiti assegnati a ciascuno dei settori e dei relativi flussi di lavoro.

79.3. La struttura direttiva è composta dal Direttore e da due vicedirettori. Il più anziano in ruolo dei due è chiamato a ricoprire la funzione di Direttore aggiunto.

79.4. Il Direttore è designato con decreto motivato del Primo Presidente, previo interpello, tra i consiglieri ed i presidenti di sezione della Corte di cassazione che abbiano maturato almeno sei anni di esercizio delle funzioni di legittimità negli ultimi dieci anni.

79.5. Il Direttore, il cui incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per un triennio per una sola volta, svolge funzioni di indirizzo, programmazione, organizzazione e controllo di tutte le attività istituzionali dell'Ufficio, di cui assume in via esclusiva la responsabilità esterna. Egli, unitamente ai vicedirettori, organizza l'Ufficio, impartendo le opportune disposizioni e indicando i criteri per la distribuzione del lavoro, tenuto

conto delle specifiche competenze dei singoli magistrati, e deve essere informato dai suoi collaboratori sulle modalità del lavoro espletato, in modo da assumere le conseguenti determinazioni. All'esito di interpello e nel rispetto dei criteri generali indicati nel paragrafo 2., il Direttore formula al Primo Presidente la proposta di assegnazione dei magistrati ai settori civile e penale, nonché la distribuzione dei diversi compiti, secondo il modello di procedimento delineato nella tabella. Il Direttore formula, d'intesa con i vicedirettori e sentiti i coordinatori, e nel rispetto delle linee guida dettate dal Primo Presidente di concerto con il Presidente Aggiunto e i presidenti di sezione, i criteri di selezione delle sentenze da massimare; verifica le soluzioni adottate; determina le attribuzioni esclusive dei vice direttori, nei rispettivi settori, e quelle nelle quali vi è fungibilità di attribuzioni tra ciascuno di essi ed il Direttore; cura, in relazione ai ritardi nello svolgimento delle attività demandate all'Ufficio, gli adempimenti previsti dalle direttive del Primo Presidente ed adotta i provvedimenti volti a prevenire o a porre rimedio ai casi di significativo ritardo nell'espletamento dei compiti assegnati da parte dei magistrati addetti all'ufficio. Si applica il paragrafo 15, in quanto compatibile.

79.6. Ai fini del benessere organizzativo, il Direttore del Massimario deve attivarsi per l'armonia dell'ufficio, e per prevenire o ricomporre eventuali conflitti personali.

79.7. I vicedirettori sono nominati, con decreto motivato del Primo Presidente, previo interpello, tra i consiglieri della Corte di cassazione che abbiano maturato almeno sei anni di esercizio delle funzioni di legittimità negli ultimi dieci anni. Il loro incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta in pari misura; essi hanno il compito di coadiuvare il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e organizzano, indirizzano e controllano il puntuale espletamento delle plurime attività di competenza di ciascun settore, civile e penale, affidate ai singoli magistrati, assicurandone l'uniformità di indirizzo, anche promovendo periodici incontri.

79.8. Ai fini della nomina del Direttore e dei vicedirettori assumono rilievo i requisiti di merito ed attitudini desunti dall'esperienza pregressa nell'Ufficio del massimario, da valutarsi anche qualitativamente soprattutto attraverso l'esame delle relazioni svolte per le sezioni Unite; dalla vicinanza temporale di tale esperienza rispetto alla nomina da compiere; dall'esperienza di vicedirettore o di coordinatore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, quest'ultima da valutarsi anche tenuto conto del parere formulato per il rinnovo annuale dell'incarico; dalla partecipazione alle sezioni Unite; dall'esperienza maturata nella presidenza dei collegi; dai titoli scientifici; dalle esperienze formative.

79.9. A parità dei requisiti attitudinali prevale il magistrato con la maggiore anzianità di ruolo.

79.10. Nel caso in cui lo stesso magistrato sia chiamato a ricoprire l'incarico di Direttore dopo aver ricoperto quello di vicedirettore, la permanenza complessiva nei due incarichi non può superare la durata massima di sei anni, fermo restando che la nomina di Direttore avrà durata di tre anni anche se ciò dovesse comportare una durata complessiva superiore a quella dell'indicato termine.

79.11. I vicedirettori sono, a loro volta, coadiuvati da due coordinatori per i settori civile e penale, nominati con decreto motivato dal Primo Presidente, previo interpello, tra i magistrati dell'Ufficio o, in caso di motivate esigenze e su espressa richiesta del Direttore, tra i consiglieri della Corte. I coordinatori svolgono il loro incarico per un anno, con possibilità di rinnovo alla scadenza e per durata massima di tre anni.

79.12. Ai fini della designazione dei coordinatori, il Primo Presidente, sentiti il Direttore e il vicedirettore del relativo settore, valuta precipuamente i requisiti di merito ed attitudini (desunti dalle capacità dimostrate nell'espletare le attività dell'ufficio, dalle specifiche capacità organizzative e relazionali con gli altri magistrati e con la direzione, dalle pregresse esperienze giudiziarie e professionali, dall'attività scientifica svolta e dalla disponibilità a far fronte alle pressanti esigenze del lavoro, che ne richiedono l'assidua presenza in ufficio). L'anzianità nel ruolo assume rilievo soltanto a parità di valutazioni attitudinali e di merito.

79.13. L'attività del coordinatore è principalmente indirizzata alla gestione dei flussi dei provvedimenti pervenuti per la massimazione ed al controllo dell'attività degli altri magistrati. Al coordinatore spetta, in collaborazione con il vicedirettore per il medesimo settore:

- effettuare la distribuzione delle decisioni della Corte tra gli addetti allo spoglio e curare la uniformità della selezione dei provvedimenti da massimare;

- distribuire i provvedimenti selezionati ai magistrati addetti alla massimazione (essendo sostituito in tal compito, in caso di sua assenza o impedimento, dal magistrato dell'Ufficio più anziano nel ruolo che sia addetto, nel periodo interessato, alla revisione);

- verificare che sussista piena collaborazione tra addetti alla massimazione e alla revisione;

- risolvere eventuali contrasti insorti in fase di revisione, richiedendo, se necessario, l'intervento del vicedirettore;

- sottoporre al Direttore o vicedirettore, per il visto, le massime revisionate;

- valutare con il massimatore e il revisore le ipotesi di contrasto di giurisprudenza e le pronunzie che richiedano segnalazione o relazione, autorizzandone la redazione, sentito, ove occorra, il vicedirettore;

- coadiuvare il vicedirettore nella formazione dei magistrati di nuova assegnazione alle tecniche di spoglio - massimazione - revisione.

79.14. In ragione della gravosità dei suindicati impegni, **il Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo è esentato dal lavoro giudiziario nella misura del 50%**, il coordinatore è di regola esentato dalle attività di relazione preliminare e, salvo specifica esigenza valutata dal vicedirettore, di redazione di relazioni su contrasto. Qualora come coordinatore venga nominato un consigliere della Corte, gli va riconosciuta una riduzione del carico di lavoro del 25%. **Ai Vicedirettori e ai Coordinatori, qualora quest'ultimi consiglieri della Corte, è attribuito un esonero dal lavoro giudiziario nella misura dal 25 al 50%.**

§ 80. Criteri di organizzazione del settore civile. Massimazione e redazione delle relazioni.

80.1. Con specifico riferimento al settore civile, le attività di selezione delle sentenze, massimazione, segnalazione, redazione di relazioni, schede ed informative sono espletate dai magistrati all'interno di "gruppi sezionali", individuati in riferimento alle singole sezioni semplici della Corte e alla loro divisione in aree omogenee:

- gruppo I: sezione Prima civile;

- gruppo II: sezione Seconda civile;

- gruppo III: sezione Terza civile;

- gruppo IV: sezione Lavoro;

- gruppo V: sezione Tributaria.

80.2. Le medesime attività riguardanti le sezioni Unite sono svolte dai magistrati addetti al gruppo di pertinenza della relativa controversia, esclusa solo l'attività di spoglio che è svolta dal coordinatore del settore civile.

80.3. All'interno di ciascun gruppo possono essere individuati ulteriori, specifici settori di materie specialistiche, ove reso necessario dalle esigenze dell'ufficio e assicurando la perequazione nella ripartizione dei carichi di lavoro.

80.4. L'assegnazione dei magistrati ai gruppi sezionali è disposta dal Direttore, previo interpello e su domanda degli interessati, tenuto conto, in caso di domande in soprannumero, dei criteri di valutazione delle attitudini e, a parità di attitudini, dell'anzianità decrescente di ruolo. In caso di assenza di aspiranti, a parità di attitudini si tiene conto dell'anzianità crescente di ruolo.

80.5. Gli incarichi per le attività di spoglio delle sentenze e di revisione delle massime sono attribuiti dal Direttore, sentito il vicedirettore, a due magistrati addetti a ciascun gruppo sezionale.

80.6. I magistrati addetti all'attività di spoglio e di revisione non svolgono, di regola, compiti di massimazione.

80.7. Gli incarichi hanno durata semestrale e sono tendenzialmente attribuiti in un quadro di rotazione, articolato sulla base dell'anzianità di servizio nell'ufficio (di regola non inferiore ad un anno) e, a parità, di anzianità decrescente di ruolo, e non sono rinnovabili, nello stesso gruppo sezionale, prima del decorso di almeno un semestre. E' fatta salva la possibilità, per il magistrato designato per il turno, di optare per la sola attività di massimazione in relazione alla prima designazione ovvero, successivamente, se sussistano particolari ragioni, nonché, per la direzione, ove sussistano specifiche e motivate esigenze, di differire il subentro nel turno di spoglio e revisione.

80.8. La selezione dei provvedimenti da massimare è svolta secondo le Linee guida emanate dal Primo Presidente su proposta del Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo. Si tiene conto, altresì, delle segnalazioni delle decisioni di maggior interesse che i presidenti dei collegi effettuano attraverso la compilazione di una scheda nella quale sono espressi i principi di diritto da massimare e le ragioni per le quali si ritiene che la sentenza debba essere massimata, ferma restando l'autonoma valutazione dell'ufficio circa l'effettiva esigenza di massimazione e l'individuazione dei principi da massimare.

80.9. L'assegnazione dei provvedimenti selezionati per la massimazione avviene, settimanalmente, secondo criteri di automaticità e nel rispetto dell'esigenza di perequare i carichi di lavoro.

80.10. L'assegnazione dei provvedimenti da massimare viene effettuata in via prioritaria per i provvedimenti relativi alle materie specialistiche della sezione, ove esistenti, e, poi, per i residui provvedimenti della medesima sezione.

80.11. A tal fine il coordinatore:

- individua il numero di decisioni da ascrivere all'area specialistica e procede alla loro distribuzione tra i magistrati addetti al singolo gruppo, a partire dal più anziano in ruolo, e secondo il numero, crescente, di pubblicazione del provvedimento;

- individua le decisioni non ascritte all'area specialistica;

- distribuisce le decisioni tra i magistrati del gruppo secondo il criterio di anzianità, a partire dal più anziano in ruolo e secondo il numero, crescente, di pubblicazione del provvedimento, fino a concorrenza di un pari quantitativo di assegnazioni.

80.12. La massimazione dei provvedimenti delle sezioni Unite è assegnata, di regola, al magistrato autore della relazione preliminare. In subordine, i provvedimenti vengono ripartiti tra i diversi gruppi sezionali in relazione all'oggetto dedotto in giudizio ed assegnati secondo i criteri ordinari. Le decisioni in materia disciplinare (magistrati e avvocati – DMA) sono assegnate ai magistrati, anche appartenenti a diversi gruppi, che abbiano indicato la materia come competenza specialistica e, in subordine, ai magistrati del gruppo II.

80.13. Nel caso in cui il numero dei provvedimenti da massimare risulti, in determinati periodi, significativamente difforme tra i diversi gruppi – e, in particolare, in caso di carenza di provvedimenti da massimare ovvero di eccessiva sopravvenienza per oltre due settimane, per uno o più gruppi - si applica il criterio suppletivo circolare "a scalare" (dal gruppo I al II e così via fino al V, e quindi all' I), con salvaguardia dei criteri di perequazione delle assegnazioni.

80.14. L'assegnazione delle relazioni preliminari, delle relazioni su contrasto e delle schede di informazione, nonché di ogni altro studio afferente la funzione nomofilattica della Corte, viene effettuata dal Direttore o dal vicedirettore tra i magistrati addetti all'area di competenza, secondo criteri di automaticità e nel rispetto dell'esigenza di perequare i carichi di lavoro, avvalendosi delle indicazioni tratte dalle banche dati afferenti i vari tipi di relazioni. In particolare: a) le relazioni per le sezioni Unite o su richiesta del Primo Presidente vanno ripartite fra i magistrati addetti al corrispondente gruppo sezionale, secondo il criterio dell'anzianità di ruolo decrescente e in relazione al numero cronologico di sopravvenienza della richiesta, fatta salva la prevalenza di ragioni afferenti alle specifiche competenze del magistrato; b) le relazioni aventi ad oggetto esclusivamente profili procedurali vanno ripartite tra tutti i magistrati dell'ufficio, fatta salva la valutazione di specifiche competenze settoriali, secondo i criteri suindicati, tenendo conto, ai fini dell'equa ripartizione delle attività, delle assegnazioni effettuate sub a); c) le segnalazioni su contrasti di giurisprudenza e le relazioni sullo stato della giurisprudenza - vengono predisposte dal magistrato il quale ha redatto la massima, che ha dato origine alla segnalazione o alla relazione; d) le relazioni preliminari (foglietti e schede informative) sono assegnate rispettando le aree e le competenze dei magistrati addetti all'ufficio, con ripartizione conseguente al criterio di anzianità decrescente e all'ordine di sopravvenienza, salvo deroga nel caso in cui il foglietto riguardi questione identica a quella già precedentemente trattata da un magistrato, al quale esso verrà assegnato con corrispondente computo ai fini della pari ripartizione dell'attività; le relazioni relative a ricorsi contro decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e in materia disciplinare sono ripartite, le prime, tra tutti i magistrati del settore civile e, le seconde, anche tra i magistrati del settore penale, ove la particolarità della questione possa richiederlo.

§ 81. — Criteri di organizzazione del settore penale.

81.1. Le copie dei provvedimenti emessi dai collegi delle sezioni penali ordinarie della Corte sono trasmesse all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, per la selezione di quelli da massimare. Non vanno trasmesse le sentenze con motivazione semplificata e le ordinanze emesse dalla Settima sezione, salvo diverso avviso del presidente del collegio.

81.2. Nella selezione dei provvedimenti da massimare, si tiene conto delle segnalazioni delle decisioni di maggior interesse che i presidenti dei collegi effettuano attraverso la compilazione di una scheda in cui

sono espressi i principi di diritto da massimare e le ragioni per cui si ritiene che il provvedimento debba essere massimato, ferma restando l'autonoma valutazione dell'Ufficio circa l'effettiva esigenza di massimazione e l'individuazione dei principi di diritto. Lo spoglio avviene, in particolare, secondo i criteri individuati dal Primo Presidente.

81.3. L'attività di massimazione è compiuta da magistrati in numero variabile determinato dal vicedirettore del settore penale, tenuto conto dell'organico in servizio e delle esigenze dell'ufficio. Al fine di favorire una tendenziale specializzazione, i magistrati sono incaricati stabilmente di massimare i provvedimenti provenienti da una o più sezioni della Corte, previamente individuate. L'assegnazione delle sentenze ai magistrati avviene automaticamente, in via oggettiva e predeterminata, sulla base del turno prestabilito, con eventuali correttivi disposti dal vicedirettore per esigenze di riequilibrio dei carichi di lavoro. Nella redazione delle massime i magistrati si attengono ai criteri formali e sostanziali individuati dal Primo Presidente ed agli ulteriori criteri integrativi eventualmente fissati dal vicedirettore. La massimazione delle sentenze delle sezioni Unite penali è curata dal magistrato che ha redatto la relazione preliminare, di concerto con il vicedirettore.

81.4. La revisione delle massime è effettuata dal coordinatore e, ove occorra, da ulteriori magistrati dell'ufficio, individuati con provvedimento del Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, su proposta del vicedirettore per il settore penale, che assicura la rotazione nell'incarico con cadenza di regola annuale. L'attività di revisione è svolta secondo le indicazioni contenute nelle linee organizzative dell'ufficio. Il vicedirettore controlla a sua volta le massime revisionate.

81.5. La distribuzione delle relazioni preliminari alle sezioni Unite è effettuata assicurando una tendenziale perequazione numerica, tenendo conto delle competenze specialistiche dei magistrati, in relazione all'oggetto del tema e della questione rimessi alle sezioni Unite.

81.6. Le relazioni di segnalazione di contrasto o di orientamento giurisprudenziale sono predisposte su impulso del vicedirettore, ove rilevi che, in relazione al principio massimato vi sia un contrasto attuale di giurisprudenza, ovvero ritenga necessario evidenziare un particolare orientamento giurisprudenziale. Le relazioni sono predisposte da uno o più magistrati, indicati dal vicedirettore, tenendo conto delle competenze specialistiche dei magistrati, in relazione all'oggetto, assicurando la tendenziale perequazione dei carichi di lavoro.

81.7. L'Ufficio del Massimario e del Ruolo redige anche relazioni su novità normative, nonché rassegne periodiche sulle decisioni delle sezioni Unite penali della Corte di cassazione, della Corte costituzionale e delle Corti europee. L'assegnazione di tali relazioni ad uno o più magistrati spetta al vicedirettore, tenuto conto dei criteri di specializzazione e della tendenziale perequazione dei carichi di lavoro.

§82 — Assistenza di studio e applicazione alle sezioni della Corte dei magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

82.1. I magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo possono svolgere anche compiti di assistenza di studio ed essere applicati alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, secondo le seguenti disposizioni. Il carico di lavoro per l'assistenza di studio o per l'applicazione alle Sezioni non può essere superiore al 50% del complessivo carico del magistrato.

§ 83. — Assegnazione alle sezioni dei magistrati del Massimario per l'assistenza di studio.

83.1. Con cadenza annuale, tenuto conto degli obiettivi fissati con i Programmi di gestione di cui all'art. 37, d.l. n. 98/2011, conv. nella legge n. 111/2011 e succ. mod., e delle priorità dell'Ufficio della Corte di Cassazione, **e comparate le esigenze specifiche delle sezioni cui assegnare gli assistenti di studio e quelle di funzionalità dell'Ufficio del Massimario** sentiti il Presidente Aggiunto, i presidenti titolari e il Direttore dell'ufficio del Massimario e del Ruolo, il Primo Presidente può determinare con decreto:

- le sezioni destinatarie dell'assistenza di studio;
- nell'ambito dell'intero organico dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, tenuto conto anche dell'effettiva copertura al momento dell'interpello, il numero non superiore a trenta - di magistrati ai quali affidare i compiti di assistenza di studio alle sezioni;
- il numero dei magistrati da assegnare alle singole sezioni;

- le eventuali specifiche esigenze organizzative che inducono a limitare l'interpello ai soli magistrati addetti ad uno dei settori dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo;

- la durata delle assegnazioni, indicando ove occorra le ragioni della deroga alla regola dell'annualità.

Con il decreto il Primo Presidente dispone l'interpello per l'assegnazione dei predetti compiti, assicurando la turnazione tra tutti i magistrati addetti all'ufficio.

83.2. Qualora i magistrati che abbiano manifestato la disponibilità siano in numero superiore a quello determinato con il decreto - o nel caso in cui l'interpello non raccolga un numero sufficiente di aspiranti e debba quindi procedersi alla assegnazione d'ufficio dei compiti - si tiene conto delle attitudini all'esercizio delle funzioni inerenti al compito da espletare, desunte dalla pregressa attività, da quella svolta presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo, dalla tipologia di affari trattati, dalle esperienze maturate nell'esercizio delle funzioni di legittimità e che comprovano l'idoneità professionale dell'aspirante. Nella valutazione delle attitudini si considerano, in particolare, le specifiche competenze acquisite e sono preferiti coloro che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali od omogenee a quelle trattate dalla sezione. In caso di parità attitudinale rispetto agli indicati parametri, ove l'assegnazione avvenga a domanda prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo; ove vi sia assegnazione di ufficio prevale il magistrato con minore anzianità di ruolo.

83.3. Le assegnazioni successive alla prima sono disposte previo interpello, al quale possono partecipare anche i magistrati che hanno già svolto compiti di assistenza per chiedere il rinnovo dell'incarico. Il Primo Presidente procede alla individuazione nominativa dei magistrati che hanno manifestato la disponibilità, secondo i criteri indicati nel punto che precede. Nel caso di assegnazione a domanda l'incarico è rinnovabile anno per anno in mancanza di altri aspiranti legittimati.

§ 84. — *Attività di assistenza di studio.*

84.1. I compiti di assistenza di studio vengono svolti in favore della sezione alla quale il magistrato viene assegnato. Il magistrato assegnato, sulla base delle direttive impartite dal presidente della sezione può:

- assistere alle camere di consiglio, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o esprimere il voto;

- collaborare alla catalogazione delle pendenze e alla formazione dei ruoli d'udienza;

- predisporre relazioni preliminari contenenti una sintesi dei motivi di ricorso e dei precedenti giurisprudenziali rilevanti, nonché l'indicazione di questioni rilevabili di ufficio e, ove occorra, elementi essenziali sullo svolgimento del processo, mediante la redazione di una scheda informatica;

- svolgere ricerche su questioni che devono essere discusse in camera di consiglio.

Previa intesa tra il Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo e il presidente titolare della sezione di assegnazione, il magistrato può svolgere ricerche sugli orientamenti giurisprudenziali funzionali alla più efficace selezione e decisione dei ricorsi. Il Primo Presidente, previa intesa tra il Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo e il presidente titolare della sezione o delle sezioni di destinazione interessate, può individuare specifici settori per i quali la ricerca degli orientamenti giurisprudenziali si presenta di particolare utilità ai fini della selezione e decisione dei ricorsi.

84.2. Il magistrato con compiti di assistenza di studio svolge anche le ulteriori funzioni dell'ufficio del massimario, nel rispetto di quanto stabilito al punto 82.1 e ove applicato alla sezione della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, può svolgere anche l'attività di spoglio funzionale alla formazione dei ruoli di udienza.

84.3. Su delega del presidente titolare, il **presidente non titolare provvede** alle assegnazioni ai magistrati delle varie attività secondo criteri di automaticità e perequazione dei carichi di lavoro.

84.4. Il delegato del presidente titolare, con cadenza trimestrale, trasmette a questi e al Direttore del Massimario una relazione sui carichi di lavoro espletati, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto ai punti 82.1 e 84.3.

84.5. Il presidente titolare della sezione redige apposita annotazione in registri tenuti presso ogni singola sezione delle attività svolte nell'ambito dell'assistenza di studio. Al termine dell'assegnazione trasmette al Primo Presidente una relazione per la valutazione del conseguimento degli obiettivi prefissati.

84.6. L'aver assolto i compiti di assistenza di studio viene valutato nell'ambito della partecipazione agli interPELLI previsti in seno all'Ufficio del Massimario e del Ruolo e per l'applicazione alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni di legittimità.

§ 85. — Applicazione alle sezioni dei magistrati del Massimario per lo svolgimento delle funzioni di legittimità. Requisiti soggettivi.

85.1. Il Primo Presidente, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare i magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del Ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

85.2. Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

§ 86. — Criteri regolatori dell'applicazione.

86.1. Ai magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo che svolgono funzioni giurisdizionali di legittimità non può essere assegnato un carico di lavoro superiore alla metà del carico del consigliere di Cassazione addetto alla medesima sezione.

86.2. Il magistrato applicato alle sezioni è designato relatore secondo criteri predeterminati e paritetici, indicati nella presente tabella.

86.3. Il magistrato applicato può svolgere, oltre alle funzioni giurisdizionali, anche l'attività di spoglio funzionale alla formazione dei ruoli di udienza, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 82.1.

§ 87. — Individuazione delle sezioni e scelta dei magistrati.

87.1. Il Primo Presidente, sentito il Direttore del Massimario e del Ruolo e i presidenti titolari, stabilisce annualmente il numero dei magistrati da applicare alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

87.2. La procedura di selezione è avviata con decreto, attraverso un interPELLO rivolto ai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo in cui sono indicate le sezioni di destinazione.

87.3. Nella scelta delle sezioni, il Primo Presidente effettua una comparazione tra le esigenze delle sezioni cui assegnare i magistrati e le esigenze di funzionalità dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, garantendo un'equa turnazione dei magistrati dell'ufficio in possesso dei requisiti fissati dalla legge, sia nel settore civile sia in quello penale, mediante un'interlocuzione con il Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo e con i presidenti titolari delle singole sezioni. In presenza di specifiche esigenze organizzative, l'interPELLO può essere limitato ai soli magistrati addetti ad uno dei settori dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

§ 88. — Criteri di selezione.

88.1. **Qualora i magistrati che abbiano manifestato la disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, il Primo Presidente tiene conto della attitudine all'esercizio delle funzioni, desunta dalla pregressa attività giurisdizionale svolta dal magistrato, compresa quella svolta presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze maturate nell'esercizio delle funzioni di legittimità e che comprovano l'idoneità professionale dell'aspirante.**

88.2. Nella valutazione delle attitudini si considerano le specifiche competenze acquisite e sono preferiti coloro che hanno maturato esperienze all'interno della sezione di destinazione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di assistenza di studio.

88.3. In caso di parità attitudinale rispetto ai parametri di cui al punto 1, prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

§ 89. — *Destinazione d'ufficio.*

89.1. **Nel caso in cui l'interpello non raccolga un numero sufficiente di aspiranti in relazione ai posti in esso indicati, il Primo Presidente procede alla destinazione d'ufficio del magistrato, tenuto conto dell'attitudine all'esercizio delle funzioni, desunta dalla pregressa attività giurisdizionale svolta dal magistrato, compresa quella svolta presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze maturate nell'esercizio delle funzioni di legittimità e che comprovano l'idoneità professionale dell'aspirante.**

89.2. In caso di parità attitudinale rispetto ai parametri di cui al punto 1, prevale il magistrato con minore anzianità di ruolo.

§ 90. — *Durata dell'incarico.*

90.1. L'assegnazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità ha durata annuale. Nel caso di più aspiranti, si procede alla comparazione dei diversi profili, tenendo conto dei criteri indicati al paragrafo 88, garantendo un'equa turnazione dei magistrati dell'Ufficio in possesso dei requisiti fissati dalla legge. In caso di applicazione a domanda, essa può essere rinnovata per non più di due volte, previo parere del presidente titolare della sezione.

90.2. In caso di applicazione di ufficio il magistrato, alla scadenza dell'anno, non può essere nuovamente applicato alla medesima sezione e, ove occorre, si procede all'interpello.

PARTE DECIMA TIROCINI FORMATIVI

§ 91. — *Tirocini formativi.*

91.1. La Corte di cassazione accoglie neo laureati ai fini dello svolgimento di tre tipologie di tirocini formativi non curricolari: a) tirocini ex art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. In legge 9 agosto 2013, n. 98); b) tirocini in convenzione con le Università ex art. 37, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011, n.98 (conv. In legge 15 luglio 2011, n. 111); c) tirocini in convenzione con le Università ex art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

§ 92. — *Tirocini extra curricolari ex art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.*

92.1. Per i tirocini previsti dall'art. 73 d.l. n. 69 del 2013, la Presidenza, per il tramite del Segretariato generale, con cadenza annuale fissa gli obiettivi del tirocinio e il progetto formativo generale, predispone il regolamento dei tirocini, il piano delle attività dei tirocinanti, individua il numero di tirocinanti da selezionare, acquisisce le disponibilità dei magistrati dell'ufficio ad essere affidatari dei tirocinanti.

92.2. La selezione dei tirocinanti avviene a mezzo di bando pubblicato sul sito internet della Corte, con cadenza tendenzialmente annuale. Il numero dei tirocinanti da selezionare annualmente è individuato, di regola, in 60 posti, avuto riguardo ai progetti in cui inserire i tirocinanti ed alle disponibilità acquisite.

92.3. I requisiti di partecipazione al tirocinio sono mutuati dal citato art. 73 e riportati nel bando; qualora gli aspiranti siano superiori al numero dei posti annualmente disponibili, si forma una graduatoria in cui costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media aritmetica dei voti riportati negli otto esami presi in considerazione dall'art. 73; il voto di laurea; la minore età anagrafica.

92.4. Per ciascuna selezione dei tirocinanti vengono nominati due magistrati coordinatori, uno per il settore civile ed uno per il settore penale, previo interpello tra i presidenti non titolari e i consiglieri della Corte. L'individuazione del coordinatore avviene sulla base dei criteri della adeguata esperienza nel settore della formazione, ed in particolare della formazione dei tirocinanti, e delle capacità organizzative. A parità di attitudini prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo. L'incarico di magistrato coordinatore non può essere ricoperto per oltre due volte consecutive.

92.5. I magistrati coordinatori:

- predispongono collegialmente il programma formativo dei tirocinanti, nel rispetto del progetto formativo generale, in coordinamento con la Struttura territoriale della Scuola Superiore della magistratura, sentiti il CNF e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali quanto ai tirocinanti che al contempo svolgono pratica legale o risultino iscritti ad una Scuola;

- coordinano il gruppo di tirocinanti loro affidato;
- individuano gli affidatari tra quanti ne abbiano dato la disponibilità, nel rispetto dei criteri indicati al par. 92.6;
- redigono il progetto formativo personalizzato di ciascun tirocinante;
- predispongono un sistema di monitoraggio sull'attività dei tirocinanti e verificano l'omogeneità dell'impegno cui gli stessi sono sottoposti;
- curano la compilazione, da parte degli affidatari, di schede di valutazione semestrali e vigilano sul buon andamento del tirocinio, adoperandosi per il superamento di eventuali criticità;
- predispongono la valutazione finale del tirocinante da sottoporre al Primo Presidente.

92.6. I magistrati affidatari sono individuati tra i consiglieri e i magistrati dell'Ufficio del massimario adibiti a funzioni giurisdizionali di legittimità sulla base delle disponibilità acquisite. Qualora gli aspiranti siano in numero superiore ai tirocinanti disponibili, la selezione avviene tenendo conto del progetto formativo generale, della priorità nella manifestazione di disponibilità, del numero di tirocinanti assegnato a ambito sulla base delle preferenze espresse, curando una equa distribuzione dei tirocinanti all'interno della Corte e, tendenzialmente, all'interno delle sezioni.

92.7. I tirocinanti possono partecipare alle udienze, anche non pubbliche, alle adunanze camerali, nonché alle camere di consiglio cui partecipi il magistrato affidatario, anche qualora si svolgano da remoto, salvo che il presidente del collegio, per ragioni di opportunità o riservatezza, ovvero di sicurezza circoscritte al singolo ricorso, camera di consiglio o udienza, decida di non ammetterli. Possono svolgere ricerche o altri compiti di approfondimento richiesti dall'affidatario ed utili all'ufficio.

92.8. I tirocinanti sottoscrivono uno specifico impegno alla riservatezza e sono tenuti, a pena di esclusione dal tirocinio, a mantenere il più assoluto riserbo rispetto ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite in ragione della loro attività.

§ 93. — Tirocini extra curricolari ex art. 37, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011, n.98.

93.1. I tirocini extra curricolari ex art. 37, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011, n.98 sono svolti con cadenza annuale previa convenzione con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università, per un impegno annuo di 500 ore atto a sostituire il primo anno di frequentazione della Scuola.

93.2. La selezione dei partecipanti è effettuata dalla Scuola, che annualmente segnala alla Corte i propri iscritti che ne abbiano dato disponibilità e che ritiene meritevoli di partecipare al programma di tirocinio.

93.3. Per ogni tirocinio in convenzione viene individuato un magistrato coordinatore mediante interpello tra i consiglieri ed i presidenti di sezione della Corte, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 92.4.

93.4. Il programma di formazione è predisposto dal coordinatore, secondo quanto previsto dalla convenzione stessa, sentito il Segretariato generale.

93.5. Per ogni tirocinante viene individuato dal coordinatore un magistrato affidatario, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 92.6. Al termine del tirocinio l'affidatario predispone una relazione sull'attività del tirocinante dotata di voto finale espresso in trentesimi, e la trasmette al coordinatore.

93.6. Il magistrato coordinatore vigila sul buon andamento dei tirocini e sulla realizzazione del programma di formazione, adoperandosi per il superamento di eventuali criticità, raccoglie le schede di valutazione predisposte dagli affidatari e predispone un prospetto finale del tirocinio che trasmette alla Scuola e al Primo Presidente per il tramite del Segretariato generale.

93.7. I tirocinanti hanno i diritti di cui al par. 92.7. e gli obblighi di cui al par. 92.8.

§ 94. — Tirocini extra curricolari ex art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

94.1. I tirocini extra curricolari ex art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sono svolti con cadenza annuale previa convenzione con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università, per un impegno annuo di 200 ore integrativo della Scuola di Specializzazione.

94.2. La selezione dei partecipanti è effettuata dalla Scuola, che annualmente segnala alla Corte i propri iscritti che ne abbiano dato disponibilità e che ritiene meritevoli di partecipare al programma di tirocinio.

94.3. Per ogni tirocinio in convenzione viene individuato un magistrato coordinatore mediante interpello tra i consiglieri ed i presidenti di sezione della Corte, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 92.4.

94.4. Il programma di formazione è predisposto dal coordinatore, secondo quanto previsto dalla convenzione stessa, sentito il Segretariato generale.

94.5. Per ogni tirocinante viene individuato dal coordinatore un magistrato affidatario, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 92.6. Al termine del tirocinio l'affidatario predispone una relazione sull'attività del tirocinante e la trasmette al coordinatore.

94.6. Il magistrato coordinatore vigila sul buon andamento dei tirocini e sulla realizzazione del programma di formazione, adoperandosi per il superamento di eventuali criticità, raccoglie le schede di valutazione predisposte dagli affidatari e predispone un prospetto finale del tirocinio che trasmette alla Scuola e al Primo Presidente per il tramite del Segretariato generale.

94.7. I tirocinanti hanno i diritti di cui al par. 92.7. e gli obblighi di cui al par. 92.8.

PARTE UNDICESIMA CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE

§ 95. — *Compiti del C.E.D.*

95.1. Il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) costituisce, nell'ambito della Corte di cassazione, una struttura autonoma, alle dirette dipendenze del Primo Presidente, il cui compito consiste:

a) nel fornire a tutti i magistrati italiani (ed in particolare a quelli della Corte di cassazione), ai magistrati europei che ne facciano richiesta ed al pubblico degli abbonati servizi informatici aventi ad oggetto la realizzazione, la gestione e la messa a disposizione per la consultazione degli archivi di giurisprudenza e di legislazione (c.d. informatica giuridica);

b) nel fornire alle strutture amministrative e ai magistrati della Corte servizi informatici concernenti la gestione informatica dei processi dal deposito del ricorso alla pubblicazione della sentenza e alla restituzione degli atti al giudice di merito (c.d. informatica giudiziaria).

95.2. In particolare, spettano al C.E.D. le seguenti competenze:

- informatica giudiziaria: coordinamento delle attività e delle iniziative; studi sulle applicazioni; verifica della funzionalità ed efficienza dei programmi; controllo dello sviluppo scientifico;

- informatica giuridica: trattamento, ricerca e diffusione del dato giuridico globale, in sede nazionale ed internazionale, attraverso la formazione e lo sviluppo della banca-dati Italgire;

- programmi di sviluppo per l'automazione degli uffici della Corte; rapporti con i magistrati ed i dirigenti degli uffici; forniture hardware e software, indagini di mercato, collaudi;

realizzazione e manutenzione dei programmi di gestione dei servizi amministrativi della Corte;

assegnazione di dotazioni informatiche ai magistrati e agli uffici; assistenza hardware e software, in particolare assistenza ai magistrati dotati di personal computer portatili; organizzazione di corsi di formazione per i magistrati ed il personale;

- coordinamento del servizio di informatizzazione delle sentenze civili e penali e del servizio dell'Ufficio del massimario e del ruolo;

- attività di conversione informatica dei documenti della Corte, formazione degli archivi di documentazione giuridica e adeguamento tecnologico del sistema di ricerca ItalgireWeb;

- gestione dell'archivio dei procedimenti civili e penali, con accesso consentito agli avvocati tramite smartcard.

- collaborazione con la Commissione flussi;

- gestione del sito web www.cortedicassazione.it;

- collaborazione con la DGSIA e **partecipazione e coordinamento delle attività e dei gruppi** di lavoro necessari ad assicurare l'elaborazione di architetture informatiche organiche e coerenti con lo sviluppo del processo civile e penale e con il ruolo della Corte di cassazione.

§ 96. — *Struttura organizzativa e funzionamento.*

96.1. Il C.E.D. si articola in una struttura organizzativa composta dalla direzione, dall'ufficio del Direttore amministrativo e da tre settori tecnici.

96.2. Gli obiettivi del C.E.D., nel rispetto delle direttive del Primo Presidente o del Presidente Aggiunto da lui delegato, sono individuati annualmente in apposita riunione tra il Direttore del C.E.D., il Direttore amministrativo ed i responsabili dei settori tecnici.

96.3. Nei rapporti con il C.E.D. il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto da lui delegato si avvalgono del Segretariato generale.

§ 97. — *Direttore del C.E.D.*

97.1. Il Direttore del C.E.D. ha la rappresentanza dell'ufficio ed è nominato dal Primo Presidente tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione in possesso di specifiche attitudini informatiche ed organizzative che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità, previo interpello.

97.2. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per una sola volta.

97.3. In attuazione delle direttive del Primo Presidente **o del Presidente Aggiunto da lui delegato**, il Direttore del C.E.D.:

- adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività del C.E.D. e quelli che impegnano l'ufficio anche all'esterno, curando in particolare i rapporti con la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

- indice le riunioni necessarie per il funzionamento della struttura. Congiuntamente al Direttore amministrativo definisce le modifiche organizzative necessarie a migliorare il funzionamento della struttura;

-avvalendosi della collaborazione del Direttore amministrativo, riferisce al Primo Presidente **o al Presidente Aggiunto da lui delegato** con relazioni:

a) **almeno annuali** sull'ordinaria gestione dei servizi;

b) straordinarie, nelle ipotesi di insorgenza di problematiche e di dissensi interni che coinvolgono importanti effetti di rilievo operativo o le relazioni con altre Istituzioni;

- organizza i corsi di addestramento e di aggiornamento per l'utilizzo del servizio di Italgireweb con la collaborazione del Direttore amministrativo e dei funzionari tecnici responsabili di settore;

- cura il coordinamento con le attività dei magistrati referenti per l'informatica nominati dal Consiglio superiore della magistratura per la Corte di cassazione.

97.4. Costituisce titolo preferenziale per il conferimento dell'incarico di Direttore il progresso svolgimento di attività presso il C.E.D. o di quelle che abbiano comunque attinenza con i compiti che la struttura è chiamata a svolgere.

§ 98. — *Vicedirettore e magistrati addetti.*

98.1. Al C.E.D. sono assegnati, oltre al Direttore, tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di vicedirettore.

98.2. Il vicedirettore collabora con il Direttore del Centro e lo sostituisce in caso di impedimento, nonché per gli affari delegati. La designazione del vicedirettore, tra i magistrati che abbiano positivamente superato la sesta valutazione di professionalità, avviene con i criteri e le modalità indicati per la nomina del Direttore.

98.3. I magistrati addetti seguono specifici progetti e svolgono altre attività dell'ufficio secondo le indicazioni del Direttore o del vice-direttore. La designazione avviene, previo interpello, tra i magistrati che abbiano positivamente superato la quarta valutazione di professionalità.

98.4. Gli incarichi di vicedirettore e di magistrato addetto hanno durata triennale e possono essere rinnovati per una sola volta.

98.5. Costituisce titolo preferenziale per il conferimento dei predetti incarichi il progresso svolgimento di attività presso il C.E.D. o di quelle che abbiano comunque attinenza con i compiti che la struttura è chiamata a svolgere.

98.6. Al Direttore del CED è riconosciuto l'esonero del 50% dal lavoro giudiziario. Al Vicedirettore e ai magistrati addetti è riconosciuto l'esonero dal lavoro giudiziario nella misura dal 25 al 50%.

PARTE DODICESIMA

§ 99. Consiglio direttivo, Comitato per le pari opportunità e Commissione flussi.

99.1. La partecipazione dei magistrati della Corte di cassazione al Consiglio direttivo, al Comitato per le pari opportunità ed alla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, e dal regolamento interno approvato il 14 maggio 2012.

§ 100. Presidente della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma.

100.1 La Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma è presieduta da un presidente di sezione o da un consigliere della Corte nominato dal Ministro della Giustizia.

100.2 Al magistrato che svolge le funzioni di presidente della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma è riconosciuto l'esonero dal lavoro giudiziario in misura non inferiore al 50%.

§ 101 – Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione.

101.1. I magistrati, designati referenti per la formazione, dispongono della relativa struttura tecnica di supporto e usufruiscono dell'esonero dall'attività giudiziaria determinato dalle vigenti disposizioni.

101.2. Il Primo Presidente, con proprio decreto adottato sentiti gli interessati, indica la percentuale di esonero tra il 10% e il 25%, cui i medesimi non possono rinunciare, in considerazione dell'ampiezza dell'Ufficio e dell'attività svolta annualmente, alla luce dei parametri individuati dal Consiglio superiore della magistratura.

§ 102 – Ufficio per l'Innovazione della Suprema Corte di cassazione e della Procura Generale presso la Corte di cassazione.

102.1. I magistrati, designati referenti informatici, dispongono del relativo Ufficio e usufruiscono dell'esonero dall'attività giudiziaria determinato dalle vigenti disposizioni.

102.2. Il Primo Presidente, con proprio decreto adottato sentiti gli interessati, indica la percentuale di esonero in misura non superiore al 50%, cui i medesimi non possono rinunciare, in considerazione dell'ampiezza dell'Ufficio e dell'attività svolta annualmente, alla luce dei parametri individuati dal Consiglio superiore della magistratura.

§ 103 – Magistrato delegato del Primo Presidente per le problematiche relative all'attuazione del d. lgs. n. 81/2008.

103.1. Il Primo Presidente, quando non vi provvede personalmente, può delegare, con il suo consenso, un magistrato a seguire le problematiche in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

103.1. Il magistrato è scelto, per la durata del mandato del Primo Presidente, tra coloro che sono in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza.

103.3. Al magistrato delegato non spetta alcun esonero dall'attività giudiziaria.